

Corte d'Appello di Venezia



Relazione sull'andamento della giustizia

ANNO 2025

SOMMARIO

1	SALUTE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO VENETO	3
1.1.	L'organico – personale amministrativo	3
1.2.	L'organico – personale di magistratura	7
2	ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI FLUSSI	10
2.1	La Corte d'Appello	10
2.2	I Tribunali del Distretto	11
2.3	<i>Attività svolta dal Tribunale e dagli Uffici di sorveglianza (dal 1.7.2024 al 30.6.2025)</i>	13
2.4	Tribunale per i minorenni	14
2.5	La stabilità delle decisioni	18
2.6	Gli obiettivi del PNRR	18
2.7	Gli Uffici del Giudice di Pace	20
3	VALUTAZIONE GENERALE SULL'IMPATTO DEI PIÙ RECENTI INTERVENTI RIFORMATORI IN PRIMO GRADO E IN APPELLO	21
3.1	Settore Civile	21
	Corte d'Appello	21
	Tribunali del Distretto	24
3.1.1	Andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme con focus specifico su alcune materie quali:	28
a)	Minori e Famiglia;	28
b)	Crisi d'Impresa;	38
c)	Rapporti Bancari;	46
d)	Immigrazione/Protezione internazionale;	47
e)	Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale	51
3.1.2	Il “nuovo” istituto processuale del rinvio pregiudiziale	55
	Corte d'Appello	55
	Tribunali del Distretto	56
3.1.3	Valutazione sugli effetti degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione	57
	Corte d'Appello	57
	Tribunali del Distretto	57
3.2	Settore Penale	60
3.2.1	Valutazione generale sui recenti interventi riformatori	60

Corte d'Appello	60
Tribunali del Distretto	60
3.2.2 Specifica attenzione ad alcuni istituti, quali:	64
a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliato ambito della querela, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento per condotte lato sensu riparatorie, la riduzione di pena in funzione incentivante di semplificazione processuali;	64
b) Le verifiche sull'applicazione da parte del PM della nuova regola che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna	69
c) Le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con LPU)	71
d) Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato e giudizio per decreto;	72
e) I riti semplificati;	74
f) Le sanzioni sostitutive;	76
g) Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza;	78
h) Le questioni collegate alle modifiche normative susseguites negli anni e relative al regime di prescrizione o improcedibilità dei reati, se possibile fornendo i dati relativi a:	78
i) Le misure adottate in materia penitenziaria	83
 4 VALUTAZIONE SUL CONTRIBUTO FORNITO ALLA GIURISDIZIONE DALLA MAGISTRATURA ONORARIA	 92
Corte d'Appello	92
Tribunali del Distretto	93
 5 INCIDENZA DEGLI AUPP SULL'OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E SULLE NUOVE PRASSI ORGANIZZATIVE STIMOLATE DAL LORO APPORTO.	 94
Corte d'Appello	94
Tribunali del Distretto	96
 6 LA FORMAZIONE DECENTRATA	 99
 7 L'INFORMATIZZAZIONE	 103
 8 DOVE LAVOREREMO	 106
 9 INIZIATIVE DELLA CORTE	 107
 10 USCITE DELLA CORTE	 109

1 Salute della giustizia nel Distretto veneto

1.1. L'organico – personale amministrativo

L'anno giudiziario trascorso ha visto un deterioramento della situazione per quanto riguarda le “forze umane” a disposizione.

In particolare mi riferisco al personale amministrativo che, su un organico già di per sé carente e ciò nonostante frequentemente adibito a mansioni non di stretto servizio all'attività giurisdizionale e conseguente sottrazione alle relative incombenze (servizi elettorali, esami per l'abilitazione della professione forense), presenta scoperture di una media del 40%, con punte che sfiorano il 50% presso i Tribunali di Venezia, Vicenza e Belluno e addirittura dell'80% presso gli Uffici del Giudice di Pace (Belluno), ciò che rende sempre più attuale, onde evitare reiterate procedure di applicazione endodistrettuali, la reiterata proposta di accorpamento in un unico organico di personale amministrativo per Tribunali e Uffici del Giudice di pace del singolo circondario o, quantomeno, per quelli che siano nella medesima sede.

In particolare, al 31.12.2025 nel settore amministrativo la copertura è:

Scopertura	Ufficio
del 47,1%	al Tribunale di Venezia
del 35,4%	al Tribunale di Verona
del 34,6%	al Tribunale di Padova
del 47,2%	al Tribunale di Vicenza
del 34,7%	al Tribunale di Treviso
del 27,4%	al Tribunale di Rovigo
del 48,9%	al Tribunale di Belluno
del 39,1%	al Tribunale di Sorveglianza
del 17,6%	all'Ufficio di Sorveglianza di Padova
del 35,7%	all'Ufficio di Sorveglianza di Verona
del 17,2%	al Tribunale per i Minorenni

Il personale amministrativo del GdP presenta a sua volta scoperture:

Scopertura	Ufficio
del 66,67%	a Venezia
del 16,67%	al Tribunale di Verona
del 25%	al Tribunale di Padova
del 58,33%	al Tribunale di Vicenza
del 44,44%	al Tribunale di Treviso
del 80%	al Tribunale di Belluno
del 50%	al Bassano del Grappa
del 40%	a Conegliano

Per la Corte i dati sono i seguenti:

Situazione del Personale amministrativo al 31/12/2025 era la seguente:

Qualifica	Pianta Organica	Presenze	Scopertura	Percentuale scopertura	Personale distaccato presso altra sede
Dirigente	1	1	0	0%	0
Direttori	7	6	0	0%	1
Funzionari giudiziari	31	15	16	-51,60%	0
Funzionari contabili	4	0	4	-100%	0
Funzionari bibliotecari	1	0	0	-100%	0
Funzionari tecnici	2	0	2	-100%	0
Funzionari statistici distrettuale	0	1	0	0%	0
Cancellieri esperti	13	4	9	-69,2%	1
Contabili	2	2	0	0%	0
Assistenti giudiziari	37	20	17	-45,90%	1
Assistenti tecnici	4	0	4	-100%	0
Operatori giudiziari	18	22	+3	+22,2%	1

Centralinista	0	0	0	0	0
Conducenti automezzi	4	4	0	0	0
Ausiliari	9	1	8	88,9%	0
TOTALE	133	78	55	-41,4%	1

A questi dati vanno aggiunti anche quelli degli Addetti all'Ufficio per il processo (AUPP) e del Personale tecnico assunto a tempo determinato per la realizzazione degli obiettivi del PNRR:

Qualifica	Pianta Organica	Presenze	Scopertura	Percentuale scopertura
AUPP	77	70	7	-9,10%
Tecnici di edilizia senior	7	5	2	-28,60%
Tecnici contabili senior	1	1	0	0%
Tecnici amministrazione	7	4	3	-42,90%
Tecnici contabili junior	3	1	2	-66,66%
Operatori data entry	7	5	2	-28,57%

Nel corso del 2025 i movimenti del personale sono stati i seguenti:

Direttori: permane uno in distacco presso il Tribunale di Roma;

Funzionari giudiziari: 1 dimissionario;

Cancellieri: 1 in distacco presso Procura Minori Venezia;

Assistenti giudiziari: 1 nuovo assunto e 2 dimissionari;

Operatori giudiziari: 2 nuovi assunti, ma per progressione giuridica (ex ausiliari);

Funzionari AUPP: 6 nuovi assunti ed 11 dimissionari;

Tecnici di amministrazione: 1 dimissionario (un altro lascerà in gennaio 2026);

Tecnici di edilizia: 1 dimissionario.

Tecnici di contabilità: 1 dimissionario

La scopertura effettiva è comunque ben più elevata per la presenza di numerosi part time (per i quali sarebbe particolarmente opportuna una 'finestra' di rivisitazione, alcuni risalendo a molti

anni fa con riferimento a ragioni e situazioni di vita del tutto modificatesi nel tempo) e perché diversi dipendenti fruiscono dei benefici della legge 104/1992, per sé o per i propri familiari.

La presenza del personale tecnico, assunto con i finanziamenti del PNRR, ha consentito da un lato di liberare il personale di cancelleria da incombeni di natura contabile-amministrativa, dall'altro di gestire questi stessi incombeni con addetti muniti dell'idonea professionalità. Va detto in particolare che la presenza di funzionari tecnici (ingegneri ed architetti) ha consentito di espletare una serie di interventi di natura edilizia e tecnica che, non solo la Corte, ma anche gli Uffici del Distretto, non avrebbero mai potuto effettuare, in assenza del loro prezioso supporto.

Il valore ponderale della scoperta è acuito dal fatto di essere concentrato sulle figure professionali intermedie (funzionari e cancellieri), perché esse sono essenziali per garantire il "buon governo" del settore amministrativo, soprattutto in un organo di vertice, quale è la Corte di Appello, su cui converge l'attività amministrativa dell'intero distretto (Tribunale di Sorveglianza, Tribunale per i Minorenni e 7 Tribunali ordinari).

* * * * *

Solo con l'ausilio degli addetti all'ufficio del processo, adibiti anche al lavoro di cancelleria, gli uffici giudiziari sono stati in grado di reggere al carico di lavoro. Premesso che le gravissime scoperture dell'organico degli AUPP - in particolare in Corte - sono state contenute solo dalla fine di giugno del 2024, il loro consistente impiego in tutto il distretto (salvo che nei tribunali di sorveglianza e minorenni, non compresi nel PNRR e quindi non destinatari di AUPP) anche nell'attività propriamente di cancelleria, quale inevitabile scelta per evitare il blocco di attività amministrativa di stretto servizio a quella giurisdizionale, ha però inciso negativamente sul loro potenziale utilizzo nell'attività di affiancamento al magistrato e ciò a detrimento di quella che era la finalità primaria della loro assunzione, vale a dire di contribuire affinché l'Italia possa rispettare gli impegni presi con l'Europa in ambito del PNRR giustizia.

Trattasi, però, di forza lavoro in via di esaurimento, non solo in quanto assunta a tempo determinato fino al 30.06.2026, ma anche in quanto il ritardo di una risposta circa la loro sorte – vale a dire di stabilizzazione o meno dopo il 30.06.2026 e con quali modalità e contenuti – e dunque l'incertezza della prosecuzione del lavoro negli uffici giudiziari, ha comportato una vera e propria fuga degli AUPP per lo più verso altre amministrazioni (Agenzia delle Entrate, agenzia delle dogane, polizia di Stato, assistenti giudiziari, comuni, ma anche concorso di magistratura, avvocatura Stato), con contratto a tempo indeterminato e a condizioni più vantaggiose.

Ciò è tanto più grave in quanto incide sulla programmazione del lavoro e della organizzazione dello stesso anche in vista del raggiungimento degli obiettivi del PNRR al 30.06.2026.

Mi preme infatti nuovamente e con forza sottolineare che senza personale amministrativo – cui deve provvedere il Ministero della Giustizia - il lavoro dei magistrati, vale a dire l'attività giudiziaria, non procede o, peggio, neppure può iniziare. È la presenza di detto personale che consente ad esempio l'iscrizione dei procedimenti a ruolo, di portare (anche se depositate telematicamente in quanto occorre l'intervento della cancelleria) le richieste delle parti al giudice, di esternalizzare i provvedimenti dei magistrati, di prestare assistenza alle udienze, soprattutto quelle penali, di trasmettere i fascicoli al giudice dell'impugnazione. Tutte attività fondamentali, che non sono sostituite e comunque sostituibili dall'informatizzazione, che peraltro impone adeguata formazione, oltre che assistenza specializzata.

Nei primi mesi del 2026 entreranno in servizio su tutto il territorio nazionale 2.600 assistenti giudiziari e 370 funzionari Unep. In Veneto attendiamo fiduciosi.

Occorre però, come dato positivo, segnalare il supporto che le Istituzioni venete (Regione, Comune, Aulss Serenissima, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) continuano a prestare ai nostri Uffici Giudiziari.

Sono infatti vigenti le convenzioni:

- con la Regione Veneto e il Comune di Venezia per il distacco di personale presso le cancellerie;
- per l'erogazione da parte della Regione Veneto di borse di studio ai tirocinanti che coadiuvano i magistrati della Corte;
- con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e l'Azienda Sanitaria di Venezia Serenissima per l'aiuto del personale nelle nostre cancellerie

1.2. L'organico – personale di magistratura

Anche per quanto riguarda l'organico dei magistrati la situazione non è stata così rosea. Infatti, malgrado l'iniezione di forze “sulla carta” nel 2020 e nel 2022, nel trascorso anno giudiziario il Distretto ha sofferto di scoperture pari in media al 22% di giudici, con punte che hanno superato il 35% (Tribunale di Vicenza e di Rovigo). La totale mancata copertura della pianta organica flessibile (n. 8 posti) ha poi reso oltremodo difficile fronteggiare le emergenze determinate da assenze o impedimenti prolungati di colleghi (per maternità, malattie, aspettative, etc.) o le esigenze di coprire almeno in via temporanea posti vacanti, attese le problematiche insite nell'utilizzo di strumenti pur messi a disposizione dall'ordinamento giudiziario e dalla normativa consiliare, quali assegnazioni, supplenze, applicazioni infradistrettuali (o anche extradistrettuali), in considerazione della situazione dei singoli uffici e che porta ad attingere dall'ufficio che “sta meno peggio” rispetto agli altri.

In particolare, le scoperture del personale di magistratura al 30.06.2025 (a dicembre 2025 hanno preso possesso i 16 MOT come sopra indicato) erano le seguenti:

Corte sono vacanti 8 su 47 consiglieri ordinari, un presidente di sezione su 8 e il Presidente della Corte e 8 magistrati della pianta flessibile. Sono presenti 5 GA su un organico di 22

Al Tribunale di Venezia vi sono 8 vacanze su 54 giudici e 7 vacanze su 29 GOP. Vacante è anche un posto di pres. Sez. GIP e 1 posto pres. Sez. lavoro

Al Tribunale di Verona sono 5 i posti vacanti su 42 giudici, ci sono 2 presidenti di sezione su 5; sono scoperti 6 su 25 di GOP

Al Tribunale di Padova sono 5 posti vacanti su 38 giudici; manca uno dei 4 presidenti di sezione; 7 sono i posti vacanti su 21 GOP

Al Tribunale di Vicenza le vacanze sono addirittura 14 su 36 giudici; 9 su 25 GOP

Al Tribunale di Treviso vi sono 5 scoperture su 32 giudici; mancano 2 dei 4 presidenti di sezione e 6 su 17 GOP

Al Tribunale di Rovigo ci sono 6 vacanze su 16 giudici; manca un giudice lavoro e 3 GOP su 8

Al Tribunale di Belluno manca un giudice su 10. 3 su 10 sono le vacanze di GOP.

All'Ufficio di sorveglianza di Padova una vacanza

Va peraltro dato atto dell'attenzione che il CSM ha posto in particolare negli ultimi periodi a questo territorio, che, come noto, è la tra le prime regioni italiane per imprese attive e per numero di abitanti. Mi riferisco, per citare solo gli ultimi interventi, oltre che alla copertura di 5 posti direttivi (presidenti dei Tribunali di Rovigo, Belluno, Treviso, Venezia e della Corte) e di 6 posti di presidente di sezione (1 in Corte, 3 al Tribunale Venezia, 1 al Tribunale di Verona e 1 al Tribunale di Rovigo), al concorso del maggio 2025 per la copertura di 5 posti in Corte di Appello di Venezia, indicata come sede a copertura urgente, ma che ha visto coperti solo 2 posti; alla copertura di un posto alla Sezione lavoro della Corte che ha così permesso, dopo molto tempo, di portare l'organico al completo; alla pubblicazione il 16.7.2025 di 10 posti nei Tribunali del Distretto, con domande solo per 5 e, prima, il 19.12.2024, alla pubblicazione di 20 posti, quasi tutti coperti, salvo uno. Inoltre, sono state previste la destinazione al Veneto di 16 MOT arrivati a dicembre 2025 (destinati ai Tribunali di Belluno 1, di Padova 3, di Rovigo 4, di Treviso 1, di Verona 2, di Vicenza 4 e di Sorveglianza 1) e di ulteriori 17 MOT che arriveranno a metà del 2026 (Destinati ai Tribunali di Venezia 4, di Rovigo 3, di Treviso 2, di Verona 1 e di Vicenza 7) e, in questi giorni, la previsione di mettere a concorso 5 posti di consigliere presso la Corte. Interventi, questi ultimi, che consentiranno per lo più di contenere le vacanze entro una percentuale fisiologica (mantenimento necessario per consentire un minimo di mobilità ai colleghi).

Il dato che emerge è che le sedi giudiziarie venete o almeno talune non paiono più essere così attrattive come nel passato, come dimostra il fatto che oramai molte delle vacanze vengono coperte grazie alla

scelta delle sedi da parte dei MOT. Ciò che potrebbe subire un rallentamento non solo a causa delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 44/2024 in materia di concorsi per l'ingresso in magistratura (anche con la previsione dei controversi test attitudinali), ma anche in quanto il prossimo referendum potrebbe, quanto meno in una prima fase, bloccare l'indizione dei concorsi di magistratura, poiché, nell'ipotesi in cui dovessero prevalere i "sì", penso che sarà necessario procedere a una loro riorganizzazione e rimodulazione. Se ciò dovesse accadere gravi sarebbero le conseguenze, tenuto conto altresì della tendenziale crescita dei pensionamenti, nonché della prevista applicazione dall'agosto 2026 della riforma che introduce il GIP in composizione collegiale per provvedere alle richieste di misura cautelare in carcere e dell'entrata in vigore del Tribunale unico per le persone e le famiglie, differita ad ottobre 2026. Riforme, queste, che si crede non possano essere "a costo zero". Ma fin da oggi si può osservare il dato sconcertante secondo cui non tutti i MOT nominati vincitori nei vari DM hanno poi preso possesso delle funzioni e ottenuto l'assegnazione della sede, il che denota come il lavoro del magistrato non sia più considerato così "di prestigio" come in passato. Va comunque fatto un plauso al CSM che nella seduta del 12.11.2025 ha adottato la risoluzione sull'andamento statistico della mobilità dei magistrati nell'ultimo decennio e proposte in materia (in particolare per quanto attiene l'indizione dei concorsi).

Occorre infatti evidenziare che alcuni Tribunali del Distretto hanno molto sofferto della mobilità dei magistrati. Mi riferisco al Tribunale di Vicenza e al Tribunale di Rovigo, che, causa trasferimenti, si sono trovati nel 2024 con una scopertura superiore al 35%, tanto che sono state adottate dal CSM delibere di sospensione del trasferimento ai sensi dell'art. 10 bis dell'Ordinamento Giudiziario (2 per Vicenza e una per Rovigo).

Sempre in tema di personale di magistratura il Distretto attende fiducioso – concorsi permettendo – l'incremento di organico del Tribunale di Sorveglianza di Venezia e degli Uffici di Sorveglianza di Padova e Verona, previsto, a livello nazionale, dal DL 117/2025, convertito nella L. 148/2025, che ha valutato la straordinaria necessità e urgenza di aumentare – dal 1° luglio 2026 di 58 unità - la dotazione organica della magistratura ordinaria, in funzione dell'adeguamento della magistratura di sorveglianza alle attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale.

I Giudici di Pace hanno avuto addirittura una scopertura del 51%, come riportato nella tabella che segue.

Presenti	Previsti	Ufficio
12	21	Circondario di Venezia
11	28	Circondario di Verona

10	19	Tribunale di Padova
7	14	Circondario di Vicenza
6	13	Circondario di Treviso
3	5	al Tribunale di Rovigo
4	5	Tribunale di Belluno

2 Analisi quantitativa e qualitativa dei flussi

2.1 La Corte d'Appello

La Corte nonostante le scoperture di personale amministrativo (40,6%) e di consiglieri (ad oggi 8 su 47 consiglieri ordinari, un presidente di sezione su 8) ha ottenuto nello scorso anno giudiziario ottimi risultati.

Nel settore civile/lavoro vi è stata una diminuzione di procedimenti pendenti da 5321 (30/06/2024) a 4580 (30/06/2025 di cui 1493 lavoro previdenza).

Vi è stato anche un leggero calo complessivo di iscrizioni rispetto allo scorso anno giudiziario, che ha riguardato la sezione lavoro e la volontaria giurisdizione, mentre il contenzioso ordinario ha visto un aumento. In particolare, sono aumentate le cause in materia di famiglia dove la conflittualità è purtroppo sempre più elevata e aspra, ma le definizioni hanno consentito di ridurre le pendenze rispetto il precedente anno giudiziario.

La riforma di cui DL n. 145/2024 convertito con modificazioni nella L. n. 187/2024, che ha attribuito nuove competenze alla Corte di appello in materia di protezione internazionale, anche grazie alle modalità organizzative adottate, ha inciso in maniera limitata rispetto alle previsioni sul lavoro dei singoli magistrati del settore civile, atteso che vi sono in media due convalide alla settimana.

I dati nel settore civile/lavoro sono i seguenti:

AG 2024/2025: 3635 iscrizioni di cui 2353 contenzioso ordinario, 611 sezione lavoro e 671 VG;

AG 2023/2024: 3684 iscrizioni di cui 2286 contenzioso ordinario, 694 sezione lavoro e 704 VG

AG 2024/2025 n. 250 sopravvenuti (+ 17%); 283 definiti; 124 pendenti finali

AG 2023/2024 n. 213 sopravvenuti; 214 definiti; 150 pendenti finali

Nella materia minorile nell'AG 2024/2025 vi è stata una riduzione delle sopravvenienze rispetto al precedente AG, con riduzione delle definizioni e delle pendenze.

AG 2023/2024 n. 114 sopravvenuti; 94 definiti; 75 pendenti finali

AG 2024/2025 n. 63 sopravvenuti (– 45%); 80 definiti; 59 pendenti finali.

Nel settore penale vi è stata una diminuzione dei procedimenti da 8342 al 30/06/2024 a 7113 del 30/06/2025. Ricordo che al 31/12/2022 la pendenza era di 11.259 procedimenti. Rammento che al

31.12.2021 le pendenze erano pari a 12.260 ed erano 14.427 al 30/06/2019 e 13.827 al 30/06/2020. Il dato è tanto più apprezzabile se si considera che la Corte di Appello ha dovuto trattare procedimenti assai complessi, con numero elevato di imputati e di imputazioni (c.d. processi maxi) e anche con necessità di rinnovare complesse e lunghe istruttorie, con conseguente impegno dei magistrati sottratti al lavoro ordinario.

Sono diminuite le iscrizioni complessivamente, ma sono aumentati i procedimenti di Corte di Assise (AG 2024/2025 3001 iscrizioni di cui 24 di Assise; AG 2023/2024 3.233 iscrizioni di cui 15 di Assise). A tale riguardo va osservato che i processi d'Assise paiono destinati all'incremento, sia in primo grado e conseguentemente in appello, per l'aumento delle fattispecie di reato di competenza della Corte d'Assise (in particolare il reato di violenza sessuale ai danni di minori di 10 anni – L. 69/2019) e soprattutto per l'esclusione del rito abbreviato per i reati che comportano l'ergastolo (L. 33/2019).

2.2 I Tribunali del Distretto

Si indicano di seguito i dati relativi ai singoli Tribunali del Distretto

Settore civile:

Tribunale di Belluno: le sopravvenienze sono sostanzialmente pari a quelle del precedente AG (AG 2024/2025 n. 2021- AG 2023/2024 n. 2067); vi è un consistente calo di definizioni (1867-2049) che riguardano in particolare la materia lavoro e previdenza (ma la copertura del posto di lavoro è solo recente); vi è stato un leggero aumento delle pendenze (1516-1358).

Tribunale di Padova: aumentati in modo significativo sono gli iscritti (12434 rispetto 12.066) e l'aumento riguarda la volontaria giurisdizione (attribuito al passaggio di tutti i procedimenti congiunti in materia di famiglia alla volontaria giurisdizione), il lavoro e previdenza e i procedimenti sommari, mentre in calo è il contenzioso ordinario; un notevole aumento hanno le definizioni (13041 rispetto a 12.092) e un apprezzabile decremento le pendenze (5917 rispetto a 6.433).

Tribunale di Rovigo: registra una leggera diminuzione delle pendenze complessive (4091- 4122), che riguarda il contenzioso ordinario e il lavoro, mentre vi è un aumento dei procedimenti di VG; sono aumentate le definizioni (4458-4427) e diminuite le pendenze (1405 – 1756).

Tribunale di Treviso: sono aumentate in modo consistente le iscrizioni (11385 rispetto 10673), in particolare nella volontaria giurisdizione e lavoro-previdenza e nei procedimenti sommari, mentre in calo è il contenzioso ordinario; un notevole aumento hanno le definizioni (11600 rispetto a 10964) e pari sono le pendenze (6373).

Tribunale di Venezia: si registra un relevantissimo aumento delle iscrizioni (34545 rispetto 27442), che riguardato la volontaria giurisdizione e il lavoro previdenza nonché le materie della sezione

protezione internazionale; in aumento anche le definizioni (17119 rispetto a 16830) ed elevatissimo l'aumento delle pendenze (46663 rispetto a 29045).

Tribunale di Verona: consistente è l'aumento delle sopravvenienze (12827 rispetto a 11837) e che ha riguardato la volontaria giurisdizione e il lavoro previdenza e i procedimenti sommari, mentre in calo è il contenzioso ordinario; un notevole aumento hanno le definizioni (13041 rispetto a 12092) e un decremento le pendenze (7007 rispetto a 7185).

Tribunale Vicenza: sono incrementate le sopravvenienze (11078 rispetto a 10211), che attengono alla volontaria giurisdizione, al lavoro previdenza e ai procedimenti sommari, mentre in calo è il contenzioso ordinario; sono aumentate le definizioni (10850 rispetto a 10464) e aumentate le pendenze (6023 rispetto a 5751).

Settore penale:

Tribunale di Belluno: aumento iscritti (2595-2397), in particolare GIP-GUP noti, definizioni stabili (2595-2571), pendenze in leggera diminuzione (1044-1125).

Tribunale di Padova: aumento iscritti sia al dibattimento, che al GIP-GUP (9953-8958), in particolare GIP-GUP noti, diminuzione definizioni (8926-9727), pendenze in aumento (5357-4629) in particolare nella sezione GIP-GUP.

Tribunale di Rovigo: aumento iscritti sia al dibattimento, che al GIP-GUP (5085-4627), diminuzione definizioni (3823-3568), pendenze in aumento (2302-2051).

Tribunale di Treviso: diminuzione iscrizioni (9598-10273), in particolare al dibattimento soprattutto monocratico (2016-2577), diminuzione definizioni (9616-10273) in particolare dibattimento monocratico e GIP-GUP, pendenze in diminuzione (8578-9415).

Tribunale di Venezia: aumento iscritti sia al dibattimento, che al GIP-GUP (13650-13138), diminuzione definizioni (9628-11089), soprattutto GIP-GUP, pendenze in notevole aumento (18547-15001), in particolare nella sezione GIP-GUP.

Tribunale di Verona: aumento iscritti (11665-10981), in particolare al dibattimento collegiale e GIP-GUP, mentre sono diminuite al dibattimento monocratico, diminuite le definizioni (11992-12059), con aumento definizioni GIP-GUP, ma diminuzione nel dibattimento monocratico, pendenze in diminuzione (9116-10156) in particolare nella sezione GIP-GUP.

Tribunale di Vicenza: aumento iscritti (8795-8426), in particolare GIP-GUP (al dibattimento le iscrizioni sono diminuite), diminuzione definizioni (7656-8627), soprattutto GIP-GUP dibattimento monocratico, pendenze in aumento (6973-6146), in particolare nella sezione GIP-GUP e meno dibattimento monocratico.

È evidente che la diminuzione delle definizioni è da ricondursi alle vacanze di organico e alla celebrazione di taluni processi assai lunghi ed impegnativi (es. Tribunale di Vicenza: processo c.d. PFASS), con sottrazione di risorse all'attività ordinaria.

2.3 Attività svolta dal Tribunale e dagli Uffici di sorveglianza (dal 1.7.2024 al 30.6.2025)

Ritengo doveroso evidenziare il dato rilevante delle sopravvenienze del Tribunale di sorveglianza che ritengo correlato sia all'aumento degli ordini di esecuzioni della pena che ritengo collegato principalmente all'aumento della produttività dei Tribunali penali del Distretto anche per effetto degli obiettivi del PNRR.

Segnalo che nonostante la carenza di un magistrato dell'Ufficio di Padova è aumentato il numero complessivo delle definizioni collegiali.

Evidenzio inoltre le perduranti significative sopravvenienze dei procedimenti monocratici in tutti e tre gli Uffici di sorveglianza del Distretto e l'elevata produttività degli stessi.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Anno giudiziario	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti finali
2020/2021	7.771	6.998	6.692
2021/2022	7.349	7.794	6.825
2022/2023	7.458	6.946	7.184
2023/2024	7.493	6.218	7.253
2024/2025	10.397	6.787	8.881

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

Anno giudiziario	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti finali
2020/2021	6.861	6.672	1.472
2021/2022	7.987	8.196	1.431
2022/2023	8.384	8.180	1.628
2023/2024	9.701	9.347	1.974
2024/2025	10.314	10.283	2.001

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA

Anno giudiziario	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti finali
2020/2021	7.997	7.845	2.301
2021/2022	8.924	8.611	2.624

2022/2023	8.789	7.949	3.227
2023/2024	9.972	9.691	3.211
2024/2025	10.603	9.727	3.898

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERONA

Anno giudiziario	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti finali
2020/2021	6.982	6.916	2.568
2021/2022	7.646	7.597	2.225
2022/2023	8.963	8.733	2.864
2023/2024	9.217	9.334	2.734
2024/2025	10.641	10.074	3.257

2.4 Tribunale per i minorenni

L'andamento generale dei procedimenti civili presso il Tribunale per i minorenni nell'anno giudiziario 2024/2025 è rappresentato dalla tabella che segue.

	<u>Pendenti iniziali</u>	<u>Sopravvenuti</u>	<u>Definiti</u>	<u>Pendenti finali</u>
<u>Misure amministrative</u>	<u>149</u>	<u>82</u>	<u>103</u>	<u>128</u>
<u>MSNA</u>	<u>1344</u>	<u>424</u>	<u>621</u>	<u>1147</u>
<u>Procedimenti A.I.</u>	<u>235</u>	<u>182</u>	<u>272</u>	<u>145</u>
<u>Procedimenti A.N.</u>	<u>1050</u>	<u>390</u>	<u>555</u>	<u>885</u>
<u>V.G.</u>	<u>2230</u>	<u>758</u>	<u>871</u>	<u>2117</u>
<u>Procedimenti contenziosi</u>	<u>282</u>	<u>148</u>	<u>211</u>	<u>219</u>
<u>Totali</u>	<u>5290</u>	<u>1984</u>	<u>2633</u>	<u>4641</u>

La tabella evidenzia la capacità dell'Ufficio, nonostante le carenze d'organico dei magistrati e del personale amministrativo, di far fronte alla domanda di giustizia in maniera efficace, avendo esaurito un numero di procedimenti superiore al numero dei procedimenti sopravvenuti.

Tale capacità viene in rilievo con riferimento a tutti i settori dell'attività civile ed in particolare con riferimento ai procedimenti contenziosi e alle misure amministrative.

La tabella che segue indica in maniera maggiormente dettagliata e specifica per ciascuna tipologia di procedimento civile di competenza di detto Tribunale l'andamento delle sopravvenienze e delle definizioni.

	<u>Pendenti iniziali</u>	<u>Sopravvenuti</u>	<u>Definiti</u>	<u>Pendenti finali</u>
<u>Art. 8 L.183/84</u>	<u>160</u>	<u>54</u>	<u>87</u>	<u>127</u>
<u>Art 330 c.c.</u>	<u>1215</u>	<u>283</u>	<u>305</u>	<u>1193</u>
<u>Art. 333 c.c.</u>	<u>314</u>	<u>19</u>	<u>90</u>	<u>243</u>
<u>MSNA</u>	<u>1344</u>	<u>424</u>	<u>621</u>	<u>1147</u>
<u>Art. 31 D.lgs 286/98</u>	<u>420</u>	<u>210</u>	<u>258</u>	<u>372</u>
<u>Art. 11 L.183/84</u>	<u>1</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>0</u>
<u>Art. 403 c.c.</u>	<u>0</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>0</u>
<u>Art. 28 L. 183/84</u>	<u>37</u>	<u>26</u>	<u>23</u>	<u>40</u>
<u>Art. 25 RDL 1404/34</u>	<u>149</u>	<u>82</u>	<u>103</u>	<u>128</u>
<u>Art. 473 bis 15 c.p.c.</u>	<u>0</u>	<u>87</u>	<u>76</u>	<u>11</u>
<u>Totale</u>	<u>3640</u>	<u>1256</u>	<u>1635</u>	<u>3261</u>

In tutte le procedure viene in rilievo la capacità dell'Ufficio di esaurire un numero di procedimenti superiore al numero dei procedimenti sopravvenuti.

Tale dato è particolarmente significativo per i procedimenti ex art. 330 c.c. ed ex art. 31 D. Lgs. n. 286/98, nonostante che nelle procedure ex art. 330 spesso vi è la necessità di proseguire per lungo tempo gli interventi a tutela dei minori, sia perché entrambe le tipologie di procedure necessitano di attività istruttoria complesse e lunghe presso i servizi sociali e le Autorità di Polizia.

Si evidenzia anche la capacità dell'Ufficio di esaurire un numero di procedure per i minori stranieri non accompagnati superiore al numero dei procedimenti sopravvenuti, erodendo anche l'arretrato che si era formato negli anni scorsi. Di tal guisa si riesce a dare adeguata tutela ai minori con la tempestiva ratifica delle misure di accoglienza predisposte dall'Autorità amministrativa e la nomina di un tutore volontario, individuato in collaborazione con il Garante regionale.

Per il settore penale si rileva una diminuzione delle pendenze GUP rispetto all'anno giudiziario precedente, determinata dalla circostanza che le definizioni dei procedimenti pendenti innanzi al GUP sono aumentate e sono state superiori alle sopravvenienze. Mentre, innanzi al Gip si registra anche per l'anno giudiziario trascorso un maggior numero di nuove iscrizioni e un aumento delle pendenze. Nel settore dibattimento si assiste ad un aumento delle pendenze determinato dall'aumento delle sopravvenienze – passate da 72 a 129 procedimenti - e dalla circostanza che il settore ha riscontrato anche nell'anno in esame vacanze nell'organico dei magistrati.

L'andamento dei procedimenti penali presso il Tribunale per i minorenni nell'anno giudiziario 2024/2025 è rappresentato dalla tabella che segue

	GIP	GUP	DIB
Pendenti al 1/7/23	2391	4743	100
Sopravvenuti dal 1/7/23 al 30/6/24	1040	582	72
Definiti dal 1/7/23 al 30/6/24	429	866	64
Pendenti al 30/6/24	3002	4459	108
Sopravvenuti dal 1/7/24 al 30/6/25	1278	844	129
definiti dal 1/7/24 al 30/6/25	1474	958	94
Pendenti al 01/07/25	2806	4345	143
	GIP	GIP	GIP
definiti con decreto di archiviazione per mancanza querela dal 1/7/23 al 30/6/24	84	/	/
definiti con decreto di archiviazione per mancanza querela dal 1/7/24 al 30/6/25	419	/	/
definiti con sentenza NDP per mancanza di querela dal 1/7/23 al 30/6/24	/	47	3
definiti con sentenza NDP per mancanza di querela dal 1/7/24 al 30/6/25	/	23	4
aperto incidente esecutivo per riduzione di 1/6 per rinuncia all'impugnazione 1/7/23 al 30/06/24	/	18	/
aperto incidente esecutivo per riduzione di 1/6 per rinuncia all'impugnazione 1/7/24 al 30/06/25	/	38	/
istanze ex art. 27 bis dpr 488/88 dal 1/7/2023 al 30/6/2024	16	/	/
istanze ex art. 27 bis dpr 488/88 dal 1/7/2024 al 30/6/2025	17	26	/
sentenze di estinzione del reato ex art. 27 bis dpr 488/88 dal 1/7/23 al 30/6/2024	/	/	/
sentenze di estinzione del reato ex art. 27 bis dpr 488/88 dal 1/7/25 al 30/6/2025	18	/	/

L'aumento del carico di lavoro complessivo nel settore penale si spiega in ragione di due concomitanti circostanze: l'aumento del personale di magistratura presente in Procura e l'aumento dei reati commessi da soggetti minorenni.

Il minor numero di definizioni rispetto all'anno giudiziario precedente va correlato alla cronica insufficienza del personale amministrativo addetto alle cancellerie GIP e GUP e al crescente aumento del lavoro (civile e penale) pro-capite dei magistrati che non consente di incrementare le definizioni. Le richieste di misura cautelare sono state 53, delle quali 20 richieste di custodia cautelare in carcere (con 8 ordinanze di applicazione della custodia cautelare in carcere); e 33 richieste di applicazione di misura cautelare diversa dalla custodia cautelare in carcere. Le ordinanze di applicazione di una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere sono state 45 (di cui 12 in cui il PMM aveva chiesto il carcere).

Le richieste di convalida di arresto o di fermo sono aumentate, passando dalle precedenti 45 alle attuali 51.

Mentre, i procedimenti definiti in sede di riesame sono stati 8, rispetto ai 12 dell'anno precedente. Solo il dibattimento registra negli anni lievi variazioni.

Il Tribunale di sorveglianza ha celebrato 12 udienze, definendo 49 procedimenti con ordinanze in materia di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare.

L'Ufficio di sorveglianza ha celebrato 6 udienze, con 23 provvedimenti in materia di liberazione anticipata, 202 in materia di permessi e 100 altre tipologie di provvedimenti.

Si segnala che sono in corso, a carico di diversi soggetti minorenni al momento dei fatti, tre processi che hanno ad oggetto l'imputazione di omicidio per due diversi fatti avvenuti in provincia di Treviso nel gennaio e nel dicembre 2024, che hanno destato grave allarme sociale.

Nei procedimenti penali è in crescita il numero di imputati che presentano problematiche legate a disturbi psichici e alle dipendenze, con conseguente maggiore difficoltà (ma, al tempo stesso, maggiore importanza) nell'attuare i percorsi educativi che contraddistinguono il processo penale minorile. Sono attualmente in fase di trattazione due procedimenti nei quali agli imputati è contestato il reato di omicidio.

È stato notato il rilevante aumento delle richieste di rinvio a giudizio in relazione a gravi reati contro la persona, il patrimonio (rapine, estorsioni, lesioni) e/o concernenti gli stupefacenti commessi da giovani appartenenti alle cosiddette *baby gang* che agiscono, spesso ai danni di coetanei.

Si tratta di un fenomeno allarmante e diffuso pressoché sull'intero territorio del distretto.

Ancora, specchio delle difficoltà nelle relazioni familiari e della necessità di un intervento giudiziario, è il costante aumento dei procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia da parte dei figli verso i

genitori e dei disagi dei minori stranieri entrati in Italia in età già grande per ricongiungimenti familiari o adozioni internazionali.

Sarebbe auspicabile ai fini della maggiore efficienza del processo penale minorile che il Legislatore estendesse la normativa prevista per il procedimento di appello dall'598-bis codice procedura penale - Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti - alle procedure previste dagli artt. 26 e 27 del D.P.R. 448 del 1988.

2.5 La stabilità delle decisioni

Ad oggi va sottolineata, quale connotazione positiva, che alla elevata produttività del Distretto si è accompagnata la stabilità e, dunque, la “qualità” delle decisioni.

Nel settore penale le impugnazioni in appello di sentenze da dibattimento emesse dai Tribunali del Distretto sono in aumento dallo scorso anno giudiziario: da 17,8% a 20,5%; nel precedente AG vi era stata una diminuzione rispetto all'AG 2022/2023 che era del 21,2%, ma i provvedimenti di riforma totale o parziale sono il 28%. Anche i ricorsi alla Suprema Corte sono aumentati e sono pari al 24,3% dei definiti. Erano 19,6% nel 2023/2024 e 23,3% nel 2022/2023. Ma le conferme sono assolutamente prevalenti (l'87,5%).

Nel settore civile vi è invece una progressiva diminuzione delle impugnazioni in appello: impugnazioni AG 2024/2025 14,6%, AG 2023/2024 18,5%, AG 2022/2023 26,5%. Anche i ricorsi in cassazione si sono ridotti: è impugnato il 17,5% delle sentenze (in diminuzione; era il 24,1% nel 2023/2024 e il 21,7% il 2022/2023), con conferme del 75%.

Giovano, ritengo, le molteplici iniziative a livello distrettuale in materia di giustizia predittiva, di trasmissione ai giudici degli esiti dei giudizi di impugnazione, oltre che di utilizzo degli strumenti conciliativi.

2.6 Gli obiettivi del PNRR

(Obiettivo intermedio di smaltimento da realizzarsi entro il 31.12.2024: riduzione del 95% dei procedimenti civili pendenti al 31/12/2019 iscritti fino al 31/12/2016 per i Tribunali. Obiettivo finale di smaltimento da realizzarsi entro il 30.06.2026: riduzione del 90% dei procedimenti civili pendenti al 31/12/2022 baseline, iscritti dal 01/01/2017 al 31/12/2022 presso i Tribunali; riduzione del *disposition time* complessivo, dato dalla somma del *disposition time* nei tre gradi di giudizio, del 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale entro giugno 2026, rispetto ai corrispondenti valori del 2019).

Con riguardo ai flussi il 2025 ha visto il legislatore e di seguito il CSM impegnati ad intervenire per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Nello specifico, in forza del DL 117/2025 conv. nella L. 148/2025, emanato alla luce della straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026, e delle circolari attuative del CSM del 3 settembre 2025, nel Distretto veneto si sono avute applicazioni a distanza presso il Tribunale di Venezia (66, effettive 27) e di Belluno (2, effettiva 1) – con un impegno organizzativo imponente per i due Presidenti interessati, ai quali sono stati anche attribuiti poteri straordinari, anche in deroga ai carichi esigibili - e in Corte l'arrivo di 20 MOT nominati con DM 3.9.2025 per lo svolgimento dei primi sei mesi del tirocinio ordinario, finalizzato, prima di tutto, a una funzione formativa, ma anche di contributo al raggiungimento degli obiettivi PNRR, nonché, sempre in Corte, la proroga dell'esercizio delle funzioni dei Giudici ausiliari fino al 31.10.2026, previsione forse tardiva dal momento che, in vista della scadenza della proroga al 31.10.2025, alcuni GA si erano già dimessi o avevano optato per i concorsi di GOP e VPO. Ad oggi, infatti, i GA in Corte sono 5 su un organico di 22.

Quanto al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, premesso che ritengo sia necessario sottolineare che tempi di definizione dei procedimenti e qualità dei provvedimenti non possono essere alternativi, osservo che nel Distretto veneto risulta che l'obiettivo di riduzione dell'arretrato nel settore civile al 31.12.2024 è stato raggiunto in tutti gli Uffici salvo che, ma per uno scarto ridotto, al Tribunale di Venezia (-84%) e al Tribunale di Belluno (-92% invece che -95%).

Alla data del 30.06.2025, salvo che per il Tribunale di Belluno (-81%), è già stato raggiunto l'obiettivo di smaltimento previsto per il 30.06.2026 nel settore civile (obiettivo finale).

L'obiettivo nel settore penale del *disposition time* al 30.06.2026 (-25% rispetto al 31.12.2019), alla data del 30.06.2025 è già stato raggiunto dalla Corte d'Appello e dai Tribunali di Belluno (-43%), Rovigo (-56%) e Verona (-36%), mentre il Tribunale di Padova ha ridotto il DT del 7% e il Tribunale di Treviso del 16%. Il DT penale del Tribunale di Vicenza è invece aumentato del 4% e quello del Tribunale di Venezia addirittura del 240%.

Invece l'obiettivo nel settore civile del DT al 30.06.2026 (-40% rispetto al 31.12.2019), alla data del 30.06.2025 è già stato raggiunto solo dal Tribunale di Rovigo. Gli altri Tribunali hanno avuto, sempre alla stessa data, una riduzione del DT rispetto al 2019 del 30,9% al Tribunale di Padova, del 9% al Tribunale di Verona, del 17,2% al Tribunale di Vicenza. Ma il dato non pare essere ulteriormente comprimibile, tenuto conto dei termini processuali e del fatto che la durata dei procedimenti è per lo più contenuta entro l'anno. Gli altri Tribunali hanno avuto un aumento di tale dato: Tribunale di Treviso + 1,6%, Tribunale di Belluno + 59,4% e Tribunale di Venezia + 146,3%.

Gli ultimi due uffici giudiziari dunque sono destinatari, come già detto, dell'applicazione da remoto in base al DL 117/2025 conv. nella L. 148/2025 e della delibera CSM del 3 ottobre 2025.

Per la Corte, i dati ministeriali indicano la riduzione del *disposition time* al 30 giugno 2025 del 49%, raggiunto grazie al progetto di definizione dei procedimenti interrotti realizzato con l'ausilio degli AUPP assegnati al settore civile e lavoro della Corte, pensato e delineato nel luglio del 2024 e attuato nella quasi totalità nel primo semestre del 2025. Si tratta dunque di dato non più replicabile nel semestre in corso, come già segnalato al CSM.

Preoccupano, sotto il profilo del DT e comunque in generale per le sopravvenienze e le conseguenti pendenze in Corte, gli interventi diretti a ottenere un maggiore smaltimento in primo grado nel settore civile, atteso che, anche a voler mantenere ferma la percentuale di impugnazione media degli ultimi anni, l'incremento della produttività in primo grado non può non riverberarsi sul secondo grado e se ciò dovesse verificarsi nel primo semestre di quest'anno sarebbe evidentemente destinato ad annullare o ridurre gli effetti degli sforzi compiuti e in corso di compimento in Corte affinché questa faccia la sua parte per ridurre il proprio DT al 30.06.2026.

2.7 Gli Uffici del Giudice di Pace

Preoccupante è invece l'aumento delle sopravvenienze dei procedimenti avanti ai Giudici di Pace (che, rammento, sono esclusi dagli obiettivi del PNRR) - settore civile, soprattutto considerando le gravi scoperture sia di giudici che di personale amministrativo. La preoccupazione è ancora maggiore in considerazione dell'ampliamento della competenza del Giudice di pace - sia per valore che per materia, che comprenderà quella condominiale, la quale occupa una fetta consistente del contenzioso ordinario dei Tribunali - la cui entrata in vigore è stata differita (da ultimo D.L. 117/2025 conv. nella L. 148/2025) al 31.10.2026 proprio per sopperire alla grave carenza di personale (giudici onorari e amministrativi) e per evitare un collasso del sistema giudiziario.

I flussi sono i seguenti, rispettivamente AG 2024/2025 e 2023/2024:

Belluno 1100/1122 sopravvenuti, 736/1046 definiti, 643/180 pendenti

Padova 8279/7896 sopravvenuti, 8052/7209 definiti, 2249/1206 pendenti

Rovigo 2874/2605 sopravvenuti, 2309/2305 definiti, 1278/545 pendenti

Treviso e Conegliano 8107/7492 sopravvenuti, 7718/7076 definiti, 2150/1310 pendenti

Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave 8713/8613 sopravvenuti, 7996/7936 definiti, 10311/8986 pendenti

Verona e Legnago 9138/8747 sopravvenuti, 8016/8163 definiti, 4307/2562 pendenti

Vicenza e Bassano del Grappa 5972/5578 sopravvenuti, 5783/5518 definiti e 2526/2005 pendenti

Salvo che per Rovigo, circondario di Treviso e di Verona, sono invece in diminuzione le sopravvenienze nel settore penale.

I flussi sono i seguenti, rispettivamente AG 2024/2025 e 2023/2024:

Belluno 687/748 sopravvenuti, con riduzione sia dibattimento che GIP-GUP, 673/744 definiti, 179/163 pendenti

Padova 1259/1427 sopravvenuti con riduzione GIP-GUP e aumento dibattimento, 1242/1590 definiti (consistente riduzione GIP-GUP), 335/311

Rovigo 694/634 sopravvenuti, 626/506, definiti 438/371 pendenti

Circondario Treviso 688/622 sopravvenuti, 616/758 definiti, 344/258 pendenti

Circondario Venezia 733/1002 sopravvenuti, 332/813 definiti 2058/1521 pendenti

Circondario Verona 1492/1340 sopravvenuti, 1209/1071 definiti 1104/821 pendenti

Circondario Vicenza 636/802 sopravvenuti, 942/554 definiti 287/595 pendenti

3 Valutazione generale sull'impatto dei più recenti interventi riformatori in primo grado e in appello

3.1 Settore Civile

Corte d'Appello

Va ribadito quanto già esposto nella relazione del precedente anno giudiziario.

Permane la differente valutazione tra le **Sezioni civili** circa l'efficacia ai fini dell'accelerazione del processo d'appello della (re)introduzione della figura del “consigliere istruttore”, modello peraltro tendenzialmente utilizzato come modello organizzativo, essendo la nomina del relatore con fissazione dell'udienza di discussione orale del tutto residuale in quanto ritenuta alternativa procedimentale prevista dall'art. 349 bis c.p.c. impraticabile.

Secondo tre Sezioni civili l'introduzione della figura del “consigliere istruttore” non ha apportato effettivi miglioramenti nella gestione delle cause o una più rapida trattazione dei procedimenti, essendo la fase istruttoria del tutto residuale nel giudizio di appello stante il divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c. Inoltre, sotto altro profilo, è rimasta la riserva al collegio della decisione sulle richieste di sospensione della provvisoria esecutività-esecuzione delle sentenze appellate.

L'altra Sezione ritiene che la reintroduzione del consigliere istruttore consenta di snellire tutta la fase pre-decisionale, potendo egli a) calendarizzare i processi e organizzare il proprio ruolo in modo da calibrarlo in relazione alla complessità e quantità del contenzioso e programmare le definizioni anche in tempi ristretti, con abbreviazione dei termini massimi; b) verificare l'integrità del contraddittorio,

comprese eventuali dichiarazioni di contumacia; c) disporre la riunione delle cause; d) tentare la conciliazione; e) decidere sull'ammissibilità delle prove e la relativa assunzione.

Il rito semplificato applicato ai procedimenti di competenza della corte d'appello come giudice di primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011 consente una minore concentrazione nella trattazione e dunque una definizione meno rapida rispetto al rito sommario, prima applicabile, poiché quest'ultimo tendenzialmente si concludeva con un'unica udienza, mentre nel rito semplificato le udienze sono almeno due (una davanti al giudice istruttore e una davanti al collegio, previa concessione di termine per deposito di note di precisazione delle conclusioni e note conclusionali).

La alternatività dei presupposti per il riconoscimento della sospensione ex art. 351 c.p.c. ha condotto, ma solo in alcuni assai limitati casi, alla concessione dell'inibitoria in ipotesi che, in precedenza, non avrebbero condotto a tale pronuncia. Si sono registrate solo rare ipotesi di reiterazione dell'istanza di sospensione.

È da valutare positivamente la possibilità, in caso di rigetto dell'inibitoria, di applicare la sanzione a favore della cassa ammende.

L'introdotta possibilità per la parte appellante di proporre o riproporre nel corso del giudizio di appello, in presenza di mutamenti delle circostanze, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività-esecuzione della sentenza impugnata (art. 283, co. 2, c.p.c.) è strumento poco utilizzato.

Molto utilizzata è la trattazione con modalità di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., attesa anche la peculiarità delle udienze in sede di appello civile contenzioso che, ad eccezione di alcuni casi, non richiedono un rapporto diretto e "in presenza" fra giudice e parti. La trattazione ha comportato anche un minor impegno in udienza in presenza da parte del personale di cancelleria.

Negativamente si valuta l'eliminazione del filtro in appello ex art. 348-bis cpc, che aveva consentito di definire in via immediata un notevole numero di appelli inammissibili; il novellato art. 350-bis cpc ha previsto la discussione orale qualora il giudice ravvisi che l'impugnazione sia inammissibile o manifestamente infondata, all'esito della quale si provvede con sentenza succintamente motivata che traduce il vecchio sistema del filtro in appello con trattazione accelerata e semplificata, ma che in sostanza in nulla differisce dalla ordinaria decisione nel merito.

L'introduzione del principio di chiarezza e sinteticità nel novero dei requisiti dei motivi non risulta essersi effettivamente tradotto in un diverso atteggiarsi degli atti difensivi, che hanno ricalcato presso che pedissequamente le modalità compositive e gli stilemi in precedenza adottati, nel mentre la Corte ha ritenuto che l'unico requisito che possa effettivamente portare ad una valutazione di inammissibilità del motivo sia quello della "specificità" di esso.

Le residue novità normative introdotte con la Riforma (cfr. articoli 325, sulla decorrenza del termine breve anche per il notificante; articolo 334, co. 2, la perdita di efficacia dell'appello incidentale anche in caso di improcedibilità dell'appello principale) limitandosi a recepire orientamenti di legittimità affermati ovvero a regolare ipotesi del tutto marginali (come la esclusione della rimessione al primo giudice in caso di giurisdizione erroneamente negata dal primo giudice: art. 353 c.p.c.) non hanno avuto alcun concreto impatto nella esperienza giudiziaria.

Merita essere nuovamente segnalato come l'unica novità normativa che avrebbe potuto effettivamente incidere sulla maggior speditezza di trattazione del procedimento da parte del giudice, ossia la presenza – in un giudizio integralmente informatizzato – dei collegamenti ipertestuali agli atti e documenti di causa non è stata prescritta nel Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari (decreto del Ministro della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110), onde si perpetua la introduzione degli atti e dei documenti nel fascicolo informatico in maniera del tutto arbitraria e caotica con conseguente notevole aggravio per lo studio della causa.

Dal punto di vista informatico va segnalato - come dato negativo - che, in caso di trattazione scritta delle udienze, le cause elencate per scadenza termini su consolle (scrivania) sono indistintamente sia quelle rimesse al Collegio per la decisione, sia quelle in riserva del Consigliere istruttore, il che impone l'intervento manuale da parte della cancelleria per distinguere i due tipi di eventi, che hanno anche termini diversi previsti per il deposito del provvedimento da parte del giudice.

Con riguardo alle Sezione lavoro in linea generale si rileva che la riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022 allo stato non ha fatto registrare lo sperato effetto deflattivo né ha consentito una decisiva accelerazione dei tempi del giudizio. Con specifico riferimento alle controversie in materia di licenziamento con domanda di "reintegra" nel posto di lavoro, la "corsia preferenziale" attribuita dal legislatore a queste vertenze e la fissazione obbligatoria in via prioritaria determinano un evidente aggravio dell'ordinaria programmazione anche quando non sussistono effettive ragioni d'urgenza. Nella Sezione Lavoro si registra a tutt'oggi un forte arretrato, determinato dalle gravi carenze di organico trascinate nel corso degli anni e colmate solo negli ultimi mesi. A fronte delle indubbie difficoltà di gestire ruoli già ampiamente "congestionati", la riforma del processo civile non ha apportato alcun beneficio ed anzi – forse – maggiori difficoltà nella gestione organizzativa.

Certamente un maggior effetto deflattivo è da attribuirsi al D.L. 84/2025, convertito in legge il 30.7.2025, che in materia previdenziale risolve lo specifico problema della sorte delle controversie in cui è stata richiesta la cd. rottamazione quater. A fronte dell'incertezza giurisprudenziale, che ha determinato la rimessione della questione alle S.U., è intervenuto il legislatore, con una norma

definita interpretativa (art. 12 bis), che prevede l'estinzione immediata del giudizio con il pagamento di una sola o di un'unica rata. Questa tipologia di vertenze non è numericamente consistente, ma la disposizione citata consente comunque di depurare i ruoli da cause che potrebbero trascinarsi a lungo nelle more della rateizzazione.

Nella sezione lavoro dopo il D.Lgs. n. 149/2022 le pronunce di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sono leggermente diminuite.

Tribunali del Distretto

E' stata valutata positivamente la riformulazione dell'art. 171 bis c.p.c., come modificato dal d.lgs. 164/2024, che ha anticipato al momento delle verifiche preliminari la valutazione del giudice sulla competenza per materia, valore e territorio di cui all'art. 38 c.p.c., nonché la verifica sulla sussistenza dei presupposti per la conversione del rito, con la conseguente abrogazione dell'art. 183 bis c.p.c. Tale modifica ha anche reso più celere la conversione del rito da ordinario a semplificato (in precedenza era sostanzialmente inutile il mutamento del rito dopo il deposito delle tre memorie integrative previste dall'art. 171 ter c.p.c., posto che la vecchia formulazione dell'art. 171 bis c.p.c. non comportava alcun vantaggio in termini di riduzione dei tempi del procedimento, o di risparmio dell'attività espletata).

Tuttavia, per il Tribunale di Padova, la previsione di una memoria integrativa prevista dal co. IV dell'art. 171 bis in sede di mutamento di rito vanifica in parte la semplificazione, considerato che l'art. 281 *duodecies*, al comma IV, prevede, poi, la concessione di altre due memorie nell'ambito del rito semplificato, ancorché subordinate alle necessità di replicare alle difese altrui. Solo una stretta interpretazione dei presupposti per la concessione di tali memorie, eventualmente coordinata con le memorie integrative, può conferire significativo effetto acceleratorio per la definizione della causa.

Parimenti opportuna è stata valutata anche la sostituzione della tipologia di provvedimento da adottare in caso di conversione del rito: al giudice è ora consentito di rivedere la propria decisione iniziale e ricondurre il processo al rito ordinario, all'esito del contraddittorio tra le parti e sulla base di una diversa valutazione.

Al Tribunale di Padova la fissazione di un'udienza anticipata, rispetto all'udienza di prima comparizione, ex art.183 c.p.c., è ritenuta da tutti ammissibile per la decisione su istanze urgenti, ad esempio ai sensi dell'art.649 c.p.c. Con il correttivo Cartabia la decorrenza dei termini a ritroso ex art. 171 ter c.p.c. parte dal provvedimento di conferma dell'udienza, a seguito delle verifiche preliminari ex art. 171 bis. Si è verificato che la fissazione di un'udienza anticipata rispetto a quella fissata, senza la concessione dei termini ex art. 171 ter c.p.c. viene considerata da alcuni giudici per tentare la conciliazione delle parti, laddove la causa, o per il carattere documentale, o per altre

caratteristiche, si profili di natura tale da consentire una prima delibazione del suo esito da parte del giudice, oppure per rendere più fluida la soluzione di tematiche processuali sulle quali si ritiene opportuno anticipare il contraddittorio. Taluni giudici effettuano la proposta ex art.185 bis c.p.c. nell'udienza anticipata, evitando così anche di gravare le parti degli oneri di spesa correlati all'ulteriore attività difensiva (memorie integrative). In caso di esito negativo del tentativo potrà essere disposto, ove necessario, un breve differimento dell'udienza di prima comparizione per poi proseguire il giudizio nelle forme ordinarie.

Il Tribunale di Belluno, nel rito ordinario, ritiene invece che la maggiore concentrazione dei tempi processuali – che impone alle parti di articolare tutte le difese, anche di natura istruttoria, nella fase introduttiva, anteriore alla prima udienza – limiti di fatto le possibilità di avviare una trattativa e riduca notevolmente lo spazio conciliativo (così anche il Tribunale di Verona). D'altro canto, il procedimento semplificato di cognizione, maggiormente utilizzato, sta dimostrando la propria efficacia nella celere trattazione delle controversie in cui la domanda è fondata su prova documentale o dove le questioni sono di pronta soluzione.

Anche secondo il Tribunale di Treviso l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia: le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023) ha, in linea di massima, aggravato il lavoro del giudice e dei funzionari. Lo stretto lasso temporale entro il quale il giudice civile deve svolgere le verifiche preliminari rappresenta un aggravio di tipo organizzativo, tenuto conto che la consolle non dispone ancora di un adeguato *alert*.

Il Tribunale di Verona osserva a sua volta che, dopo ormai tre anni dall'entrata in vigore del D.lgs. 149/2022, quanto meno nel settore civile, un mutamento generalizzato del procedimento non possa portare a benefici significativi in termini di aumento delle definizioni delle cause e di maggiore celerità di queste ultime, poiché il “collo di bottiglia” è dato dalla quantità (e qualità) delle decisioni che ciascun magistrato può garantire in un dato lasso di tempo. In particolare, poi, rileva che le significative modifiche alla fase introduttiva del processo (che presuppongono che il Giudice, entro 15 giorni dalla costituzione del convenuto, dovrebbe aver raggiunto una tale conoscenza della causa da poter adottare i provvedimenti istruttori) introducono un meccanismo processuale di difficile complicazione ed attuazione nei tempi brevi, anche tenendo conto dell'attuale carenza di organico della magistratura e del personale amministrativo. Ciò non accadendo, si avrebbe l'effetto di allungare la durata dei processi, verificandosi proprio quello che la riforma vorrebbe evitare. Tra le altre cose, la previsione normativa dell'onere posto a carico del convenuto di prendere posizione “in modo chiaro e specifico”, oltre ad esser generica, rischia di appesantire gli atti difensivi a scapito della sinteticità.

Evidenzia, ancora, che l'ordinanza di accoglimento della domanda nelle cause su diritti disponibili "quando i fatti costitutivi sono provati e le difese sono manifestamente infondate" (art. 183 *ter* c.p.c.), appare un'ipotesi quasi di scuola.

Le modifiche al rito semplificato di cognizione di cui al d.lgs. 164/2024 ne hanno esteso l'ambito di applicazione e l'ampia discrezionalità attribuita all'attore nella scelta delle modalità di introduzione del processo è ora maggiormente mitigata dal potere che il giudice conserva di procedere alla conversione del rito da ordinario in semplificato. Il terzo comma dell'art. 281 *decies* c.p.c., come modificato dal d.lgs. 164/2024, ha espressamente esteso l'applicabilità del rito semplificato alle cause di opposizione a precetto, di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione a decreto ingiuntivo.

Dunque, pur rimanendo prevalente l'utilizzo del rito ordinario vi è un progressivo maggior utilizzo del rito semplificato che può essere spiegato, tra l'altro: con la modifica dell'art. 645 c.p.c. che ha risolto i dubbi interpretativi circa la possibilità di utilizzare detto rito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo; dalla modifica introdotta con il correttivo per la concessione delle memorie ex art. 281 *duodecies* co. IV c.p.c.: con il testo originario le due possibili memorie a seguito della prima udienza potevano essere concesse, se richieste, solo "se sussiste giustificato motivo", mentre nel testo attuale le memorie sono concesse, se richieste, "quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte". Ciò potrebbe avere aiutato a superare la diffidenza del Foro verso il rito semplificato, in presenza di un potere del giudice meglio definito in ordine alla concessione delle due memorie previste.

Osserva peraltro il Tribunale di Verona che l'ampliamento dei casi di applicazione del modello procedurale in questione potrebbe avere un effetto acceleratorio che, però, si scontra con le necessarie tempistiche delle decisioni che ciascun magistrato può garantire in un dato lasso di tempo (l'ordinanza, alla fine, com'era quella emessa ex art. 702 *ter* CPC vecchio testo, finisce con l'avere il contenuto di una sentenza).

Al Tribunale di Padova quanto alle modalità di trattenimento della causa in decisione è emerso un massiccio ricorso alla soluzione di cui all'art. 281 *sexies* ultimo comma c.p.c., che consente al giudice di non assegnare termini per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche (come previsto dal combinato disposto degli artt. 189 e 281 *quinquies* c.p.c. nel rito monocratico) ma di fissare direttamente un'udienza di discussione orale, seguita dal deposito della motivazione entro trenta giorni. Tale soluzione viene adottata più frequentemente in caso di cause istruite solo documentalmente.

Anche il Tribunale di Verona segnala che rispetto allo scorso anno, è cresciuto il numero dei ricorsi ex art. 281 *decies* c.p.c., cosa anch'essa per lo più riconducibile alle modifiche introdotte col D.lgs. n. 164/24, ed in particolare alla più chiara definizione del regime delle preclusioni operanti nel rito

ed allo “sdoganamento” della possibilità di avvalersi del rito semplificato per la proposizione delle opposizioni ex artt. 615, 617 e 645 c.p.c.

Il d.lgs. 164/2024 è intervenuto sull'art. 634 c.p.c. sotto un duplice profilo: ha eliminato l'obbligo di bollatura e vidimazione delle scritture contabili ed ha attribuito valore probatorio alle fatture elettroniche. Si è in tal modo posto fine al contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, dal momento che alcuni tribunali ritenevano che la fattura elettronica, pur essendo autenticata, non fosse sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, in assenza delle scritture contabili previste dal secondo comma dell'art. 634 c.p.c.

Con riferimento ai procedimenti di appello, va osservato che per le controversie di competenza del Giudice di Pace, il Tribunale è giudice di secondo grado in composizione monocratica e pertanto la riforma non ha sostanziale incidenza in termini deflattivi. Le nuove modalità di pronuncia della sentenza possono incidere per abbreviare i termini di definizione dei procedimenti solo laddove la decisione sia di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione e, nei casi ordinari, qualora il ruolo del singolo magistrato consenta la pronuncia della decisione immediatamente dopo la chiusura della trattazione/o dell'istruzione.

Va confermata la valutazione positiva sulla riforma nella parte relativa alla definitiva adozione delle modalità di tenuta da remoto o in forma cartolare di determinate udienze, anche se maggiori difficoltà riscuote la tenuta dell'udienza da remoto, per difficoltà nei collegamenti.

Il d.lgs. 164/2024, apportando modifiche alla disciplina dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha dissipato eventuali dubbi in merito alla insostituibilità dell'udienza cd. in presenza quando l'effettiva interlocuzione tra le parti e il giudice sia necessaria alla formazione del libero convincimento, all'esercizio del diritto di difesa o alla conciliazione della lite, e ha posto fine ai dubbi interpretativi relativi all'esclusione delle udienze di discussione orale dal perimetro applicativo della disposizione, avendo previsto al terzo comma della citata disposizione che il provvedimento possa essere depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine e considerato come letto in udienza, con conseguente applicabilità della disciplina della trattazione scritta anche alle udienze di discussione orale. Ancora più frequente è l'applicazione della norma che consente il giuramento del ctu con firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico (cfr. l'art. 193 comma 2 cpc in vigore dal 30-6-2023 e prima l'art. 221 comma 8 del d.l. 19.5.2020 n. 34).

Quanto alle nuove competenze dei notai ex art. 21 D. Lgs. 149/2022, l'impatto preventivato non risulta avere trovato finora riscontro nei dati oggettivi.

Un notevole impatto e sforzo organizzativo ha comportato l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 76/2025 in relazione ai procedimenti di T.S.O. Nei vari circondari si sono rese

necessarie riunioni preliminari con i rappresentanti dell'ULSS, i responsabili dei servizi e reparti di Psichiatria, nonché interlocuzioni con i Comuni del Circondario e il Procuratore della Repubblica per assicurare la audizione della persona sottoposta al trattamento da parte del magistrato e la tempestiva notifica degli atti del procedimento.

L'entrata in vigore della riforma Cartabia ha poi dato un ulteriore impulso all'informatizzazione del processo civile, con particolare riferimento all'obbligo introdotto dall'1.3.2023, con la modifica apportata all'art. 196 quater disp. att. c.p.c. dal d.l. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge 41/2023, del deposito telematico di tutti gli atti e dei verbali d'udienza da parte del giudice e del pubblico ministero – dal 30.6.2023 per i giudici di pace. Obbligo questo che, come è noto, attiene a tutti i procedimenti sia iniziati che pendenti all'1.3.2023.

Infine, il Tribunale di Verona rileva che l'ampliamento della competenza del Giudice di Pace si innesta sulla situazione di gravi scoperture dell'ufficio del GdP.

3.1.1 Andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme con focus specifico su alcune materie quali:

a) *Minori e Famiglia;*

Corte d'Appello

Come già segnalato nella precedente relazione, il D.Lgs. n. 149/2022 ha introdotto nuove norme di procedura dedicate ai procedimenti che riguardano la persona, i minori e le famiglie ed è stato inserito nel cpc un apposito titolo (IV-bis del Libro II). Trattasi di norme che hanno inciso in modo consistente sull'organizzazione del lavoro della Terza sezione civile della Corte d'Appello, in quanto:

-vi è stato un notevole ampliamento delle ipotesi in cui può essere proposto reclamo alla Corte di appello (tanto vale sia per la terza sezione civile che per la sezione per i minorenni). È stato soppiantato il reclamo ex art. 708, comma 4 cpc avverso i provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti pronunciati nei procedimenti di separazione e divorzio ed è stato introdotto il reclamo ex art. 473.bis 24 cpc avverso i provvedimenti temporanei e urgenti adottati ai sensi dell'art. 473 bis. 22 cpc dal giudice relatore del tribunale in tutti i procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 473 bis cpc e, quindi, non solo in quelli di separazione e divorzio, ma anche per esempio in quelli di modifica delle condizioni di separazione o divorzio o di scioglimento dell'unione civile o di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e relative modifiche. Inoltre, mentre per giurisprudenza consolidata della Cassazione il reclamo ex art. 708, comma 4 cpc non poteva essere proposto avverso i provvedimenti adottati in corso di causa dal giudice istruttore di modifica dei provvedimenti presidenziali, ora l'art. 473 bis.24

cpc lo ammette anche se solo in specifiche ipotesi (quando si incide sulla responsabilità genitoriale, sull'affidamento o la collocazione dei minori);

- l'art. 473 bis.24 cpc ha previsto che il collegio debba decidere sul reclamo *“assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso”*. La norma è stata interpretata dalla Terza sezione civile della Corte nel senso che non debba essere fissata udienza per la discussione del reclamo (salvo se ne ravvisi l'opportunità), dovendo invece essere concesso termine a parte reclamata per deposito di memoria difensiva e riserva di decisione all'esito (anche dell'acquisizione del parere del PG). Tale disposizione senz'altro determina un'accelerazione nella definizione dei reclami stante il breve termine previsto dalla medesima norma e consente anche di evitare lo sviluppo di un più complesso contraddittorio (in udienza o con ulteriore scambio di memorie di replica e controreplica), ma dall'altro lato non permette di organizzare il carico di lavoro dei componenti della sezione attraverso la fissazione di udienza, così da “spalmare” le sopravvenienze in più udienze e tenendo conto dei procedimenti già fissati;

-la richiesta di provvedimenti ex art. 473 bis.15 cpc non è frequente e normalmente viene fissata previamente l'udienza così da adottare i provvedimenti in contraddittorio tra le parti. L'udienza viene fissata in tempi ristretti, valutato anche il contenuto della richiesta ed esaminati gli atti e documenti. Si registrano ancora oggi reclami – inammissibili - ex art. 473 bis.24 cpc avverso provvedimenti indifferibili ex art. 415 bis. 15 cpc, confermati, revocati o modificati, malgrado la modifica apportata all'art. 473 bis.24 cpc dal correttivo di cui al D.lgs. 31.10.2024, n. 164. Per i c.d. ordini di protezione “puri” adottati ai sensi dell'art. 473 bis.69 e segg cpc la Corte si dichiara incompetente in favore del Tribunale ex art. 473 bis.71 con concessione del termine per la riassunzione (Cfr Cass. Civ. S. U. 18121/2016, conf. Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 8155/2018). Qualora, invece, la decisione relativa alla richiesta di ordine di protezione venga adottata ai sensi dell'art. cui all'art. 473 bis.70 c.p.c. nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere posti in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, il provvedimento così adottato viene ritenuto reclamabile ai sensi dell'art. 473 bis.24 c.p.c. e dunque solo unitamente all'ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc. Si fa presente che in tale modo si può determinare una disparità di trattamento nelle due ipotesi, in quanto in un caso il reclamo può essere proposto in tempi strettissimi (10 giorni) e dunque con una decisione sullo stesso in termini altrettanto rapidi, mentre nell'altro caso la possibilità di proporre reclamo potrebbe anche essere differita lontano nel tempo tenuto conto dei termini di cui all'art. 473 bis. 14 cpc.

-l'introduzione dell'appello ex art. 473 bis. 30 cpc nelle ipotesi in cui precedentemente era previsto il reclamo ex art. 739 cpc comporta la riduzione del numero di procedimenti di volontaria

giurisdizione, ma determina l'aumento consistente del numero degli appelli iscritti a ruolo nel contenzioso ordinario. Le scansioni processuali previste dall'art. 473 bis.30 citato hanno allungato i tempi di definizione di quei procedimenti prima trattati ai sensi dell'art. 739 cpc, che la sezione definiva in via prioritaria in due-tre mesi;

- il reclamo al tribunale in composizione collegiale previsto dall'art. 473.bis 58 cpc avverso i provvedimenti del giudice tutelare adottati nelle procedure di amministrazione di sostegno ha ridotto notevolmente il numero dei reclami alla corte d'appello in materia (reclami che avevano avuto un consistente aumento a seguito della pronuncia della cassazione Sez.Un. n. [21985/2021](#) secondo la quale i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno erano reclamabili ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla corte d'appello, quale che fosse il loro contenuto, decisorio ovvero gestorio) e quelli che vengono proposti vengono per lo più definiti con pronuncia di incompetenza in favore del tribunale. L'orientamento della sezione terza civile è infatti nel senso di ritenere che le istanze dimesse all'interno del procedimento di amministrazione di sostegno diano luogo a subprocedimenti atteso anche che, altrimenti opinando, laddove il sostantivo "procedimento" di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 149/2022 fosse diversamente valorizzato, deriverebbe il protrarsi della competenza della Corte di appello per i procedimenti di AdS instaurati prima del 28 febbraio 2023 destinati a durare per molti anni (tendenzialmente fino al decesso del beneficiario), così mantenendo *sine die* il regime di doppio binario inizialmente previsto dalla disciplina transitoria e vanificando l'intento del legislatore di semplificare le regole in materia di reclamo avverso ai decreti dei Giudici Tutelari.

Quanto all'**analisi dei flussi**, nella materia famiglia nell'AG 2024/2025 si rileva che vi è stato un aumento delle sopravvenienze rispetto al precedente AG, con un consistente aumento delle definizioni e una consistente riduzione delle pendenze.

In particolare, i dati sono i seguenti:

AG 2023/2024 n. 213 sopravvenuti; 214 definiti; 150 pendenti finali

AG 2024/2025 n. 250 sopravvenuti (+ 17%); 283 definiti; 124 pendenti finali

Nella materia minorile nell'AG 2024/2025 vi è stata una riduzione delle sopravvenienze rispetto al precedente AG, con riduzione delle definizioni e delle pendenze.

AG 2023/2024 n. 114 sopravvenuti; 94 definiti; 75 pendenti finali

AG 2024/2025 n. 63 sopravvenuti (- 45%); 80 definiti; 59 pendenti finali.

Tribunali del Distretto

Con riferimento alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022 che ha inserito nel codice di rito gli

artt. 473 bis e segg. alcuni Tribunali del distretto (Belluno, Treviso, il quale ultimo comunque conferma che rimane tuttavia alta la percentuale di controversie in materia di famiglia che vengono conciliate alla prima udienza) hanno segnalato che l'eliminazione della fase presidenziale (prima prevista in materia di separazione e divorzio contenziosi) ha previsto l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti al momento dell'udienza di comparizione (disciplinata dall'art. 473-bis.21 c.p.c.), quando le parti hanno già svolto tutte le domande e conclusioni anche istruttorie, ciò che limita notevolmente le possibilità di una eventuale conciliazione. Per evitare l'impatto negativo di questo aspetto della riforma, nella prassi (al Tribunale di Belluno per es.) è stata introdotta la fissazione di una prima udienza finalizzata, in particolare, ad esperire in tentativo di conciliazione – consentendo alle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare (istituto particolarmente importante per la soluzione delle controversie in cui siano coinvolti figli minori).

Nella eliminazione della struttura bifasica del procedimento di separazione e divorzio è stato colto dal Tribunale di Venezia l'aspetto positivo della minore durata dei procedimenti.

Presso il Tribunale di Rovigo è stata introdotta la prassi di disporre la comparizione personale delle parti all'udienza successiva alla definizione del procedimento di separazione consensuale, per verificare che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori di età sia, alla prova dei fatti, davvero rispondente all'interesse di costoro. Talvolta, infatti, le parti chiedono di modificare alcune condizioni, avendo ad esempio sperimentato nel corso della separazione la difficoltà dei figli nell'attuare una permanenza perfettamente paritaria presso i genitori separati, spesso declinata nella forma di un'alternanza che prevede troppi 'passaggi' del minore dall'una all'altra residenza. Pertanto, si ritiene preferibile evitare la sostituzione dell'udienza con il deposito di note nella fase del divorzio congiunto, che è di pochi mesi successiva alla definizione della separazione consensuale.

In generale, viene considerata novità positiva la possibilità di svolgere udienze da remoto e a trattazione scritta (nei limiti indicati dagli articoli 127 bis e 127 ter c.p.c.) e l'utilizzo della previsione dell'art 193 secondo comma c.p.c. per il "giuramento scritto" con firma digitale da parte del CTU (es. Tribunale di Treviso).

Presso il Tribunale di Venezia tutti i procedimenti su domanda congiunta di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., secondo un accordo intercorso con l'Avvocatura, vengono trattati mediante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con una riduzione significativa dei tempi dei relativi giudizi e alla pubblicazione delle relative sentenze, per cui stesura sono stati coinvolti gli AUPP.

Si valuta positivamente (Tribunali di Belluno e Rovigo) l'introduzione di un rito uniforme, applicabile

a tutti i procedimenti indicati nell'art. 473-bis.1 c.p.c., relativi allo stato delle persone, ai minori e alle famiglie, che ha posto fine a una discriminazione processuale nei confronti dei figli di genitori non coniugati – che in precedenza potevano ottenere tutela soltanto avvalendosi del rito camerale disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c., caratterizzato dall'assenza di regole e termini preordinati a garantire pienamente il contraddittorio e dalla mancata previsione della pronuncia di provvedimenti provvisori.

Alcuni Tribunali (Padova, Verona) segnalano che il nuovo rito ha comportato un aumento dei procedimenti/istanze “*urgenti*” [il riferimento in particolare è fatto ai procedimenti ex artt. 473-bis.15 (provvedimenti indifferibili), 473-bis.40 e segg. (procedimenti connotati da violenza domestica o di genere) e 473-bis.69 e segg. (richiesta di ordini di protezione contro gli abusi familiari)]. L'aumento consistente riguarda anche i ricorsi con allegazione di violenza domestica e degli ordini di protezione emessi, ciò che impone una sollecita fissazione dell'udienza, un'istruttoria rapida e poteri ufficiosi del Giudice, oltre che la continua interlocuzione con la Procura della Repubblica, anche con incontri finalizzati al coordinamento e all'acquisizione degli atti ostensibili relativi ai procedimenti penali in corso per i medesimi fatti. Tali novità, pur coerenti con la finalità di tutelare importanti interessi (dei figli minori, del coniuge più debole o delle vittime di violenza), hanno comportato la necessità di una riorganizzazione, anche con modifica delle tabelle organizzative (Verona).

Anche il Tribunale di Treviso osserva che spesso i ricorsi introduttivi di domande di separazione o divorzio contengano richieste di ordini di protezione ex artt. 473bis.69 c.p.c. La previsione di cui all'art. 473 bis.15 cpc viene valutata positivamente (Tribunali di Padova, Rovigo) quale strumento processuale che consente di instaurare un procedimento cautelare anche anteriormente all'inizio della causa di merito per consentire un intervento tempestivo in situazioni di particolare urgenza a tutela dei soggetti deboli (Padova), sebbene comporti inevitabilmente un allungamento delle definizioni dei procedimenti “ordinari” in quanto implica la necessità di una trattazione prioritaria e di un'istruttoria spesso complessa (così anche Tribunale di Venezia).

Il Tribunale di Rovigo segnala peraltro la prassi assai diffusa tra i difensori di chiedere ‘sempre e comunque l'emissione di un provvedimento indifferibile e urgente, anche quando *ictu oculi* non ve ne sono i presupposti. Il che comporta un inutile dispendio di attività del giudice. Anche il Tribunale di Treviso riferisce di un uso forse eccessivo dello strumento, con conseguente consistente appesantimento dei ruoli dei giudici.

Si segnala che nella materia della violenza domestica e familiare sono stati firmati in materia anche protocolli (es. Tribunale di Verona, il quale ha sottoscritto un Protocollo specifico per il contrasto della violenza, di cui sono firmatari Procura della Repubblica, Ordine degli Avvocati, Università,

Comune di Verona, ASL, Ordine dei Medici e vari altri Enti ed Ordini Professionali e partecipa al Tavolo permanente per il monitoraggio del rispetto degli impegni, la formazione degli operatori e la revisione del Protocollo).

Viene vista con sfavore (Tribunali di Padova, Rovigo) la previsione della definizione con sentenza, anziché con decreto, dei procedimenti di separazione personale consensuale e in genere dei procedimenti con domanda congiunta, poiché finisce per comportare un allungamento del procedimento e una del tutto inutile “complicazione”. Si ritiene che, per quanto snella e concisa possa essere la redazione di una sentenza, il codice di rito delinea una insuperabile differenza tra la sentenza e il decreto, per cui inevitabilmente più gravoso è l’impegno richiesto al giudice nella stesura della sentenza, che nei procedimenti di separazione consensuale ben potrebbe essere sostituita da una più snella e celere modalità definitiva del procedimento.

Il Tribunale di Rovigo segnala inoltre che la scelta della sentenza come provvedimento che conclude (anche) i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio rende oggi difficoltoso emettere un provvedimento collegiale immediato, pronunciato all’udienza, nel quale il giudice recepisca l’accordo eventualmente raggiunto dalle parti dinanzi al collegio, ove sia mantenuta la scelta della trattazione collegiale dei procedimenti ex art. 473 bis.29 c.p.c.

Il correttivo di cui al d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo) è ritenuto utile al fine dissipare alcuni dubbi interpretativi, come quello relativo all’ammissibilità della domanda di scioglimento della comunione legale nell’ambito del procedimento separativo o divorzile, dal momento che l’eventuale intempestività del rilievo dell’inammissibilità da parte del giudice, entro la prima udienza, determinava la necessità di procedere ad un’istruttoria suscettibile di appesantire non poco il giudizio (Rovigo, Treviso).

Alla previsione dell’art. 473bis c.p.c. come integrato nel senso di prevedere l’applicazione del rito unitario anche ai procedimenti relativi *“alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente”* (c.d. illecito endo-familiare) risulta conseguito l’aggravio dei procedimenti di separazione/divorzio con istanze risarcitorie presso il Tribunale di Treviso.

Quest’ultimo riferisce anche che una novità introdotta dalla riforma Cartabia che si è avuto modo di sperimentare favorevolmente è la previsione della nomina di un “curatore speciale del minore” nei casi e con i modi previsti dall’art 473bis.8 c.p.c.; nomina volta a garantire l’attuazione di specifiche prescrizioni disposte a tutela della cura e dei bisogni dei minori, così facendo fronte all’eventuale inerzia dei Servizi Sociali a cui gli stessi spesso vengono affidati.

Quanto all'entrata in vigore dell'art.1 commi da 27 a 36 della L.n.206/2021 che prevedono una "*vis attractiva*" in ordine alla competenza del Tribunale Ordinario rispetto al Tribunale dei minorenni per i procedimenti "*de potestate*" ed altri espressamente indicati, non sono stati segnalati impatti di rilievo forse anche alla luce dell'interpretazione seguita dai Tribunali del distretto ma soprattutto dal Tribunale per i Minorenni di Venezia sul concetto di pendenza in relazione al combinato disposto di cui ai commi 28 e 37 della medesima legge.

Per quanto attiene le **sopravvenienze** in generale nel distretto va evidenziato l'aumento, rispetto al precedente anno giudiziario, dei procedimenti di volontaria giurisdizione (il Tribunale di Padova lo ha imputato al passaggio di tutti i procedimenti congiunti in materia di famiglia alla volontaria giurisdizione, ma segnala la maggior sopravvenienza nel distretto degli affari di competenza del Giudice Tutelare; i Tribunali di Treviso e Belluno imputano l'aumento verosimilmente e principalmente al progressivo invecchiamento della popolazione), con diminuzione dei procedimenti contenziosi (Belluno).

Nella specifica materia delle separazioni e dei divorzi, sono diminuite le sopravvenienze dei procedimenti consensuali ai Tribunali di Belluno e Padova. In controtendenza il Tribunale di Rovigo che nell'A.G. 2024/25 ha avuto un lievissimo aumento delle nuove iscrizioni di procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto, rispetto all'A.G. 2023/24 e il Tribunale di Venezia che ha avuto un consistente aumento dei giudizi consensuali.

Per separazioni giudiziali e divorzi contenziosi per il Tribunale di Belluno vi è stato un lieve aumento e per i Tribunali di Padova, Rovigo, Venezia e Vicenza una riduzione, che viene in parte giustificata dalla possibilità del ricorso cumulativo di separazione e divorzio, utilizzato in via di progressivo aumento da parte degli avvocati (al Tribunale di Padova su un totale di 1329 sopravvenienze i ricorsi cumulativi costituiscono circa il 17%). Viene peraltro rappresentato che questa possibilità di introdurre ricorsi cumulativi non agevola certamente dal punto di vista procedurale l'accelerazione dei tempi di definizione dal momento che il procedimento risulta pendente fino a quanto non venga definita, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche la causa di divorzio. Invece per il Tribunale di Venezia, che evidenzia il sempre più frequente ricorso, sia nei procedimenti contenziosi che in quelli consensuali, alla procedura di cui all'art. 473 *bis*.49 c.p.c., la proposizione della domanda di separazione e divorzio nell'ambito di un medesimo giudizio favorisce la riduzione del numero delle cause proposte e i relativi tempi di definizione.

Il Tribunale di Venezia segnala che è in corso di aggiornamento il protocollo per le controversie in materia familiare, siglato con il COA di Venezia in data 20.9.2019. Dopo una lunga serie di incontri nel primo semestre del 2025, il nuovo protocollo dovrebbe essere reso operativo entro la fine di

quest'anno. Esso permetterà di offrire agli operatori un quadro condiviso di taluni aspetti procedurali tesi a favore una maggiore uniformità nella modalità di redazione degli atti e nel presentare il corredo del materiale probatorio, con conseguente maggiore celerità dei processi.

Anche al Tribunale di Verona costante è l'interlocazione con il Foro, i Servizi Sociosanitari del territorio (ASL e Comune) e l'Università per la redazione di Protocolli e Linee Guida. Il 13.12.2024 sono stati sottoscritti tre nuovi Protocolli, di cui uno sulle prassi condivise relativamente ai procedimenti riformati in materia di persone, famiglie e minori, il secondo sulle spese straordinarie e il terzo sul curatore speciale del minore, apportanti modifiche su quelli stilati prima della riforma.

Con riferimento all'Ufficio del Giudice Tutelare, settore nel quale prezioso è l'utilizzo dei GOP - viene segnalato un aumento delle sopravvenienze rispetto all'anno precedente.

Nel campo dell'amministrazione di sostegno operano nel Distretto i c.d. "sportello di prossimità" per far fronte alle esigenze dell'utenza (beneficiari e amministratori di sostegno) e limitare gli accessi in cancelleria mediante l'inoltro diretto dei ricorsi e delle successive istanze tramite il PCT. Il servizio è stato esteso anche alle istanze relative a minori.

Sta proseguendo l'audizione dei beneficiari tendenzialmente mediante videoconferenza con riduzione dei tempi di fissazione dell'udienza per l'audizione dei beneficiari, con l'ausilio dei GOP.

Il Tribunale di Verona evidenzia che le riforme processuali intervenute nel 2023 hanno comportato un eccezionale impegno organizzativo e formativo, presuppongono risorse ben diverse da quelle di cui dispone la sezione. Il trasferimento della competenza al Tribunale sui reclami avverso i provvedimenti del Giudice tutelare, precedentemente di competenza della Corte d'Appello, disposto dalla riforma "Cartabia", ha comportato un rilevante impatto sul numero dei procedimenti trattati nelle udienze collegiali. Dirompenti poi sono stati gli effetti sull'organizzazione del lavoro della sentenza Corte Cost. 76/2025 che ha reso necessaria l'audizione della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) da parte del Giudice tutelare, tanto da determinare allo stato la formazione di un turno con tutti i Giudici delle tre sezioni civili, con esclusione solo dei Giudici del lavoro (si fa presente l'adozione di un protocollo con gli istituti ospitalieri della città e l'USL 9 per l'audizione del beneficiario on line su Teams, al fine di accorciare i tempi delle audizioni).

Attenzione va prestata al **Tribunale per i Minorenni**

Con la legge del 26.11.2021 n.206 (*Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*), entrata in vigore il 22 giugno 2022, è stato riscritto l'art. 403 c.c. con una dettagliata disciplina procedurale che impegna il tribunale a convalidare il provvedimento di

collocamento del minore in sicurezza entro le 48 ore dal ricevimento della richiesta del PM, fissare l'udienza di comparizione delle parti entro 15 giorni dall'emissione del decreto, quindi portare in camera di consiglio per la decisione collegiale sulla conferma o meno del collocamento entro i successivi 15 giorni dall'udienza.

Gli effetti della menzionata modifica legislativa, avvenuta al termine dell'anno giudiziario 2021/2022, sono i seguenti: sono stati rivisti i calendari delle udienze per consentire la tempestiva fissazione delle udienze ex art. 403 c.c.; è stata impegnata la PG per effettuare le notifiche agli interessati nei tempi processuali previsti; è stato richiesto agli operatori dei Servizi territoriali di svolgere in 15 giorni approfondimenti che, in precedenza, richiedevano tempi più lunghi; per rispettare le stringenti scansioni temporali, il personale di cancelleria e i magistrati sono stati impegnati anche nella giornata del sabato.

Il numero di procedimenti ex art. 403 c.c. è in costante aumento (27 procedimenti nell'anno giudiziario 2023, 47 nell'anno giudiziario 2024 e 51 nell'anno giudiziario in esame), la delicatezza di tali interventi e le esigenze di celerità hanno certamente incanalato molte risorse nella gestione di tali procedure, sottraendole all'attività ordinaria.

Analoga modifica dell'organizzazione del lavoro dei magistrati e della cancelleria si è resa necessaria per rispettare il disposto dell'art. 473 bis-15 cpc, inserito nella riforma di cui al D. Lvo n. 149/2022 entrata in vigore il 28.02.2023.

La norma, infatti, analogamente a quanto accade nei procedimenti ex art. 403 c.c., prevede che, in caso di adozione di provvedimenti indifferibili (tutt'altro che infrequente), debbano essere convocate le parti entro 15 giorni dalla emissione dei provvedimenti per provvedere poi alla conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto *inaudita altera parte*.

Il rispetto dei termini di comparizione indicati nell'art. 473bis-14 ha ritardato (e non anticipato) la fissazione della prima udienza di comparizione delle parti nei procedimenti in cui il Tribunale ha valutato che non fosse necessario assumere "provvedimenti indifferibili". In precedenza, infatti l'udienza veniva fissata entro 45-60 giorni dalla proposizione del ricorso mentre la norma ora impone di fissare l'udienza non prima di 90 giorni.

Le nuove scansioni processuali e la riduzione dei casi in cui il Tribunale è legittimato ad adottare provvedimenti *inaudita altera parte* (limitati ai casi di indifferibilità) hanno ritardato l'emissione di provvedimenti temporanei, urgenti, ma non indifferibili. Ciò, talvolta, ha ritardato la presa in carico delle situazioni da parte dei servizi territoriali con conseguente aggravamento del pregiudizio inizialmente segnalato.

In conclusione, la condivisa attenzione del legislatore al rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio ha prodotto, come effetto negativo, un ritardo nell'avvio degli interventi di sostegno in favore delle famiglie e dei minorenni in difficoltà.

Pressoché inapplicata è stata la norma di cui all'art. 473 bis-21 u.c. perché è difficile che nei procedimenti di competenza del T.M. si possa raggiungere una conciliazione, soprattutto laddove il PMM sia la parte ricorrente e i resistenti siano genitori che non accettano i provvedimenti limitativi del loro ruolo.

Positiva è stata l'introduzione delle norme sulla violenza domestica e di genere (artt.473 bis-40 ss cpc) che consentono una maggiore elasticità nelle scansioni processuali e che introducono cautele e attenzioni alle vittime di violenza.

La riforma degli artt. 78 e 80 c.p.c. in materia di nomina del curatore speciale, ha moltiplicato le richieste di liquidazioni di compensi in favore dei curatori speciali dei soggetti minorenni che sono avvocati sempre ammessi al gratuito patrocinio. L'impatto di tale aumento di lavoro per le cancellerie e per i magistrati è sensibile in ragione anche si ribadisce che i Tribunale per i minorenni, a differenza degli uffici ordinari, non hanno beneficiato delle risorse umane aggiuntive costituite dagli addetti all'Ufficio per il processo.

L'arrivo nel distretto veneto di minori stranieri non accompagnati, non solo di minorenni provenienti dall'Ucraina, ma anche di migranti provenienti dal continente africano, ha comportato un forte aumento del numero delle tutele aperte.

Nell'anno giudiziario 2021/2022 le iscrizioni di nuove tutele sono state 1055; nell'anno giudiziario 2022/2023 sono state 826; nell'anno giudiziario 2023/2024 sono state 413, nell'anno giudiziario in corso 424.

Continuano a non essere affrontate le problematiche processuali riguardanti l'accertamento dell'età del minore nei casi di fondati dubbi (come stabilito dall'art. 19 bis D.L.vo 142/2015, introdotto dall'art. 5 L. 47/2017 e modificato dal D.L.vo 220/2017), perché non sono ancora pervenute richieste di pronunce sulla età da parte del Pubblico Ministero e permangono le difficoltà delle strutture sanitarie nello svolgimento degli esami sociosanitari.

L'incertezza normativa in merito all'utilizzazione dei giudici onorari si riflette sull'organizzazione del lavoro e incide anche sulla motivazione dei Giudici Onorari ad impegnarsi nel lavoro presso il Tribunale per i Minorenni in assenza di sicurezze rispetto al loro futuro impiego.

b) Crisi d'Impresa;

Corte d'Appello

Come già esposto nella precedente relazione, l'introduzione del procedimento unitario, in sede di gravame, non ha comportato una sostanziale variazione della modalità organizzativa riguardante la trattazione dei reclami in questa materia, a cui era ed è assicurata comunque priorità e celerità in stretta continuità con la previgente disciplina.

Peraltro, la pluralità degli strumenti di accesso alla regolazione della crisi e dell'insolvenza nonché della liquidazione giudiziale ha avuto una diretta incidenza sul carico di lavoro in termini quantitativi, pur essendo ancora in corso l'evoluzione dei nuovi istituti; in ogni caso, non può non evidenziarsi un non sempre agevole coordinamento delle regole processuali e sostanziali introdotte, a volte difficilmente conciliabili con l'intento di unitarietà perseguito dal legislatore.

In base ad una osservazione dell'andamento dei carichi, il reclamo è risultato essere un rimedio rispetto al quale, sulla base della osservazione recente, va riscontrato che:

- la trattazione in presenza rappresenta la formula organizzativa più utilizzata da questa Corte in materia, essendosi constatato che la discussione orale, svolta nell'unica udienza in cui si concentra il procedimento, chiude il contraddittorio fra le parti in modo agevole e coerente con il carattere urgente e snello del procedimento, oltre a consentire la comparizione in udienza del curatore della liquidazione giudiziale che, pur non costituito, può fornire elementi utili alla decisione senza aggravare la procedura di ulteriori costi (es. produzione del verbale stato passivo o della relazione ex art. 130 CCII). Inoltre, si è sperimentato che la partecipazione in udienza e nella successiva camera di consiglio di tutti i magistrati che compongono la sezione (ossia, non soltanto presidente – relatore-terzo componente) favorisce la circolazione delle soluzioni adottate con efficace uniformità delle decisioni;

- i reclami avverso provvedimenti di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della riproponibilità della domanda, risultano di numero contenuto. Al contrario, considerato che la struttura del procedimento descritto dall'art. 50 CCII caratterizza il gravame avverso provvedimenti di rigetto riguardanti altre procedure, si registra una maggiore quantità delle relative domande (es. art. 47, comma 5, CCII, per il diniego di apertura del concordato preventivo; art. 70, comma 12, CCII per il diniego di autorizzazione dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti; art. 80, comma 7, CCII per il decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato minore, etc.);

- la mancanza di previsione espressa della reclamabilità della sentenza di omologa del concordato minore (art. 80, comma 1, CCII), non impedisce la scelta del rimedio che questa Corte riconosce praticabile, in forza di una interpretazione sistematica per il richiamo contenuto nell'art. 65, secondo

comma, CCII e per l'identità di *ratio* con le previsioni di altre procedure (artt. 82, quinto comma, CCII; art.70, comma 8, CCII; art. 74, quarto comma CCII);

-l'impugnazione delle sentenze del tribunale sull'omologazione del concordato preventivo o del piano di ristrutturazione o degli accordi di ristrutturazione nonché delle sentenze che dispongono l'apertura della liquidazione giudiziale, implica un iniziale filtro circa la sussistenza di gravi e fondati motivi per disporre la sospensione, totale o parziale, della liquidazione dell'attivo ex art. 52 CCII. Al riguardo, va osservato che tale cautela - giustificata laddove sia prevista una irreversibile liquidazione dell'attivo – è richiesta con maggior frequenza anche con riferimento alla formazione del passivo, adempimento che, di per sé, non ha una diretta incidenza sulle situazioni giuridiche in esame e, anzi, può consentire un obiettivo supporto nella valutazione del superamento o meno dei limiti dimensionali;

-una analisi dell'epilogo dei procedimenti di reclamo rivela una maggiore percentuale di revoche delle dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale, incremento da porre in stretta correlazione con il sempre più frequente comportamento del debitore che, in primo grado, resta contumace e solo in sede di gravame dimostra la sussistenza dei propri limiti dimensionali ex artt. 2 e 121 CCII sufficienti a qualificarlo imprenditore minore.

Dall'**analisi dei flussi** nella materia della crisi di impresa emerge che nell'AG 2024/2025 vi è stata una leggera diminuzione delle sopravvenienze rispetto al precedente AG, con un consistente aumento delle definizioni e una consistente riduzione delle pendenze:

AG 2023/2024 n. 49 sopravvenuti; 36 definiti; 22 pendenti finali

AG 2024/2025 n. 42 sopravvenuti (-14%); 52 definiti; 12 pendenti finali

Tribunali del Distretto

Il Codice della crisi e dell'insolvenza è entrato in vigore il 15.7.2022 introducendo nuovi istituti e modificando sostanzialmente anche quelli esistenti (in particolare il concordato preventivo). Sono già intervenuti dei “correttivi” ed in particolare il cd. “correttivo ter” di cui al D. Lgs. n. 136/2024 entrato in vigore il 28.9.2024 che ha introdotto significative modifiche dirette da un lato a superare dubbi interpretativi e/o a recepire legislativamente prassi o orientamenti prevalenti e dall'altro ad introdurre istituti largamente caldeggiati ed attesi dagli operatori, primo tra tutti la transazione fiscale nell'ambito della composizione negoziata della crisi. L'elevatissima tecnicità e complessità raggiunta dal dato normativo in questa materia necessita di un costante approfondimento di nozioni ricomprese anche nelle scienze aziendalistiche.

L'integrale applicazione degli istituti previsti dal CCII presupporrebbe un decisivo cambiamento di mentalità da parte degli imprenditori soprattutto di quelli di dimensioni medio/piccole – tempestiva emersione della situazione di crisi e l'adozione immediata dei rimedi a disposizione destinati alla salvaguardia della continuità aziendale -, che allo stato è ancora lontano.

Il Tribunale di Treviso segnala che anche le cancellerie sono state chiamate a un notevole sforzo per rendere operative le nuove disposizioni, in particolare per l'articolazione del procedimento unitario, per la previsione di un flusso informativo al PM che riguarda pressoché tutti gli atti e i procedimenti, nonché per i problemi informatici di funzionamento degli applicativi. Inoltre, fa presente che l'entrata in vigore in data 15.7.2022 del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha determinato rilevanti effetti sull'organizzazione degli uffici e sul lavoro del giudice e delle cancellerie. Il Nuovo Codice ha ampliato le competenze collegiali in materia di sovraindebitamento, ha previsto che l'apertura della liquidazione controllata sia disposta con sentenza e ha favorito il ricorso all'esdebitazione. Ciò ha determinato un aggravio del lavoro per l'aumento dei procedimenti e per la maggior complessità della decisione collegiale. La previsione di obblighi più stringenti per il Curatore sia in termini di adempimenti che di tempistiche (basti citare le informative ex art. 130 CCI, la nuova disciplina del programma di liquidazione o il registro informatico delle attività) comporta più interventi di controllo e un flusso più ampio di atti da esaminare da parte del giudice.

Nel distretto si è avuto un generale aumento delle liquidazioni giudiziali (Tribunali di Padova, Belluno, Rovigo, Treviso)

Alcuni dei nuovi istituti sembrano di difficile applicazione o comunque hanno trovato nessuna applicazione o quasi (presso il Tribunale di Padova, per esempio, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione cd. PRO, il concordato semplificato e per le imprese minori il concordato minore). Presso il Tribunale di Padova una decisiva impennata si è invece verificata nell'utilizzo dell'istituto della composizione negoziata della crisi, introdotto ancora nell'agosto 2021 dal d.l. 118/2021 e sostanzialmente reinserito nel CCII agli artt.17 e segg. e successivamente anch'esso oggetto di vari aggiustamenti, con un incremento quindi del 187%. Così anche per Treviso (18 rispetto al dato precedente di 10).

Un sensibile aumento al Tribunale di Padova vi è stato anche per i procedimenti di sovraindebitamento (liquidazioni controllate) con particolare riferimento a quelli di apertura della liquidazione controllata rispetto al precedente istituto della liquidazione del patrimonio (100% a Padova)

Anche ai Tribunali di Venezia, Verona e Rovigo il numero preponderante delle altre istanze di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (C.C.S.) è rappresentato dalle

liquidazioni controllate del patrimonio del debitore, dal momento che la prospettiva del breve periodo di tre anni per pervenire alla esdebitazione determina la propensione dei soggetti sovraindebitati ad accedere a tale strumento di regolazione della crisi. Ma viene segnalato che il punto di maggior debolezza delle procedure di C.C.S. è determinato dalla fase antecedente al deposito dell'istanza, nella quale il debitore è talvolta assistito da gestori che presentano relazioni poco esaustive, sì da rendere necessarie richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti che appesantiscono non poco l'attività del giudice delegato.

Al Tribunale di Treviso continua la tendenza già in atto negli ultimi anni dell'aumento dei ricorsi di liquidazione controllata del patrimonio e vi è un sensibile aumento anche dei ricorsi per esdebitazione del debitore incapiente previsti dal CCI, mentre al Tribunale di Verona rimane modesto il numero di ricorsi diretti alla concessione del nuovo istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente, ed ancora pochi, malgrado i vantaggi in termini di costi rispetto alle esecuzioni individuali, sono i ricorsi per l'apertura della procedura di liquidazione controllata proposti non dal debitore, ma da creditori, peraltro con incremento rispetto allo scorso anno dovuto ad iniziative assunte da cessionari di crediti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

Al Tribunale di Padova la scarsa apertura di concordati preventivi è fatta risalire agli stretti limiti imposti dalla nuova normativa, comprese le modifiche da ultimo apportate dal correttivo ter, tendenti a premiare l'effettiva e concreta possibilità di risanamento dell'impresa e corrispondentemente a fermare le mere iniziative strumentali e dilatorie, hanno subito e continuano a subire un decisivo calo. In calo i ricorsi per l'ammissione al concordato preventivo anche al Tribunale di Treviso.

Presso il Tribunale di Verona, quanto alle procedure negoziali delle imprese maggiori, sono leggermente aumentate rispetto allo scorso anno le domande di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, con una lieve ripresa dei ricorsi ex art. 44 CC.II. finalizzati (nelle intenzioni del ricorrente) ad esitare in una domanda di concordato preventivo, ma rimane tuttora maggiore il numero di ricorsi diretti alla conferma di misure protettive e cautelari.

Il Tribunale di Vicenza segnala che, negli ultimi tempi, l'entrata in vigore del Codice della Crisi (15 luglio 2022) e la nuova composizione negoziata in esso contenuta hanno dato una spinta verso l'incremento delle procedure di natura negoziale rispetto a quelle di impronta giudiziale, in funzione della uscita dell'impresa dalla crisi, con risultati che, in termini di carico di lavoro, possono peraltro definirsi neutri, poiché al decremento delle procedure giudiziali pure (ex fallimento, ora liquidazione giudiziale) ha corrisposto un incremento quasi uguale di procedure negoziali (i.e. concordati, accordi di ristrutturazione, composizioni negoziate), che comunque richiedono un'attività giudiziale più o meno intensa di contorno. Insomma, il mutamento ed ampliamento degli strumenti di risoluzione

della crisi di impresa non ha ancora avuto l'effetto di eliminare l'intervento giudiziale nella soluzione della medesima crisi di impresa. Va, peraltro, rilevato che sta aumentando la sensibilità degli imprenditori del territorio verso le diverse possibilità offerte dai nuovi strumenti di composizione della crisi, che hanno come presupposto l'emersione tempestiva della crisi, la qual cosa favorirà, nel medio e lungo periodo, una progressiva degiurisdizionalizzazione della crisi d'impresa, determinando perciò un minor impatto nei confronti del tribunale.

Tra le modifiche introdotte alle disposizioni sul procedimento esecutivo, oltre alle innovazioni finalizzate a rendere tali procedure improntate a una maggiore digitalizzazione (artt. 475, 480 e 492 c.p.c.), vanno segnalate le disposizioni relative all'introduzione di una ulteriore causa di decadenza dall'aggiudicazione prevista dall'art. 587 c.p.c. e individuata nell'omessa dichiarazione prescritta dall'articolo 22 del d.lgs. 231/2007 (dichiarazione antiriciclaggio), nonché l'eliminazione dell'obbligo di notifica al debitore dell'avviso di iscrizione a ruolo (art. 543 c.p.c.) e la previsione dell'obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo del pignoramento entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del medesimo.

Il Tribunale di Padova sottolinea che la modifica introdotta dalla riforma Cartabia all'art. 492 bis c.p.c., unitamente all'inizio dell'esecuzione presso terzi con ricorso al G.E., ha comportato la necessità di provvedere alla fissazione dell'udienza ai fini dell'assegnazione, con conseguente aggravio del carico di lavoro per il giudice rispetto all'alternativa dell'introduzione della procedura con atto di citazione. Inoltre, va segnalata la difficoltà interpretativa se non proprio il vuoto normativo in punto liquidazione del compenso dovuto all'ufficiale giudiziario nel caso in cui il creditore, effettuate le ricerche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c., iscriva a ruolo la controversia con atto di citazione.

Il Tribunale di Rovigo segnala che la modifica dell'art. 587 c.p.c. non abbia per ora determinato alcun particolare effetto, in quanto non sono state sinora dichiarate decadenze dell'aggiudicatario per il mancato deposito della dichiarazione di cui all'art. 585 c.p.c. La modifica dell'art. 557 c.p.c. ha invece fatto sorgere la necessità di chiarire, in alcuni casi, che il mancato deposito della nota di trascrizione nel termine perentorio di 15 giorni si riferisce al caso, pressoché di scuola, della trascrizione del pignoramento eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario che notifica l'atto di pignoramento, non anche alla fattispecie in cui la trascrizione del pignoramento è eseguita dal creditore procedente. Infine, il d.lgs. 164/2024 ha opportunamente dimidiato i termini per la costituzione in giudizio nelle opposizioni esecutive, con l'evidente finalità di rendere più celeri tali procedimenti. Tuttavia, la modifica è troppo recente perché se ne possano apprezzare gli effetti acceleratori.

Il Tribunale di Treviso fa presente che nelle ordinanze di vendita i GE hanno previsto, in applicazione delle norme della riforma che impongono tempi ristretti e definiti, un termine finale per il completamento delle operazioni delegate e lo svolgimento di almeno tre esperimenti di vendita entro un anno dall'emissione dell'ordinanza. Queste misure dovrebbero ridurre i tempi di definizione. Fattore di rallentamento è, invece, l'aggravio procedurale per i fascicoli con crediti di professionisti verso consumatori con titolo costituito da decreto ingiuntivo (sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 delle Sezioni Unite della Cassazione). Quando il decreto ingiuntivo non contiene una disamina della questione dell'eventuale presenza di clausole abusive, spetta al giudice dell'esecuzione controllare se ci sono clausole vessatorie che hanno effetto sull'esistenza o l'entità del credito a prescindere dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Venezia rappresenta che continua il notevole sforzo organizzativo per la gestione della riforma del processo esecutivo, predisponendo una nuova e aggiornata ordinanza di delega di vendita, pubblicando sul sito del Tribunale di Venezia i modelli prescritti dalla normativa riformata e quelli necessari, ad esempio, a seguito della introduzione dell'obbligo del rilascio della dichiarazione antiriciclaggio nonché adottando puntuali circolari in materia di custodia, sulle nuove modalità di deposito del decreto di trasferimento ai fini della sua emissione in forma telematica da parte del GE e del giudice della causa di divisione e, per il settore esecuzioni mobiliari, una circolare relativa ai controlli necessari in caso il titolo azionato fosse costituito da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del consumatore. Ad oggi, la gestione delle esecuzioni mobiliari e immobiliari può dirsi più che efficiente grazie agli adempimenti organizzativi di cui sopra.

Al Tribunale di Verona l'abbreviazione del termine previsto per il deposito della documentazione ipocatastale continua, infine, a dar luogo ad un aumento delle richieste di proroga, per l'oggettiva difficoltà del rispetto dei termini abbreviati.

Con riferimento ai procedimenti esecutivi, vi è una tendenza generale nel distretto ad una significativa riduzione delle sopravvenienze delle esecuzioni immobiliari.

Quanto all'esecuzioni mobiliari vi è un aumento consistente di sopravvenienze nei Tribunali di Padova e Treviso e meno consistente al Tribunale di Rovigo, mentre sono in calo negli altri Tribunali. Di seguito si riporta la tabella relativa al movimento dei procedimenti del registro SIECIC presso i Tribunali ordinari del Distretto – ultimi due A.G.

Circondario di	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale		
	Sopr.	Def.	Pend.	Sopr.	Def.	Pend.	Sopr.	Def.	Pend.
Belluno	585	666	495	608	626	563	-4%	6%	-12%

Circondario di	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale		
	Sopr.	Def.	Pend.	Sopr.	Def.	Pend.	Sopr.	Def.	Pend.
Esecuzioni immobiliari	83	113	240	112	171	264	-26%	-34%	-9%
Esecuzioni mobiliari	463	514	122	467	424	171	-1%	21%	-29%
Procedure concorsuali*	39	39	133	29	31	128	34%	26%	4%
Padova	3.793	4073	3001	3571	3976	3162	6%	2%	-5%
Esecuzioni immobiliari	396	643	898	454	776	1096	-13%	-17%	-18%
Esecuzioni mobiliari	2.746	2766	875	2533	2561	842	8%	8%	4%
Procedure concorsuali*	651	664	1228	584	639	1224	11%	4%	0%
Rovigo	1.517	1673	1110	1488	1749	1234	2%	-4%	-10%
Esecuzioni immobiliari	220	326	360	282	419	455	-22%	-22%	-21%
Esecuzioni mobiliari	1.057	1111	407	1036	1145	446	2%	-3%	-9%
Procedure concorsuali*	240	236	343	170	185	333	41%	28%	3%
Treviso	4.285	4484	3882	3998	3905	4022	7%	15%	-3%
Esecuzioni immobiliari	480	823	1307	536	954	1635	-10%	-14%	-20%
Esecuzioni mobiliari	3.233	3157	1486	2912	2456	1383	11%	29%	7%
Procedure concorsuali*	572	504	1089	550	495	1004	4%	2%	8%
Venezia	3.358	3486	2770	3203	3092	2769	5%	13%	0%
Esecuzioni immobiliari	324	611	707	355	552	906	-9%	11%	-22%

Circondario di	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale		
	Sopr.	Def.	Pend.	Sopr.	Def.	Pend.	Sopr.	Def.	Pend.
Esecuzioni mobiliari	2.511	2380	1117	2420	2092	955	4%	14%	17%
Procedure concorsuali*	523	495	946	428	448	908	22%	10%	4%
Verona	4.157	4432	2981	4426	4453	3159	-6%	0%	-6%
Esecuzioni immobiliari	343	526	589	410	620	758	-16%	-15%	-22%
Esecuzioni mobiliari	3.154	3220	1144	3334	3203	1148	-5%	1%	0%
Procedure concorsuali*	660	686	1248	682	630	1253	-3%	9%	0%
Vicenza	3.602	3504	2849	3656	3456	2929	-1%	1%	-3%
Esecuzioni immobiliari	472	419	1111	535	444	1288	-12%	-6%	-14%
Esecuzioni mobiliari	2.416	2494	576	2456	2397	635	-2%	4%	-9%
Procedure concorsuali*	714	591	1162	665	615	1006	7%	-4%	16%
Distretto	21.297	22318	17088	20950	21257	17838	2%	5%	-4%
Esecuzioni immobiliari	2.318	3461	5212	2684	3936	6402	-14%	-12%	-19%
Esecuzioni mobiliari	15.580	15642	5727	15158	14278	5580	3%	10%	3%
Procedure concorsuali*	3.399	3215	6149	3108	3043	5856	9%	6%	5%

(*) Somma di: Fallimenti, Altre procedure concorsuali, Fase dichiarativa - Liquidazione giudiziale, Fase dichiarativa - Procedure di CCS, Fase dichiarativa - Altre procedure concorsuali, Fase esecutiva - Liquidazione giudiziale, Fase esecutiva - Procedure di CCS, Fase esecutiva - Altre procedure concorsuali

c) *Rapporti Bancari*;

Corte d'Appello

Come per il precedente AG, non si registra un particolare beneficio acceleratorio derivante dalla previsione della figura del consigliere istruttore della riforma Cartabia posto che, pur trattandosi di una tipologia di cause che spesso comporta una fase istruttoria mediante consulenza tecnica, era delegato il relatore per l'incombente anche nella disciplina previgente.

Di regola, il conferimento dell'incarico avviene in via telematica, ex art. 193 cpc.

In generale, l'udienza è efficacemente sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 *ter* cpc, in considerazione della natura tecnica delle argomentazioni difensive e, per la stessa ragione, la discussione orale ex art. 281 *quinquies* cpc, applicabile in appello in forza della norma di cui all'art. 359 cpc, non è una formula adottata spesso in questa materia, tranne che in seguito all'espletamento della c.t.u. allorquando i temi sono ormai delineati e approfonditi in esito all'accertamento tecnico officioso.

Del resto, lo strumento di cui all'art. 281 *sexies* cpc, richiamato dall'art. 350 *bis* cpc, pur riferendosi alle ipotesi di inammissibilità o di manifesta infondatezza dell'appello nonché di ridotta complessità o di urgenza della causa, risponde all'esigenza di concludere rapidamente il processo una volta depositata la consulenza tecnica, garantendo il diritto della difesa mediante la prevista assegnazione di un termine per note conclusive, secondo quanto introdotto con la recente riforma.

Esaminando i **flussi** si evince che nella materia del contenzioso bancario nell'AG 2024/2025 vi è stata una riduzione delle sopravvenienze rispetto al precedente AG, con un consistente aumento delle definizioni e una consistente riduzione delle pendenze.

AG 2023/2024 n. 25 sopravvenuti; 36 definiti; 49 pendenti finali

AG 2024/2025 n. 18 sopravvenuti (- 28%); 48 definiti; 23 pendenti finali

Tribunali del Distretto

Nel distretto si rileva una crescita delle sopravvenienze in materia bancaria (cause ordinarie e ricorsi per decreto ingiuntivo) ai Tribunali di Padova, Rovigo, Venezia (lieve aumento), Treviso (addirittura con un aumento del 96%), Verona (lieve aumento, quando invece a partire dal 2017 si era registrato una notevole calo delle nuove iscrizioni a ruolo a seguito del trasferimento della sede del principale Istituto bancario del circondario del Tribunale per effetto della fusione con altro Istituto, al punto che le cause in materia bancaria in carico alla III Sezione Civile alla quale è tabellarmente devoluto tale contenzioso, che fino a qualche anno fa ne rappresentavano una delle materie qualificanti e più trattate, sono attualmente stimabili in appena il 10% circa delle pendenze complessive della Sezione), verosimilmente quale effetto della pronuncia della Suprema Corte n. 9479/2023, con la quale è stato

recepito l'orientamento impostosi a livello comunitario con riferimento alla tutela del consumatore, sembra aver determinato nell'ultimo anno un incremento del contenzioso in tale settore, data la necessità per il soggetto qualificato consumatore di impugnare il provvedimento monitorio, per far valere la nullità di clausole contrattuali, qualora la prima sommaria disamina del giudice del monitorio abbia sortito esito negativo. Il Tribunale di Padova ritiene che l'entrata in vigore della riforma Cartabia abbia inciso, riducendole, le sopravvenienze anche in materia bancaria per effetto dell'aumento della competenza del Giudice di Pace alle cause di valore fino ad €10.000,00, sia per i ricorsi per decreto ingiuntivo, sia per le relative opposizioni e comunque per cause ordinarie relative a beni mobili di valore fino ad €10.000,00. Esiguo rimane il numero di procedimenti in materia bancari al Tribunale di Treviso e non sono state segnalate criticità al Tribunale di Vicenza.

Viene segnalata (Tribunale di Treviso) la significativa portata della pronuncia Cass. n. 9479/2023, che impone, per il giudice del monitorio, un indiscusso maggior impegno e studio nella fase di emissione del decreto ingiunto, circostanza che ha giustificato, sempre nell'ottica delle buone prassi, la redazione di un *“Vademecum ad uso interno in merito al rilievo delle clausole abusive in sede di emissione di decreti ingiuntivi nei confronti di consumatori”*, a cura della III^a Sezione civile, di concerto con il magistrato coordinatore. La sentenza, quindi, ha avuto un significativo impatto sia nei procedimenti di ingiunzione, in quanto impone al giudice del monitorio un controllo non sempre semplice, connotato il più delle volte da una integrazione dell'attività istruttoria ex art.640 cpc., sia nelle esecuzioni in quanto il giudice dell'opposizione all'esito del controllo effettuato dovrà avvisare le parti, informando il debitore esecutato che potrà proporre un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo entro 40 giorni, per fare accertare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto.

d) Immigrazione/Protezione internazionale;

Corte d'Appello

La Terza sezione civile ha già definito a luglio 2020 tutti i procedimenti in materia di protezione internazionale. Gli appelli in materia di permesso di soggiorno hanno modesta incidenza sui carichi di lavoro.

La Corte di appello ha acquisito due nuove competenze ai sensi del DL n. 145/2024 convertito con modificazioni nella L. n. 187/2024.

Per quanto attiene i reclami ex art. 35 bis, comma 4 bis D.Lgs. 25/2008, che devono essere decisi entro 10 giorni dal deposito, gli stessi sono trattati dalla terza sezione e allo stato il numero di reclami presentato è contenuto (in tutto da gennaio a giugno 2025 sono stati 4).

Per quanto riguarda le convalide e le proroghe dei trattenimenti, che devono essere decise entro 48 ore, è stato previsto tabellarmente il turno settimanale del presidente della Terza sezione civile e dei consiglieri di tutte le Sezioni civili. Il coordinamento compete al presidente della Terza sezione civile. La riforma, in considerazione delle modalità organizzative adottate, ha inciso in maniera limitata sul lavoro dei singoli magistrati del settore civile, atteso che vi sono in media due convalide alla settimana (49 iscritti al 30 giugno 2025).

Tribunale di Venezia

(non essendo gli altri Tribunali competenti per la materia)

Sezione specializzata immigrazione e protezione internazionale

La modifica del criterio di attribuzione della competenza territoriale in ordine alle cause in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani residenti all'estero, ad opera dell'art. 1, comma 36°, L. 26 novembre 2021 n. 206, entrato in vigore il 22 giugno 2022 - che ha attribuito rilievo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani - ha comportato effetti straordinariamente negativi per il Tribunale di Venezia.

In correlazione con l'importante flusso migratorio per il Sud America che ha interessato la regione del Veneto nella seconda metà dell'ottocento, dalla modifica del criterio della competenza territoriale è conseguito un aumento abnorme delle iscrizioni e delle pendenze dei procedimenti in materia promossi da discendenti di cittadini italiani residenti in stati del Sud America (in particolare in Brasile), sconvolgendo totalmente sia le pendenze della Sezione Specializzata, che erano state in precedenza notevolmente ridotte grazie al lavoro notevolissimo dei magistrati assegnati, sia l'intero contenzioso civile ordinario del Tribunale, in cui ambito tali procedimenti rappresentano un carico assolutamente preponderante.

Le straordinarie pendenze in materia di cittadinanza ammontano a n. 30.728 al 30.6.2025 con un'incidenza complessiva del 78,90 % sulle pendenze della Sezione (n. 30.728 pendenze in materia di cittadinanza su 38.948 pendenze complessive della Sezione), e sono superiori alle pendenze residue del contenzioso civile del Tribunale.

Le pendenze in materia di cittadinanza al 30.06.2025 sono, infatti, pari al 65,85 % dell'intero contenzioso civile del Tribunale (30.728 procedimenti in materia di cittadinanza su 46.663 pendenze complessive del Tribunale settore civile).

Dai dati statistici relativi a tutte le 26 sezioni specializzate in materia di protezione internazionale e immigrazione del territorio nazionale risulta che le pendenze del Tribunale di Venezia in materia di cittadinanza alla data del 30.6.2025 sono pari a circa il 44% delle pendenze nazionali (pendenze in tutta Italia al 30.6.2025 n. 70.446, pendenze del Tribunale di Venezia n. 30.728).

Le pendenze nella stessa materia dei Tribunali metropolitani come Milano, Roma e Napoli non sono neppure comparabili con quelle veneziane (rispettivamente, le pendenze al 30.6.2025 presso i tre predetti Tribunali sono pari a 2.209, 1.699, 2.311); il Tribunale di Brescia, che si colloca al secondo posto per numero di pendenze in materia di cittadinanza a livello nazionale, ha 5907 pendenze al 30.6.2025 e il Tribunale di Catanzaro, che si colloca al terzo posto, ha 3855 pendenze.

I Tribunali di Torino e di Bologna hanno rispettivamente n. 2155 e n. 3365 pendenze alla data del 30.6.2025.

Risulta evidente dai dati innanzi riportati che il Tribunale di Venezia rappresenti un caso unico a livello nazionale, per l'abnormità delle pendenze non comparabili rispetto a quelle delle altre Sezioni specializzate del resto di Italia, pur avendo un numero di risorse certamente inferiore rispetto a quelle dei grandi tribunali metropolitani.

Con l'art.13, comma 1-sexies del testo unico delle spese di giustizia, introdotto dalla legge di bilancio 2025, n. 207/2024, è stato aumentato il contributo unificato dovuto per le cause in materia di cittadinanza, e con Circolare del Ministero della Giustizia del 16 gennaio 2025 è stato chiarito che il contributo va versato da ciascun ricorrente anche nel caso in cui il giudizio sia promosso da più persone con un unico ricorso introduttivo; con Legge n. 74 del 23 maggio 2025, che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025, è stata modificata la disciplina dei requisiti per ottenere la cittadinanza, con l'introduzione del principio del "legame effettivo" con il territorio italiano per i discendenti di italiani nati all'estero e la limitazione della trasmissione automatica della cittadinanza per *ius sanguinis* alla seconda generazione.

Nonostante i due interventi normativi, la diminuzione delle sopravvenienze è stata lieve; le nuove iscrizioni nel 2025 fino alla data del 22.9.2025 ammontano a n. 10.660, e sono pari a quelle dell'intero anno 2023 (n. 10611 da gennaio 2023 a dicembre 2023, mentre nell'anno 2024 sono state ben 16.608). Attualmente, pertanto, i quattro quinti delle sopravvenienze ed i quattro quinti delle pendenze di tutto il contenzioso ordinario del Tribunale di Venezia riguardano le materie di competenza della Sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale

È evidente che le pendenze in materia di cittadinanza alterano profondamente tutte le statistiche del settore civile contenzioso del Tribunale di Venezia: l'aumento delle pendenze finali al 30.6.2025 (46.663) rispetto alle sopravvenienze alla stessa data (34.545), è, infatti, dovuto esclusivamente a tale straordinario ed incontrollabile incremento delle cause in materia di cittadinanza.

Se si scorporano i procedimenti sopravvenuti in materia di cittadinanza sino al 30.06.2025 (18.671) dai sopravvenuti complessivi del contenzioso ordinario (34.545) e i definiti in materia di cittadinanza alla medesima data (3.895), dai definiti complessivi del contenzioso ordinario (17.119), si perviene

al risultato di 15.874 procedimenti di contenzioso sopravvenuti (rispetto ai 6.150 dell'anno giudiziario precedente) e di 13.224 definiti nel medesimo periodo, con un indice di ricambio senz'altro virtuoso.

La modifica legislativa del 2022 ha comportato dunque uno stravolgimento dei dati di produzione del Tribunale civile, che rischia di incidere anche sul raggiungimento degli obiettivi PNRR, e che richiederebbe, a fronte di tale eccezionale aumento delle iscrizioni, un altrettanto straordinario incremento delle risorse, allo stato, invece, ridotte.

Con riferimento alle riforme suscettibili di incidere nel settore strettamente proprio della protezione internazionale, va segnalato che l'indice di accoglimento dei ricorsi ex art. 35 D. L.vo n. 25/2008, che era notevolmente aumentato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 del d.l. n. 130/2020, il quale, a far data dal 22.10.2020, ha sostanzialmente ampliato i casi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, è suscettibile di essere nuovamente ridotto a causa degli effetti del D.L. 10 marzo 2023 n. 20 (c.d. Decreto Cutro), convertito dalla L. 5 maggio 2023 n. 50, che ha modificato i presupposti della protezione speciale.

A questo riguardo va segnalato che, proprio al fine di chiarire l'ambito applicativo della cd. protezione speciale la Sezione specializzata del Tribunale ha sollevato per due volte nel corso del 2025 una questione pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. relativamente all'interpretazione dell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998 come modificato dal d.l. 20/2023.

Dopo un primo provvedimento di inammissibilità, la questione è stata riproposta e dichiarata ammissibile con decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione del 24.6.2025; il rinvio è stato assegnato per la decisione alla Prima sezione civile della Corte, ma non risulta ancora deciso.

Va, ancora, segnalato che l'aumento della lista dei c.d. paesi sicuri, con la conseguente adozione da parte delle Commissioni Territoriali delle c.d. procedure accelerate ai fini della dichiarazione della manifesta infondatezza, ha comportato l'aumento in maniera esponenziale, nelle procedure di cui all'art. 35 D. L.vo n. 28/2008, dei sub-procedimenti iscritti sulle richieste di sospensione dei provvedimenti delle Commissioni Territoriali, non soggetti più alla sospensione automatica di cui all'art. 35 bis D. L.vo n. 28/2008, pur tenendo conto degli effetti derivanti dalla pronuncia delle SS.UU. n. 11399/2024 sugli effetti del mancato rispetto dei termini nelle procedure accelerate.

La Sezione specializzata fa inoltre, applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza dell'1.8.2025 nelle cause C 758/24 e C 759/24, sul potere-dovere del giudice di sindacare la qualificazione di sicurezza del Paese d'origine operata dal Legislatore.

Nell'organizzazione della Sezione ha un ruolo di rilievo l'Ufficio per il Processo, già rimodulato e potenziato con provvedimento del 30.09.2019, al quale sono stati assegnati giudici professionali e

onorari, tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013 (attualmente non presenti), personale di cancelleria, nonché, a partire dal 22.2.2022 n. 5 addetti all'Ufficio per il Processo, aumentati di ulteriori 3 a partire dal 23.06.2022, di un'altra unità a partire dal 18.06.2023, e di ulteriori 6 unità con ordini di servizio in data 21 e 28 giugno 2024.

Molto positiva è stata l'immissione in tale Ufficio di Ricercatori provenienti dall'EASO, ora EUAA – dapprima in numero di 3 e successivamente ridotti a 2 e, da ultimo, a 1 – che hanno collaborato efficacemente alla redazione ed all'aggiornamento delle C.O.I. (Country of Origin Information), riguardanti i paesi di provenienza dei richiedenti asilo, nonché allo studio dei temi specifici concernenti i singoli paesi (informazioni dettagliate e aggiornate sulle condizioni politiche, sociali, economiche e culturali, riguardanti il sistema giudiziario, il sistema carcerario, l'operatività di ipotesi di tratta ai fini della prostituzione e le modalità con cui si estrinsecano, il ruolo delle sette segrete, etc.). Tali risultati sono stati riversati in una banca dati comune accessibile ai magistrati ordinari e onorari e agli addetti all'Ufficio per il Processo, di continuo implementata ed aggiornata.

e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

Corte d'Appello

L'analisi dell'impatto delle singole disposizioni del decreto legislativo n.149 del 2022 sul contenzioso della Sezione Lavoro della Corte evidenzia quanto segue.

a) L'art. 283 cpc, che la riforma del processo civile modifica quanto ai presupposti del “periculum in mora” e del “fumus boni iuris”, da valutare ora disgiuntamente, e quanto alle modalità di proposizione dell'istanza, è applicabile nel rito del lavoro solo nei casi di credito vantato dal datore di lavoro ex art. 431 comma 5 cpc ovvero negli altri casi in cui creditore non sia il lavoratore (contenzioso previdenziale o affine). Le istanze di sospensiva sono complessivamente in numero limitato e non si è registrato un aumento successivamente alla riforma. Veramente esiguo, sia *ante* che *post*-riforma, è il numero delle inibitorie riproposte nel medesimo giudizio. Deve ritenersi pertanto che non vi sia alcun effetto rilevante, né positivo, né negativo, scaturente dalla modifica dell'art. 283 cpc, applicabile solo in alcuni casi al giudizio lavoristico.

b) Il novellato art.434 c.p.c. ha recepito un principio in realtà già affermato dalla giurisprudenza in tema di sanzione processuale di inammissibilità del ricorso in appello. Si tratta di una previsione che nulla innova in rapporto all'ordinaria valutazione già compiuta nella prassi in sede di vaglio preliminare del gravame. Va solo aggiunto che la previsione viene letta ed applicata sulla scorta della giurisprudenza di legittimità e locale di merito, che sino ad ora si è espressa in termini “conservativi” dell'atto difensivo. Statisticamente i rilievi di inammissibilità erano e sono rimasti assolutamente

sporadici in appello. Anche l'introduzione del *principio di chiarezza e sinteticità* nel novero dei requisiti dei motivi d'appello da un lato non ha sostanzialmente modificato lo schema degli atti difensivi, spesso sovrabbondanti, dall'altro non è stato valutato con estremo rigore dalla Sezione, che ha ritenuto che l'unico requisito che possa effettivamente portare ad una valutazione di inammissibilità sia quello della "specificità" del motivo.

c) Assolutamente eccezionale è anche il ricorso all'art. 436 bis cpc, che in linea con le modifiche apportate al rito ordinario, nei casi di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, prevede la pronuncia congiunta del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica. Allo stato si tratta di norma di scarsa applicazione, che comunque non consente un'effettiva accelerazione del procedimento. Devono infatti considerarsi *in primis* le particolari modalità di introduzione del giudizio, con fissazione dell'udienza da parte del Presidente. Benché venga effettuata un'attività preliminare di "spoglio" con individuazione delle cause più complesse, è evidente che la compiuta valutazione dell'inammissibilità o della manifesta infondatezza dell'appello debba essere riservata al momento della trattazione del singolo affare, per cui non sembra che l'adozione di questo procedimento possa costituire una misura adeguata a ridurre i tempi del processo. Quanto poi alla "motivazione sintetica", letta in udienza, la Sezione nelle ipotesi di accoglimento delle eccezioni preliminari, comunque, in conformità al costante invito alla sintesi del legislatore, contiene adeguatamente la motivazione. Anche sotto tale profilo l'art. 436 bis cpc non fornisce alcun elemento aggiuntivo effettivamente deflattivo del ruolo ovvero per ridurre i tempi del singolo processo.

d) Va segnalata, poi, la previsione dell'art. 438 c.p.c. con la quale il termine di deposito della sentenza (60 giorni) è omologato a quella del rito civile ordinario. Si tratta di termine che consente al giudice di dare alla motivazione la necessaria cura senza essere "costretto" nel termine di 15 giorni, previsto nella disciplina previgente anteriore, la cui inosservanza poteva determinare anche ricadute sul piano disciplinare in caso di inosservanza del termine triplicato.

e) Le modifiche più rilevanti del D. Lgs. n. 149 attengono alla disciplina dei licenziamenti.

Dando attuazione alla delega di cui all'art. 1, co 11, della L. n. 206/2021, il D. Lgs. n. 149/2022 addiviene all'auspicata abrogazione del c.d. rito Fornero. La scelta legislativa, a più riprese sollecitata da dottrina e giurisprudenza, è senz'altro da approvare, ancorché allo stato il cd. rito Fornero sia stato mantenuto in via residuale per i procedimenti pendenti al 28.2.2023.

Al di fuori di questi casi, peraltro in numero assolutamente esiguo, le cause di licenziamento in tutela cd. reale devono essere fissate in via prioritaria. Pur in assenza di una norma vincolante in ordine ai tempi di fissazione della discussione in appello, introdotta espressamente solo per il primo grado, l'esigenza di celerità in questa tipologia di vertenze è comunque centrale nella disciplina legislativa,

laddove si precisa che “i giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione.” (art. 441 bis cpc, u.c.). La “corsia preferenziale” da attribuirsi alle cause di licenziamento in caso di tutela reale, e tanto sia nei casi di accoglimento dell’invocata “reintegra”, sia in quelli di diniego, ha determinato e continua a determinare un forte impatto sull’organizzazione dei singoli ruoli d’udienza, già sofferenti a causa delle note pregresse scoperture della Sezione. Si tratta di una quota di contenzioso assolutamente non prevedibile, che implica spesso lo spostamento di cause già fissate, con rinvio di quelle eccedenti la previsione tabellare. Per evitare il “sovraccarico” delle udienze, già da un anno è in corso un complesso riassetto del ruolo della sezione, attività che implica per ogni udienza una ricollocazione delle cause eccedenti il numero di cause coerente con la previsione tabellare (5 cause per giudice in assenza di sgravi) e l’individuazione di alcune udienze “libere” ove rinviare le cause più urgenti. Rispetto a tale riassetto la sopravvenienza di cause ex artt.441 bis e ss. c.p.c. determina un nuovo squilibrio che deve essere adeguatamente gestito.

A margine alcune ulteriori osservazioni. Il legislatore ha ritenuto urgenti *ex se*, con necessità di trattazione prioritaria, tutte le cause con domanda di reintegra, laddove l’esperienza giurisdizionale insegna che, pur a fronte della domanda di reintegra, la tutela effettivamente applicabile è il più delle volte di carattere risarcitorio. In particolare, risulta incentivare il ricorso alla tutela reale la previsione dell’art. 441 quater cpc sui licenziamenti discriminatori, con estensione della previsione della reintegra alle imprese prive di requisito dimensionale: nella maggioranza dei casi la domanda iniziale è poi ricondotta nell’ambito risarcitorio, creando però, in maniera del tutto ingiustificata, una corsia preferenziale, a scapito di altre cause che potrebbero presentare effettive ragioni d’urgenza.

In sostanza, la scelta legislativa di imporre la trattazione prioritaria dei licenziamenti con domanda di reintegra non è del tutto condivisibile, laddove parrebbe più congruo affidare al Presidente di sezione, in sede di fissazione delle singole cause, la valutazione se e in quali termini trattare con priorità alcune vertenze.

f) Quanto all’applicazione dell’art. 127 ter cpc. La sezione lavoro della Corte ha utilizzato in pochissimi casi la trattazione scritta e quasi esclusivamente quando la parte appellante ha preventivamente dichiarato di voler rinunciare all’appello. In tali ipotesi, proprio al fine di evitare al procuratore di comparire in udienza per effettuare solo la dichiarazione di rinuncia, l’udienza viene sostituita dal deposito di note scritte.

Viceversa, normalmente tutte le cause, sia in materia di lavoro, sia in materia di previdenza, vengono trattate oralmente. Si segnala che l’applicabilità della trattazione cartolare al rito del lavoro è stata lungamente discussa e recentemente le S.U. si sono espresse affermandone la compatibilità, pur con

alcune limitazioni (v. Cass. 30.6.2025 n. 17603). In ogni caso la sezione ha appurato che solo la trattazione orale assicura pienamente il confronto diretto tra le parti, agevolando sia la comprensione di eventuali questioni dubbie, sia il tentativo di conciliazione, fondamentale anche in grado di appello.

g) Quanto all'applicazione del 127 bis cpc. Non sono stati sino ad oggi utilizzati collegamenti audiovisivi da remoto, non disponendosi né di aule d'udienza adeguatamente attrezzate (ad es. con maxischermi), né di idonei strumenti informatici (quali la consolle del Cancelliere).

Quanto ai **flussi** nella materia Lavoro e previdenza nell'AG 2024/2025 vi è stata una rilevante diminuzione delle sopravvenienze rispetto al precedente AG, con un aumento delle definizioni e una assai consistente riduzione delle pendenze

AG 2023/2024 n. 694 sopravvenuti; 1116 definiti; 1935 pendenti finali

AG 2024/2025 n. 611 sopravvenuti (- 12%); 1183 definiti; 1495 pendenti finali

Tribunali del Distretto

La riforma Cartabia è intervenuta sostanzialmente sulla disciplina delle controversie in materia di licenziamenti introducendo nel libro secondo del Codice di procedura civile il Capo 1-bis (artt. 441 bis, 441 ter e 441 quater). L'abrogazione delle due fasi del procedimento di cui alla c.d. Legge Fornero ha consentito una riduzione dei tempi del giudizio. Nel distretto viene data priorità assoluta alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro lasciando in agenda appositi spazi al fine della trattazione di tali controversie.

Vi è da rilevare che, ai fini della riduzione del *disposition time*, il d.l. 117/2025, convertito con modificazioni dalla L. 148/2025, incide sul quarto comma dell'art. 445 *bis* c.p.c., introducendo il termine *ex lege* di 30 giorni per contestare la relazione depositata dal C.t.u. e la sospensione automatica del procedimento sino alla scadenza del termine di 30 giorni con la ripresa automatica del processo, senza necessità di un'istanza di riassunzione delle parti. Non vi sono, tuttavia, evidenze statistiche dell'impatto che tale sospensione avrà sull'indicatore della durata media prospettica di tali procedimenti.

Si registra in generale in tutti i tribunali del distretto un aumento delle sopravvenienze delle controversie in materia di lavoro. Sicuramente su tale aumento ha inciso l'anomala iscrizione di ricorsi nei confronti del Ministero dell'Istruzione che perdura anche nell'anno di riferimento e che richiederebbe un intervento risolutivo in sede legislativa (*carta elettronica* per l'aggiornamento del docente, monetizzazione delle ferie dei docenti precari; riconoscimenti ai "precari" del c.d. "bonus docenti").

Le sopravvenienze in materia di previdenza sono in calo (leggero per Padova, Treviso, discreto per Rovigo), salvo per Belluno che sono in aumento.

Le pendenze sono state comunque ridotte a Padova, Verona e Rovigo.

Il Tribunale di Venezia evidenzia che, quanto all'istituto della negoziazione assistita (entrata in vigore il 28 febbraio 2023), non vi sono dati statistici certi sugli effetti deflattivi della riforma: a più di un anno dalla sua entrata in vigore non è percepibile una significativa diminuzione del contenzioso, attribuibile con probabile certezza all'attività conciliativa. D'altronde l'esperienza giurisdizionale insegna che in realtà il primo momento utile, in cui le parti iniziano seriamente a prendere in considerazione un'ipotesi transattiva, è solo l'udienza, in cui nell'interlocuzione con il giudice prendono effettiva coscienza anche dei limiti della propria posizione ed avviano un dialogo con la controparte.

Per altre novelle (art. 441 ter cpc in materia di licenziamento del socio di cooperativa, applicabile ai giudizi introdotti a decorre dal 28 febbraio 2023; art. 441 quater cpc Domanda di nullità del licenziamento discriminatorio, entrata in vigore in data 18 ottobre 2022, applicabile ai giudizi introdotti a decorre dal 28 febbraio 2023), le stessi si limitano a recepire quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Vengono individuate come novità di maggior rilievo le nuove modalità di trattazione dell'udienza (entrata in vigore in data 18 ottobre 2022, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi già pendenti a tale data) e si evidenzia che l'udienza in videochiamata è ampiamente utilizzata dalla sezione e fortemente richiesta dal foro, a fronte delle evidenti difficoltà logistiche nel raggiungere il Tribunale lagunare. La trattazione scritta di cui all'art. 127 ter cpc viene utilizzata solo per alcune tipologie di cause, in specie le cause previdenziali o quelle del settore scolastico, in cui la presenza in udienza della parte è del tutto inutile, e comunque esclusivamente per l'udienza di decisione, ove è necessaria la sola difesa tecnica del procuratore.

3.1.2 Il “nuovo” istituto processuale del rinvio pregiudiziale

Corte d'Appello

La Corte non si è avvalsa della facoltà di rimessione avanti la Corte di cassazione prevista dall'art. 363 bis c.p.c. La prima sezione civile ha disposto in un'unica occasione il rinvio avanti la Corte di cassazione previsto dall'art. 363 bis c.p.c. in tema di fideiussione del consumatore. La quarta sezione civile ha avuto un paio di richieste, ma manifestamente infondate.

Lo strumento è valutato di grande utilità, nell'ambito di un contenzioso, quale quello lavoristico, in cui alcune questioni sono comuni all'intero territorio nazionale ed hanno un impatto in termini numerici assolutamente significativo (a titolo esemplificativo, le vertenze relative alla corresponsione

della cd. “carta docente” agli insegnanti a termine ovvero la corresponsione a questi ultimi dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute).

Tribunali del Distretto

Pur non essendovi stati nel corrente AG rinvii pregiudiziali ai sensi dell’art. 368 bis cpc, l’istituto processuale è ritenuto un’importante novità molto apprezzata da tutti i magistrati dei tribunali, quale strumento interpretativo decisivo in molti casi di controversie ricorrenti ove si pongono questioni di diritto a volte molto complesse sulle quali la Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata. L’istituto si sta rivelando efficace, soprattutto in ragione della rapidità con la quale la Corte di cassazione dirime le questioni interpretative sottoposte dai giudici di merito e l’adeguamento dei giudici di primo grado alla decisione della Cassazione consente di prevenire le impugnazioni e quindi si riflette positivamente anche sul contenzioso di secondo grado e legittimità. Di estrema utilità deflattiva si sono rivelate, ad esempio, le pronunce delle Sezioni Unite relative all’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), all’impugnabilità dei provvedimenti indifferibili (ora superata dal correttivo di ottobre 2024), sull’applicazione retroattiva della recente Tabella Unica nazionale di liquidazione del danno e all’interpretazione, nella fase esecutiva, del provvedimento di condanna al pagamento degli “interessi legali” (sentenza n. 12449 del 7.5.2024).

Per il Tribunale di Venezia sono stati particolarmente utili per la Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale le conclusioni della pronuncia delle SS.UU. n. 11399/2024 del 31.01/29.04.2024 che ha espresso il principio di diritto *“in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione”*.

E per la sezione lavoro si rappresenta che la Corte di Cassazione è già stata investita due volte da altri Tribunali della questione relativa alle condizioni della corresponsione della cd. “carta docenti” agli insegnanti assunti a termine: si tratta di un contenzioso che ha coinvolto l’intero territorio nazionale e su cui in precedenza, prima dell’entrata in vigore della Legge Cartabia, questo Tribunale si è già pronunciato. Lo strumento, che indubbiamente consente un’armonizzazione delle decisioni, non ha peraltro comportato una riduzione del contenzioso in materia. L’aumento esponenziale delle controversie relative alla corresponsione della carta docenti rivela però, come, pur a fronte delle

decisioni della S.C., le parti continuano a restare saldamente ancorate alle proprie posizioni ed in particolare l'Amministrazione scolastica persevera nel negare il diritto anche nei casi in cui lo stesso parrebbe indubbio, alimentando in tal modo il contenzioso.

3.1.3 Valutazione sugli effetti degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione

Corte d'Appello

Solo in una sezione civile – quella che più si presta per le materie trattate (responsabilità extracontrattuale) - vi sono state definizioni alternative e, in particolare, i tentativi di conciliazione, svolti dal consigliere istruttore di regola in prima udienza, hanno relativamente spesso esito favorevole (all'incirca nella percentuale del 20% del complessivo carico sezionale). La conciliazione non viene formalizzata con apposito verbale di conciliazione, ma per scelta delle parti con rinuncia all'appello e relativa accettazione.

Per la sezione lavoro non è consentita alcuna valutazione allo stato in merito alla previsione del novellato (ex art.9 d.l.vo n.149 del 2022) art.2 ter del d.l.132 del 2014 sulla negoziazione assistita. Si tratta evidentemente di un eventuale riflesso di un effetto deflattivo del contenzioso di primo grado, che solo nel futuro potrà verificarsi in appello. Allo stato non si dispone di dati statistici utili.

Tribunali del Distretto

Per i Tribunali di Padova e Rovigo l'estensione della mediazione quale condizione di procedibilità, operata dalla riforma Cartabia (intervenuta anche sul d.lgs. 28/2010) alle controversie riguardanti i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, riguarda i procedimenti instaurati dopo il 30.6.2023, ma non è possibile misurare l'incidenza della mediazione obbligatoria preventiva per le controversie già previste dal d.lgs. 28/2010 e della negoziazione assistita. Va inoltre considerato che ove le predette controversie riguardino crediti derivanti da contratti di importo non eccedente € 50.000,00 sarebbero soggette a negoziazione assistita obbligatoria.

Per il contenzioso in materia contrattuale ed extracontrattuale l'istituto della mediazione delegata ex art. 5 *quater* d.lgs. 28/2010 non appare funzionale alla definizione stragiudiziale di controversie con mediazione preventiva obbligatoria già esperita con esito negativo.

Per giunta, tale istituto presuppone lo studio della controversia da parte del giudice, per cui pare assai più proficuo che sia quest'ultimo a formulare una proposta di conciliazione ex art. 185 *bis* c.p.c., che malgrado l'espressa previsione apportata a tale disposizione dal d.lgs. 149/2022, anche in passato è stata spesso formulata sino al momento di fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.

A tale fine la messa sul tavolo delle carte, intesa come esplicita *discovery* degli elementi di diritto e di fatto posti a fondamento della domanda e della difesa, potrebbe caratterizzarsi come un elemento che faciliti una conciliazione consapevole così come, in caso di mancato accoglimento, potrebbe costituire un efficace strumento di deflazione (nonché uno strumento dissuasivo del rifiuto della conciliazione) l'ordinanza di accoglimento della domanda ex art. 183 ter c.p.c. (*Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate*). Altro positivo riscontro alla proposta di conciliazione, è quello previsto dall'art. 185 bis c.p.c., secondo cui la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice. È indubbio che precedentemente uno degli elementi di rinuncia ad un tentativo di conciliazione forte da parte del giudice era costituito dal rischio di essere accusati di aver anticipato la decisione, con la proposta di conciliazione prevista (così il Presidente del Tribunale di Venezia).

Ottimi risultati della conciliazione ex art. 185 cpc si hanno anche al Tribunale di Verona.

Positiva è stata la modifica apportata alla predetta norma del D.Lgs. n.149/2022 che ha chiarito finalmente come tale proposta conciliativa possa essere avanzata fino al momento di fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.

Con il d.lgs. 216/2024, entrato in vigore il 25.1.2025, è stato introdotto un cd. Correttivo anche alla mediazione civile e commerciale.

I dati pervenuti dal Funzionario statistico distrettuale dimostrano la scarsissima incidenza definitiva della mediazione effettuata dall'Ordine degli Avvocati.

Buona prova di sé continua a dare l'istituto della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., procedimento previsto *ex lege* per le controversie in materia di responsabilità sanitaria ex L. 24/2017 e la cui obbligatorietà ben potrebbe essere stabilita in funzione deflattiva anche per altre controversie la cui decisione implica la risoluzione di questioni di tecniche, come quelle in materia di contratti d'opera e di appalto. La scelta operata dal legislatore della riforma di estendere la mediazione preventiva obbligatoria al contratto d'opera e non a quello d'appalto non sembra quindi ottimale, dal momento che il mediatore da solo, senza un ausilio tecnico, così come è per il giudice, non è in grado di risolvere le relative questioni, diversamente da quanto potrebbe avvenire con la nomina di un CTU imparziale nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., dando le necessarie indicazioni anche in funzione esecutiva al fine della realizzazione della tutela invocata.

Nella materia della famiglia, la formulazione di proposte conciliative *ex art. 185 bis c.p.c.* è frequentissima ed efficace, stando al rilevante numero delle cause contenziose che, dopo la prima udienza, si concludono con la formulazione di conclusioni congiunte delle parti.

Al Tribunale di Verona subito dopo l'entrata in vigore dell'art. 12 bis e ss. att. c.p.c. è stato subito costituito il Comitato per la formazione dell'elenco dei mediatori familiari presso il Tribunale, presieduto dalla Presidente della I Sezione Civile su delega del Presidente del Tribunale, ed è stato formato il relativo elenco, previa valutazione delle richieste di iscrizione. Attualmente sono iscritti otto mediatori. Nei decreti di fissazione delle udienze nelle cause di famiglia, salvo vi siano denunce per violenza domestica, è sempre contenuto l'invito ad intraprendere un percorso di mediazione, con indicazione della disponibilità in Tribunale di uno Spazio informativo sulla mediazione familiare, che è aperto dal mese di ottobre 2024 il primo ed il terzo giovedì del mese con la collaborazione delle mediatrici e dei mediatori iscritti all'albo e il cui scopo è quello di spiegare in cosa consista la mediazione familiare, le tecniche, i costi, le strutture pubbliche o i professionisti ai quali rivolgersi. I primi risultati sono incoraggianti, con un progressivo apprezzabile aumento del numero di genitori, coniugi, avvocati e altri professionisti che si rivolgono a tale Servizio. Quanto alla negoziazione assistita estesa anche alla materia giuslavoristica con l'intervento degli avvocati e anche, facoltativamente a un consulente del lavoro, con effetti di non impugnabilità *ex art. 2113 c.c.*, il medesimo tribunale riferisce di non disporre di dati "ufficiali" riguardo a tali nuovi strumenti deflattivi del contenzioso, ma secondo quanto viene riferito dagli avvocati giuslavoristi, non è ancora uno strumento utilizzato ed apprezzato nella prassi, essendo preferita la sede della conciliazione giudiziale ovvero quella dinanzi all'Ispettorato del Lavoro. Si riferisce infatti che l'intervento del giudice nella fase conciliativa, con le parti già costituite, sia spesso decisivo per la composizione della lite.

Presso il Tribunale di Belluno è in vigore dal 2011 un Protocollo sulla mediazione familiare (aggiornato nell'anno 2022), sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati, l'Azienda Sanitaria Locale e le Associazioni degli Avvocati esperti in diritto di famiglia, la cui applicazione ha dato ottimi risultati nella soluzione delle controversie familiari in cui sono presenti figli minori. Invece le controversie in materia divisoria ordinaria o ereditaria molto spesso non presentano elementi di mediabilità, per la particolare complessità della causa, la presenza di soggetti contumaci e di irregolarità urbanistiche. Il Tribunale di Treviso segnala la scarsa incidenza di tali strumenti di definizione.

Il Tribunale di Venezia rappresenta che la materia bancaria e crisi d'impresa esclude che gli strumenti in questione possano avere una reale efficacia deflattiva e che lo strumento della mediazione familiare ha avuto scarsa applicazione e, ove applicata, esito negativo.

3.2 Settore Penale

3.2.1 Valutazione generale sui recenti interventi riformatori

Corte d'Appello

La novità più rilevante è stata la piena entrata in vigore della D.lvo 10 ottobre 2022 n. 150, cd riforma Cartabia, nel processo penale di appello, in particolare del novellato art. 601 c.p.p. per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024. Allo stato, e la previsione di durata è per i prossimi tre anni, la fissazione dei processi segue un regime di “doppio binario”, con decreti di fissazione e termini di comparizione differenti, a seconda che si tratti di appello pervenuto prima o dopo la data del 30 giugno 2024. Tale contemporanea applicabilità di due riti determina un aggravio di lavoro, con complicazione delle attività di spoglio, con la necessità di riformulazione dei decreti di citazione a giudizio con una maggiore attività di cancelleria, nella formazione dei ruoli di udienza, nel controllo dei tempi procedurali previsti dalle due contemporanee normative.

La recente riforma ha modificato marginalmente la struttura dell'appello con risultati alterni ma che, almeno in una sezione, sono stati valutati complessivamente negativi. Ad esempio, la stabilizzazione del rito cartolare ha evitato alcune attività con poco significato concreto, ma ha privato il collegio giudicante del contatto diretto con le parti anche quando sarebbe opportuno; al contrario, il cosiddetto concordato è stato ingessato in termini e procedure che sembrano ignorare la realtà dell'appello penale e ne hanno ridotto l'impatto. Rispetto al periodo precedente si può dire senz'altro che il ricorso a tale istituto è diminuito.

In materia di diritto penale sostanziale, avuto riguardo ad alcune materie (ad esempio i delitti contro la P.A.), il recente intervento di abrogazione dell'art. 323 c.p., di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) della L. n. 114/2024, ha determinato la pronuncia di alcune sentenze di proscioglimento (circa una decina) ed alcune revoche di sentenze in sede di esecuzione ex art. 673 c.p.p.

Tribunali del Distretto

Nell'anno in questione risulta in generale segnalato l'impatto significativo sul lavoro di magistrati e cancellerie del settore penale che ha avuto la progressiva introduzione del processo penale telematico, attraverso lo sviluppo dell'applicativo (APP), che gestisce telematicamente i flussi di lavoro e gli interscambi informativi e documentali bidirezionali tra gli attori del procedimento (si veda paragrafo “Informatizzazione”).

Per il Tribunale di Rovigo limitato è stato l'effetto sull'attività giurisdizionale del d.lgs. n. 31/2024, cd. Correttivo Cartabia, primo intervento modificativo/integrativo del d.lgs. n. 150/2022, per il quale, rispetto ai considerevoli interventi riformatori di cui al d.lgs. 150/2022, si conferma la valutazione

complessivamente positiva; in particolare si fa riferimento: alla regola della “ragionevole previsione di condanna” quale criterio di valutazione unitario tanto dal punto di vista dell’opzione del P.M. tra esercizio dell’azione penale e richiesta di archiviazione (art. 408 comma 1 c.p.p.), quanto per il giudice in ordine alla scelta tra rinvio a giudizio e sentenza di non luogo a procedere (art. 425 comma 1 c.p.p.) e per l’analoga decisione a seguito di udienza predibattimentale (art. 554 *ter*, primo comma ultima parte, c.p.p.), di cui si continuano ad apprezzare gli effetti deflattivi; all’ampliamento del novero delle fattispecie criminose per le quali è prevista la procedibilità a querela.

La disciplina della dichiarazione di assenza, se da un lato determina un maggiore impegno del giudice nella motivazione sottesa alla declaratoria di assenza, evita di procedere nei confronti di imputati sostanzialmente irreperibili.

Il Tribunale di Padova, Sezione GIP/GUP segnala, per quanto concerne la fase cautelare, un notevole impegno per la fase cautelare relativa ai reati c.d. codice rosso. Come risulta dai dati statistici, infatti, le richieste di misure cautelari personali continuano ad avere ad oggetto in maniera predominante i reati in materia di codice rosso (60 su 73 richieste), in linea con quanto già emerso nel 2023-2024.

Anche il Tribunale di Venezia segnala il sensibile aumento delle misure cautelari personali (quasi un centinaio in più rispetto all’anno precedente), con forte incidenza dei c.d. “codici rossi”. Inoltre, le misure cautelari reali sono quasi raddoppiate.

Presso detto ufficio giudiziario, poi, ampiamente praticata è la definizione dei giudizi ex art. 420 quater c.p.p. per mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del processo. Mediante tale sentenza sono stati definiti un numero significativo di processi pendenti, naturalmente in numero inferiore agli anni precedenti, in quanto quelli pendenti da tempo sono stati subito definiti, appena entrata in vigore la normativa, con la predetta tipologia di sentenza. Va pure aggiunto sul punto non essere certo infrequenti i casi in cui gli imputati siano stati rintracciati e sia stata notificata loro la sentenza ex art. 420 quater co. 3 c.p.p., con la conseguente riapertura del processo ex art. 420 sexies c.p.p. Le rilevazioni statistiche eseguite tramite Siris registrano al 30.6.2025 n. 109 sentenze.

Il Tribunale di Treviso evidenzia, sia per la Sezione penale-dibattimento che per la Sezione GIP-GUP, che le ultime novelle, in campo sostanziale, hanno creato un aggravio nel settore, vista l’introduzione di nuove ipotesi di reato. L’abolizione del delitto di abuso d’ufficio non ha portato significative conseguenze, vista la già risalente scarsità di processi inerenti a tale fattispecie.

L’istituto dell’udienza predibattimentale, introdotto dal D.L. vo 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), non ha ancora portato significativi impatti positivi quanto a numero di definizioni dei processi trattati in tale sede e, di conseguenza, quanto a durata dei dibattimenti nei processi non definiti in udienza predibattimentale.

Al Tribunale di Verona la cd riforma Cartabia (D.L. vo 10.10.2022, n. 150) - entrata in vigore in data 30.12.2022 - ha introdotto novità normative che hanno imposto l'adozione di diverse modifiche organizzative. Si ricorda anche l'adozione del protocollo, tra Tribunale, Avvocatura e Procura, per la gestione delle udienze predibattimentali, nonché l'aggiornamento del protocollo (siglato da Tribunale, UDEPE di Verona, Ordine degli avvocati e Camera penale) per l'applicazione dell'istituto della MAP (al fine di attuare una concreta ed effettiva collaborazione tra le parti per rendere più agevole l'accesso all'istituto, potenziato nella sua operatività dalla riforma). È stato altresì siglato il 2.10.2024 il protocollo, tra Tribunale, Procura, UDEPE, Ordine degli Avvocati e Camera penale, per l'applicazione delle pene sostitutive, con l'individuazione di buone prassi e indicazioni operative atte ad agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura uniforme e condivisa. È stato nel frattempo risolto il problema della copertura assicurativa dell'LPU sostitutivo, con l'estensione del fondo INAIL anche a tali attività (v. D.L. n. 178 del 29.11.2024, conv. in L. 23.1.2025, n. 4). Si segnala altresì il protocollo relativo alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e alle istanze di liquidazione dei compensi, aggiornato a luglio 2024 con le nuove tariffe di cui al DM n. 147 del 13.8.2022.

Altra modifica rilevante, in *subiecta* materia, è stata apportata all'art. 165 co. 5 c.p., riguardante l'obbligo di subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione dell'imputato a specifici percorsi di recupero. Rispetto alla previgente formulazione della norma, oltre a ribadire in termini più stringenti ("è sempre") l'obbligatorietà dei percorsi, è stata indicata una frequenza minima di tale partecipazione (cadenza almeno bisettimanale) e si è richiesto il "superamento con esito favorevole" del percorso (laddove prima era prevista semplicemente la partecipazione a tali percorsi) affinché l'obbligo, cui è subordinata la stabilità del beneficio concesso, possa considerarsi adempiuto.

Al riguardo, va segnalato che tra il Tribunale di Verona e il Comune di Verona è stata stipulata una Convenzione per lo svolgimento di tali percorsi, nelle more della pubblicazione da parte del Ministero di apposite Linee Guida (come previsto dall'art. 18 della L. 168/2023).

Altri istituti della riforma Cartabia sono entrati in vigore solo in un secondo tempo, in particolare l'istituto della giustizia riparativa (129 bis cpp) e le disposizioni relative all'attuazione del processo penale telematico. Con riguardo alla giustizia riparativa, essa è entrata in vigore dal 30.6.2023, ma a tutt'oggi, per ciò che risulta, nel Tribunale di Verona ha trovato limitatissime applicazioni.

Le novità normative - in particolare riguardo al termine per provvedere e all'obbligo del braccialetto elettronico - non hanno avuto di per sé un particolare impatto sull'operatività della sezione GIP, se si considera che i giudici hanno sempre provveduto su tali istanze, stante l'urgenza in sé che le connota,

in termini ristrettissimi, nel giro di pochissimi giorni dalla richiesta (ben prima del termine di 20 giorni introdotto dal legislatore); mentre, quanto all'obbligo di disporre una misura aggiuntiva nel caso in cui non possa essere applicato il braccialetto, il giudice - come previsto dalla norma - dispone per i diversi casi di regola già nella stessa ordinanza applicativa.

Rilevanti modifiche sono state introdotte dalla L. 9.8.2024, n. 114 altresì riguardo alla disciplina delle misure cautelari. Col nuovo co. 1 quater dell'art. 291 cpp, è stato introdotto, a pena di nullità dell'ordinanza del GIP, l'interrogatorio preventivo per l'applicazione della misura cautelare (detentiva e non), ad eccezione dei casi in cui sussista pericolo di fuga o di inquinamento probatorio e dei casi (qualsiasi esigenza cautelare ricorra) in cui si proceda per alcuni specifici delitti (quelli di cui all'art. 407 co. 2 lett. a e di cui all'art. 362 co. 1 ter c.p. o altri gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale).

È stata introdotta altresì (con efficacia differita di due anni) l'inedita figura del GIP collegiale quale organo competente a decidere sull'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche quale aggravamento di misura meno afflittiva, e sull'applicazione di misura di sicurezza detentiva (v. art. 328 co. 1 quinquies, 299 co. 4 e 313 co. 1 cpp, come modificati dall'art. 2 della legge).

Quanto a queste ultime novità normative, si evidenzia che l'interrogatorio preventivo, come già rilevato nella relazione dell'anno precedente, ha comportato per il giudice un nuovo approccio nella gestione della richiesta di misura cautelare, dovendo egli valutare, in relazione alla misura da emettere (della quale dovranno essere intanto vagliati i presupposti per l'applicazione), il momento in cui convocare l'indagato per l'interrogatorio preventivo. Per il resto, la novità normativa non ha avuto alcun impatto negativo sull'organizzazione dell'ufficio.

Si conferma invece come possa essere dirompente, in prospettiva futura, l'introduzione della competenza del GIP collegiale per l'emissione della misura cautelare del carcere, per gli inevitabili problemi organizzativi che l'operatività di tale organo comporterà, in relazione alle incompatibilità che si creeranno nei procedimenti in cui più giudici hanno provveduto sulla misura cautelare. Nel frattempo (nonostante l'entrata in vigore della norma ormai alle porte, mancando meno di un anno), non risulta siano stati adottati provvedimenti per implementare gli organici degli uffici e sezioni GIP, onde far fronte alla problematica di cui sopra.

Il Tribunale di Vicenza afferma come dato ormai stabile l'inefficacia dell'udienza di comparizione predibattimentale, introdotta per arginare il flusso di processi verso la fase del dibattimento – funzione già propria dell'udienza preliminare – e rivelatasi sin dall'inizio inidonea allo scopo prefissato: i proscioglimenti fondati sulla prognosi negativa di condanna in giudizio rimangono, in base a un conteggio effettuato in Sezione (indispensabile, mancando di dati statistici ufficiali) pari al 6-7% del

totale, a fronte di un allungamento dei tempi medi di ogni processo non inferiore a 8-10 mesi. Si segnalano le difficoltà della sezione Dibattimento per organico e quindi di deflazione processuale non pare quindi possibile parlare, se non al limitato fine di rilevare la modesta incidenza dei proscioglimenti nel merito in sede di udienza di comparizione predibattimentale (i proscioglimenti in quella sede ammontano al 7-8% del totale dei fascicoli trattati). Le assoluzioni all'esito della fase istruttoria dibattimentale nei processi monocratici e collegiali continuano a essere ampiamente superiori alle condanne. Anche alla Sezione GIP la definizione anticipata dei procedimenti quale conseguenza delle modifiche normative del 2022 (in particolare, del mutato criterio di giudizio in udienza preliminare e dell'incentivo al rito abbreviato) è rimasta un auspicio: l'udienza preliminare continua a far defluire al dibattimento un numero di processi percentualmente molto elevato. In lieve aumento in termini assoluti i riti alternativi, che rimangono una modalità numericamente rilevante di definizione del processo in udienza preliminare.

3.2.2 Specifica attenzione ad alcuni istituti, quali:

- a) *Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliato ambito della querela, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento per condotte lato sensu riparatorie, la riduzione di pena in funzione incentivante di semplificazione processuali;*

Corte d'Appello

L'ampliato ambito di applicazione dell'istituto previsto dall'art. 131 bis c.p. ha determinato un aumento, seppur contenuto, delle sentenze di proscioglimento per tale causa, con particolare riferimento alle fattispecie di ricettazione (già comprese nel novero dei reati suscettibili di applicazione di detta causa di non punibilità per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 156/2020), di lesioni personali e in genere di reati contro la persona nelle fattispecie più lievi, e di alcuni reati di violazione del T.U. n. 309/1990. Va osservato: che la previsione di esclusione nei confronti di chi abbia commesso più reati della stessa indole determina la non applicazione dell'istituto ai reati quali ad esempio le truffe, in particolare via Internet; che l'applicazione dell'istituto è preclusa per legge nei delitti di cui agli artt. 336, 337 e 341 bis c.p., nei delitti commessi in occasione di manifestazione sportive, ovvero contro gli animali se connotati da crudeltà (tutte queste materie di competenza della prima sezione).

Gli altri istituti (non punibilità per speciale tenuità del fatto, estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali) esauriscono i loro effetti

quasi esclusivamente nel processo di primo grado, con limitate ripercussioni che si evidenzieranno nei punti successivi nel procedimento di appello.

Le ordinanze di inammissibilità per genericità dei motivi di appello o per altra ragione sono pressoché inesistenti sia per la poca incisività del dato normativo sia per la consapevolezza dell'orientamento "conservativo" del diritto di appello da parte della Corte di cassazione.

Tribunali del Distretto

Va in primo luogo segnalato che l'ampliato ambito di operatività della **procedibilità a querela** non può trovare riscontro nei dati statistici rilevabili a SICP. Infatti, il sistema conosce le voci "*non doversi procedere per prescrizione*", "*non doversi procedere per condotta riparatoria o risarcitoria*", "*non doversi procedere per particolare tenuità del fatto*"; le restanti ipotesi, in cui rientrano – a titolo esemplificativo - le MAP, le remissioni di querela o la sua mancanza ab origine, sono tutte convogliate nella categoria "*altre sentenze di non doversi procedere*".

Per il Tribunale di Venezia, nel settore dibattimento, l'ampliamento dell'ambito di perseguibilità a querela di alcuni reati ha permesso la definizione di numerosi processi pendenti, ad esempio in particolare per i reati di cui agli artt. 624-625 c.p. e 590 bis c.p., per effetto della mancata presentazione di querela nel termine di legge. Si è registrato altresì un significativo numero di definizioni di processi anche in relazione all'applicazione della remissione tacita di cui all'art. 152 co. 3 n. 1 c.p., per effetto di assenze, senza giustificazione del motivo, dei querelanti citati come testi. Nella sezione GIP-GUP non è emersa una significativa incidenza dell'aumento della procedibilità a querela, dovendosi comunque osservare che potrà avere incidenza la pronunzia depositata con le motivazioni il 28/3/24 dalle sezioni unite sulla competenza per le lesioni dopo la Cartabia.

Per il Tribunale di Verona l'introduzione della procedibilità a querela per reati prima procedibili d'ufficio ha certamente avuto effetto deflattivo, con la chiusura di un maggior numero di procedimenti definiti con sentenza di non doversi procedere, in particolare con riguardo alle lesioni stradali (590 bis c.p.) e, in larga misura, ai furti aggravati (624, 625 c.p.). Non si ha modo di sapere poi quanto la modifica normativa abbia inciso nel periodo successivo (posto che la mancata proposizione della querela determina la mancata apertura o l'immediata chiusura del procedimento).

Per il Tribunale di Treviso nella Sezione penale-dibattimento, a seguito dell'ampliamento del novero dei reati perseguibili a querela introdotto dalla Riforma Cartabia e della regolamentazione normativa dell'ipotesi di remissione tacita della querela per mancata comparizione non giustificata del querelante citato in qualità di testimone (art. 152 c.p.), il numero di processi nei quali è stata dichiarata l'estinzione del reato per remissione della querela, oppure l'improcedibilità per difetto di querela, nel

periodo in esame è diminuito rispetto al precedente periodo per esaurimento dell'effetto di tale riforma, e di molto, anche considerando esiti di simili definizioni ex artt. 131bis C.p. e 162ter C.p. Nella Sezione GIP/GUP, invece, a seguito dell'ampliamento del novero dei reati perseguibili a querela introdotto dalla c.d. «riforma Cartabia», il numero di procedimenti nei quali è stata dichiarata l'estinzione del reato per remissione della querela, oppure l'improcedibilità per difetto di querela, nel periodo in esame, è notevolmente aumentato rispetto al precedente periodo.

Al Tribunale di Belluno risulta stabile, nel periodo in esame, il numero di sentenze per estinzione del reato a seguito di remissione di querela in conseguenza dell'incremento dei casi di procedibilità a querela. Va segnalato, peraltro, un serio incremento del numero delle archiviazioni disposte dal GIP per difetto di querela (n. 163 decreti), dato significativo dell'effetto dell'estensione della procedibilità a querela introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia.

Per quanto attiene i procedimenti definiti mediante assoluzioni **per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.**, al Tribunale di Venezia, dibattimento, risulta significativa e costante rispetto all'anno precedente la definizione dei giudizi mediante causa di non punibilità per tenuità del fatto, evidentemente incentivata dalla nuova disciplina che ha invitato le parti ad una più aperta riflessione per il riconoscimento della modestia del fatto idonea a permettere l'applicazione di tale causa di non punibilità. Nella sezione GIP-GUP vi è un aumento delle richieste di archiviazione del pm ex art. 131 bis c.p., avendo l'istituto certamente comportato un notevole aumento del numero complessivo delle richieste di archiviazione, ma sono in corrispondenza sensibilmente aumentate le opposizioni a tali richieste.

Al Tribunale di Padova, invece, al dibattimento non si registrano significativi aumenti rispetto all'anno precedente (anche tenuto conto che gli interventi della Corte costituzionale e del legislatore che hanno ampliato le ipotesi di applicabilità dell'istituto in esame risalgono, rispettivamente, al 2020 e al 2022), mentre nella sezione GIP-GUP si registra un ricorso modesto alle richieste di archiviazione ex art 131 bis c.p.p. in fase indagini, da parte del P.M. Ciò comporta che, allorquando il GIP ritenga di poter valutare la richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 131 bis c.p.p., sia necessario fissare la camera di consiglio ex art 409 c.p.p.

Al Tribunale di Verona l'ampliamento delle ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto (131 bis c.p.) ha consentito una maggiore deflazione, ad es. con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 495 c.p. e ai furti mono-aggravati ex artt. 624, 625 co. 1 c.p. Vi è comunque una notevole ulteriore diminuzione delle sentenze di n.d.p. ex art. 131 bis c.p. È plausibile che, arrestandosi alla fase precedente un maggior numero di procedimenti per fatti di lieve entità (per i quali il P.M. chiede l'archiviazione), correlativamente si registrino meno sentenze nella fase processuale. Detta inferenza

è confortata dalle statistiche della sezione GIP/GUP ove si è registrato un aumento di 17 volte del numero delle archiviazioni per fatto tenue ex art. 131 bis cp.

Al Tribunale di Treviso si è registrato nella fase delle indagini preliminari un ragguardevole aumento (di ben trenta volte) di provvedimenti dichiarativi di estinzione del reato emessi a tale titolo.

Al Tribunale di Rovigo rimane scarsa l'applicazione nella fase dibattimentale della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., nonostante l'ampliamento dello spettro operativo di tale istituto; esso offre miglior prova di sé nelle fasi anteriori a quella dibattimentale. Sono diminuiti all'Ufficio GIP-GUP i decreti di archiviazione ex art. 131-bis c.p.

Al Tribunale di Belluno assai consistente è il numero di archiviazioni disposte dal GIP per particolare tenuità del fatto.

Al Tribunale di Vicenza modestissima rimane l'incidenza dell'istituto della particolare tenuità del fatto (32) e al dibattimento vi è una modesta incidenza di tale modalità di definizione.

Quanto alle **procedure della messa alla prova**, al Tribunale di Venezia, dibattimento, vi sono richieste per un complesso di reati sempre maggiore e per una platea d'imputati sempre più estesa. Permane sempre la tempistica non breve dei tempi per l'individuazione dell'ente disponibile e per l'elaborazione del programma di trattamento; peraltro, tali tempi non sono aumentati rispetto a quelli antecedenti all'introduzione delle norme della novella legislativa. Per quanto attiene gli esiti della procedura in esame, nella quasi totalità dei casi interviene la definizione del giudizio per esito positivo della messa alla prova, talvolta anche a seguito di completamento differito, per giustificato motivo, dell'espletamento dei lavori di pubblica utilità. Alla Sezione GIP-GUP sono certamente aumentate le definizioni di estinzione per buon esito della messa alla prova a seguito di opposizione a decreto penale. mentre sono molto rare le richieste di messa alla prova in udienza preliminare.

Al Tribunale di Verona si rappresenta che non risultano estraibili da Consolle, invece, dati statistici relativi ai procedimenti definiti con istanza di messa alla prova. Si può comunque affermare che le istanze di sospensione del procedimento con messa alla prova sono numerose, soprattutto alla sezione GIP/GUP. Trattasi di strumento deflattivo che, fin dalla sua introduzione, ha avuto larga applicazione, e dunque la riforma Cartabia, che ne ha ampliato l'ambito di applicazione, è certamente da valutare positivamente.

Al Tribunale di Padova, Sezione dibattimentale, il numero dei procedimenti conclusi con esito positivo della messa alla prova è in aumento. Alla sezione GIP-GUP è tra gli istituti deflattivi maggiormente richiesti. L'incremento delle richieste di MAP determina per la sezione GIP un notevole incremento di lavoro in quanto i procedimenti restano pendenti dinanzi al GIP per un periodo che sovente supera l'anno (tempo per la predisposizione del programma da parte dell'UEPE

solitamente di mesi 6 e una sospensione che mediamente si assesta in mesi 6 per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità). È stato elaborato e sottoscritto, nell'anno precedente, un protocollo di buone prassi e coordinamento fra cognizione ed esecuzione sottoscritto con l'UEPE, la Procura della Repubblica, l'Ufficio di Sorveglianza, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale in ordine alla messa alla prova. È tuttora attivo lo sportello dell'UEPE all'interno del palazzo di giustizia.

Al Tribunale di Treviso sempre in aumento rispetto al precedente periodo, sia pur in percentuale meno eclatante, sono stati i provvedimenti dichiarativi d'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte *lato sensu* riparatorie di illeciti contravvenzionali (quali: adempimento delle prescrizioni in materia ambientale, di edilizia, di lavoro, collaborazione fiscale).

Al Tribunale di Vicenza rimane invece significativo, come già segnalato gli anni precedenti, il ricorso alla messa alla prova, soprattutto nel settore dei reati stradali (le 113 sentenze di non luogo a procedere emesse in fase GIP e in udienza preliminare e le 189 emesse in fase di giudizio ordinario sono, infatti, in larghissima parte quelle conclusive della messa alla prova), con numero di sentenze di non doversi procedere a seguito di conclusione della messa alla prova, lievemente in calo rispetto all'anno precedente.

Il Tribunale di Rovigo fa presente che nei procedimenti di messa alla prova si verificava dilatazione dei tempi processuali a causa dell'incremento delle richieste a fronte della grave carenza di personale dell'UEPE, impegnato sia nell'ambito di esecuzione della pena che, in fase di cognizione, per i lavori di pubblica utilità in materia di violazioni del Codice della Strada, per la messa alla prova e per le pene sostitutive, oltre che per la giustizia riparativa, non ancora a pieno regime. Rispetto a detto istituto non sono ancora stati attivati i Centri per la giustizia riparativa, per cui non è possibile dare seguito ad eventuali richieste. È stata presentata un'unica richiesta nel 2025 e il processo è stato rinviato in attesa dell'istituzione del Centro.

Al Tribunale di Belluno elevato risulta il numero delle sentenze di estinzione per esito positivo della messa alla prova emesse sia in dibattimento, in linea con il periodo precedente, che dal GIP/GUP.

La definizione dei processi mediante **attività riparatorie del danno, ai sensi dell'art. 162 ter c.p.**, anche per reati solo ora promuovibili a querela di parte è positiva al dibattimento a Venezia. Alla sezione GIP-GUP sono del tutto inesistenti le attivazioni degli istituti di giustizia riparatoria per le fattispecie contravvenzionali e le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali.

Al Tribunale di Verona non risultano applicazioni di condotte "*lato sensu*" riparatorie di illeciti contravvenzionali.

Presso il Tribunale di Rovigo sostanzialmente nulle sono le declaratorie di estinzione del reato per condotte riparatorie *ex art. 341-bis* ultimo comma c.p., o per condotte riparatorie *ex art. 162-ter* c.p., o per pagamento dell'oblazione *ex art. 162-bis* c.p.

Al Tribunale di Vicenza vi è modestissima incidenza degli istituti della condotta riparatoria (26 definizioni). La c.d. giustizia riparativa non ha ancora preso avvio per la mancata istituzione dei centri regionali e si conferma da tempo l'esaurito effetto della modifica del regime della procedibilità di alcuni reati, che aveva determinato la definizione "retroattiva" dei fascicoli pendenti i cui reati erano passati da procedibilità d'ufficio a querela.

b) Le verifiche sull'applicazione da parte del PM della nuova regola che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna

Corte d'Appello

L'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale circa la richiesta di archiviazione non è istituto percepibile in grado di appello.

Tribunali del Distretto

I dati relativi alle assoluzioni in sede predibattimentale per assenza di ragionevole previsione di condanna non sono rilevabili dagli estrattori statistici.

Per Venezia, dibattimento, viene anche segnalato che il numero ancora non completo di trattazioni di udienze di comparizione predibattimentali (in relazione all'introduzione progressiva dei relativi procedimenti per contestuale trattazione degli altri a citazione diretta già da tempo fissati) non permette di avere un quadro di riferimento del tutto significativo in ordine all'applicazione della nuova regola che prevede l'improcedibilità *ex art. 554 ter* c.p.p. per insussistenza di elementi raccolti idonei ad una ragionevole previsione di condanna. Appaiono esservi spunti di una maggiore definibilità complessiva all'udienza predibattimentale, ma occorre attendere il consolidamento per avere un dato probante in tal senso. Nella Sezione GIP-GUP vi è un aumento delle richieste del PM in base alla nuova regola di giudizio dell'assenza di ragionevole previsione di condanna, con un sensibile aumento delle opposizioni. Sono invece molto rari i casi di pronuncia in udienza preliminare di proscioglimento sulla base dell'analoga regola di giudizio dell'assenza di ragionevole previsione di condanna.

A Verona l'applicazione della nuova regola di giudizio in udienza preliminare con la pronuncia di sentenze di n.l.p. *ex art. 425 co. 3* c.p.p., per la ritenuta non ragionevole previsione di condanna, non ha inciso particolarmente in termini statistici. Infatti, dai dati estraibili da Consolle (e sempre che l'inserimento sia effettuato correttamente), si rileva la pronuncia di un numero limitato di tali sentenze

(solo 10 a fronte di 13 dell'anno precedente). Un netto aumento si è avuto delle richieste di archiviazione probabilmente riconducibile, almeno in parte, all'applicazione della nuova regola di giudizio.

Il Tribunale di Padova, per la sezione dibattimento, segnala che, sebbene i dati relativi alle assoluzioni in sede predibattimentale per assenza di ragionevole previsione di condanna non siano rilevabili dagli estrattori statistici, dall'analisi degli esiti di alcune udienze a campione si può peraltro evincere che, in linea di massima, i processi definiti in sede predibattimentale sono notevolmente superiori a quelli per i quali viene disposta ordinanza di prosecuzione del giudizio. Se ne deduce, da un lato, l'efficacia deflattiva dell'udienza predibattimentale; dall'altro, il fenomeno potrebbe trovare parziale spiegazione (ove fossero acquisibili i relativi dati statistici) nella insufficiente applicazione della regola posta dall'art. 408 comma 1 c.p.p. in sede di richiesta di archiviazione.

Esprime la Presidente del Tribunale di Rovigo che, sebbene anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 il criterio della ragionevole previsione di condanna fosse interpretato sia dal Pubblico Ministero che dal giudice in modo estensivo, secondo taluni il mutamento della regola processuale parrebbe ora consentire di pervenire all'archiviazione (o alla sentenza di non luogo a procedere) in un maggior numero di casi, tra cui quello in cui i reati per cui si procede siano prossimi alla prescrizione che, sebbene non ancora maturata, determinerà l'estinzione del reato in un arco di un tempo tale da non permettere la celebrazione del dibattimento. Sarebbe in tal senso opportuna la condivisione di protocolli a livello distrettuale tra gli uffici giudicanti e gli uffici di Procura, per giungere a un'interpretazione uniforme di tale estensione della regola di giudizio posta dall'art. 425, comma 3, c.p.p. Nel settore del dibattimento, nel periodo considerato (1.1.2025-30.9.2025) il numero complessivo delle sentenze di non luogo a procedere in udienza predibattimentale, per difetto di una ragionevole previsione di condanna, è stato pari a 14, ma sempre per ragioni relative alla consistenza del quadro probatorio.

Al Tribunale di Treviso i decreti di archiviazione per mancanza di elementi per una "ragionevole previsione di condanna" ai sensi del comma 1 dell'art. 408 c.p.p. come novellato dalla c.d. «riforma Cartabia», risultano diminuiti.

Il Tribunale di Vicenza segnala l'inefficace funzione di filtro dell'udienza preliminare, che il mutamento della regola di giudizio dalla prognosi sulla "sostenibilità dell'accusa in giudizio" all'attuale "ragionevole previsione di condanna" non ha intaccato: nell'A.G. in esame, su 52 sentenze di non luogo a procedere emesse in udienza preliminare (nelle quali sono comprese le sentenze definitive della messa alla prova), nessuna è stata fondata sulla previsione di mancata futura condanna. Nell'A.G. precedente ve ne era stata solamente una. Solo una percentuale del 10% dei

decreti di archiviazione emessi dalla Sezione GIP-GUP nell'A.G. 2024-2025, sono stati fondati sulla prognosi negativa in ordine alla ragionevole prospettiva di condanna.

Il Tribunale di Belluno evidenzia che assai scarso risulta il numero di sentenze predibattimentali per non ragionevole previsione di condanna (art. 544-ter c.p.p.) emesse, nel periodo in esame. Molteplici appaiono le ragioni d'un siffatto esito contenuto della riforma: tra le altre, previsione del requisito della ragionevole previsione di condanna, quanto meno alla luce d'una valutazione allo stato degli atti del P.M.; assenza di poteri suppletivi in capo al giudice della predibattimentale conformemente agli istituti ex artt. 421 bis e 422 c.p.p. riguardanti l'udienza preliminare; poco impegno e/o interesse dei Difensori nell'argomentare la richiesta di sentenza di non luogo a procedere e, nella maggior parte dei casi, addirittura mancata sollecitazione d'una sentenza di non luogo a procedere. Quanto ora osservato vale anche con riferimento alle sentenze emesse, nel medesimo periodo, dai GUP ai sensi del (modificato) art. 425 c.p.p. per non ragionevole previsione di condanna.

c) Le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con LPU)

Corte d'Appello

Le limitazioni alle impugnazioni producono effetti che difficilmente si possono percepire e quantificare in grado di appello, non potendosi intuire la loro incidenza sul flusso delle impugnazioni che pervengono annualmente alla Corte.

Le limitazioni alle impugnazioni hanno determinato che alcuni appelli avverso sentenze di condanna alla pena dell'ammenda siano stati convertiti in ricorsi per Cassazione. Se ne contano tre casi nel periodo luglio 2024-luglio 2025

Tribunali del Distretto

Al Tribunale di Venezia, al dibattimento, non vi sono sostanziali riduzioni in ordine al numero delle impugnazioni quali conseguenza dei casi d'inappellabilità previsti, mentre risulta pressoché equivalente il numero complessivo delle impugnazioni.

I Tribunali di Verona e Padova fanno presente che non sono disponibili dati statistici per stimare l'incidenza che ha avuto l'istituto dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o n.l.p. relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa. Il Tribunale di Padova comunque evidenzia che alla sezione dibattimento non risultano allo stato effetti significativi. Del resto, le limitazioni normative sono state piuttosto marginali, a fronte del massiccio e generale ricorso alle impugnazioni da parte dei difensori, favorito anche dall'assenza del rischio di *reformatio in pejus*; si osserva, in particolare, il persistere di un ampio utilizzo del ricorso per Cassazione a seguito di

sentenza di applicazione della pena, anche quando emessa su richiesta e per iniziativa dell'imputato. La sezione GIP/GUP rileva che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità viene applicata essenzialmente su richiesta delle parti in sede di emissione di decreto penale di condanna ovvero di definizione del procedimento con sentenza di applicazione pena. In tali casi non risultano impugnazione se non, in rari casi, per punti che non attengono alla pena ma alla confisca o alle misure di sicurezza eventualmente applicate. Emerge invece un incremento dei ricorsi in Cassazione, che risulta correlato all'incremento delle definizioni dei procedimenti con sentenza di applicazione pena.

Anche al Tribunale di Rovigo non si riscontrano allo stato effetti significativi. Del resto, le limitazioni normative sono state piuttosto marginali, a fronte del massiccio e generale ricorso alle impugnazioni da parte dei difensori, favorito anche dall'assenza della possibilità di *reformatio in peius*.

Per il Tribunale di Treviso, invece, nel periodo in valutazione, l'effetto di tali riforme risulta positivo, rispetto ad epoche precedenti, seppur in misura modesta, visto che le impugnazioni sono diminuite.

d) Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato e giudizio per decreto;

Corte d'Appello

Non si è in grado numericamente di attestare in che misura gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato abbiano diminuito le impugnazioni in appello. Nei processi a carico di imputati con misure cautelari detentive, in particolare, non si riscontrano flessioni nel numero di impugnazioni di sentenze di condanna all'esito di rito abbreviato.

Tribunali del Distretto

Al Tribunale di Venezia dibattimento, per quanto concerne i giudizi abbreviati, vi è un dato solido che verifica positivamente l'incidenza delle nuove norme di favore, per riduzione di pena come conseguenza della rinuncia all'impugnazione. Si rilevano (n. 89) richieste in sede esecutiva ex artt. 676 co. 1 – 442 co. 2 bis c.p.p. per la riduzione della pena, con relativi accoglimenti. Quanto alla Sezione GIP/GUP, è trascurabile, quasi nullo, l'effetto di incentivo a non impugnare costituito dalla riduzione di 1/6 della pena irrogata con giudizio abbreviato e dai benefici conseguenti alla mancata impugnazione del decreto penale di condanna, prevalendo invece un interesse ad impugnare anche in questi casi stante l'attuale regime dell'improcedibilità in appello ed in cassazione.

Quanto alla Sezione GIP/GUP, certamente notevole è il ricorso al decreto penale di condanna da parte del PM, essendovi però il problema dell'impossibilità oggi di concedere la sospensione condizionale della sanzione pecuniaria sostitutiva ex art.61-bis L.689/81, il che ha contribuito all'aumento delle opposizioni a d.p.

Anche al Tribunale di Verona gli incentivi sostanziali della riduzione della pena, nella misura di 1/6 nel caso di mancata impugnazione della sentenza di abbreviato (art. 442 co. 2 bis cpp) e nella misura di 1/5 nel caso di non opposizione al decreto penale (art. 460 co. 5 cpp), risultano avere avuto, anche nell'A.G. di interesse, una buona incidenza, con significativo incremento, rispetto ai numeri dell'anno precedente, a conforto dell'utilità dello strumento deflattivo. Invece non è possibile quantificare l'incidenza dell'istituto deflattivo con riguardo ai decreti penali, se non in via induttiva dal dato delle non opposizioni. Nell'A.G. 2024/2025 i decreti non opposti risultano percentualmente in aumento rispetto all'anno precedente.

Al Tribunale di Padova, sezione dibattimentale, il dato dell'ordinanza di riduzione di pena per rinuncia all'impugnazione è molto significativo in relazione al numero complessivo di processi definiti con rito abbreviato. Alla sezione GIP-GUP sono maggiormente richiesti dalle parti:

- il pagamento anticipato alla irrevocabilità dei decreti penali con il beneficio della riduzione di 1/5;
- l'applicazione pena;
- il giudizio abbreviato.

Nel 2024-2025 le sentenze di merito sono lievemente aumentate, ma quelle all'esito del giudizio abbreviato sono diminuite. E le impugnazioni sono aumentate (65% circa, prima 60,3)

Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione sono prevalenti nel giudizio per decreto, con incremento delle richieste.

Anche il Tribunale di Treviso apprezza positivamente la modifica legislativa avendo registrato l'aumento di 15 volte rispetto al periodo precedente delle richieste al giudice dell'esecuzione, per applicazione della riduzione di pena a seguito della rinuncia all'impugnazione nel giudizio abbreviato, e di circa 10 volte le richieste al G.i.p. quale Giudice dell'esecuzione per l'applicazione della riduzione di pena a seguito della rinuncia all'impugnazione nel giudizio abbreviato.

Al Tribunale di Treviso l'istituto della riduzione di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali si è connotato per una notevole operatività nel periodo di riferimento.

Il Tribunale di Vicenza rileva che gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione introdotti dalla riforma del 2022 sono difficilmente valutabili nella loro efficacia. Nei riti abbreviati la mancata proposizione di appello alle sentenze di condanna non è di entità tale da poter distinguere tra rinuncia al gravame per l'incentivo introdotto dalla riforma o per diversa valutazione, mentre la rinuncia all'opposizione a decreto penale non ha sortito alcun effetto deflattivo, rimanendo confinata entro numeri irrisori. Fa presente che sono aumentate lievemente le opposizioni a decreto penale, comunque largamente inferiori a quelle di anni passati. Ciò deriva dalla selezione dei reati operata a monte dalla Procura

della Repubblica. Vengono avviati a decreto penale solo le categorie di reati che statisticamente tendono a concludersi senza opposizione o con richiesta di rito alternativo avanti al GIP.

Al Tribunale di Rovigo nel settore GIP-GUP, il numero delle rinunce all'impugnazione della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato è rimasto immutato negli anni 2024 e 2025. I decreti penali emessi e divenuti esecutivi per mancata opposizione nel periodo 1° gennaio-15 settembre sono proporzionalmente diminuiti per l'ufficio GIP. Si ritiene pertanto che la riduzione di un quinto in caso di mancata opposizione possa produrre un più vistoso effetto deflattivo.

e) I riti semplificati;

Corte d'Appello

Si tratta di nuova regola processuale non percepibile in grado di appello.

Tribunali del Distretto

Al Tribunale di Venezia, per quanto attiene ai riti speciali, non appaiono registrarsi particolari modifiche in termini numerici riferiti all'effettività di pratica degli stessi. Vi è un aumento dei ricorsi per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento, che poi nella quasi totalità dei casi vengono dichiarati inammissibili. Quanto al rito abbreviato, la definizione col predetto rito è in aumento con aumento degli appelli.

Al Tribunale di Verona non risulta che le limitate modifiche che hanno interessato i riti alternativi dell'applicazione della pena e dell'abbreviato abbiano avuto significativa incidenza in termini di un maggior ricorso a tali istituti.

Al Tribunale di Padova i procedimenti monocratici (dibattimento) definiti con rito alternativo sono pari al 23,47 % del totale. Alla sezione GIP/GUP le definizioni con sentenze a seguito di rito alternativo sono in aumento, con prevalenza delle definizioni ex art. 444 c.p.p. rispetto alle definizioni all'esito del giudizio abbreviato (ove e sentenze sono diminuite). Il maggiore aumento del numero di definizioni ex art. 444 c.p.p. è dovuto allo sviluppo delle udienze preliminari, e alle opposizioni ai decreti penali di condanna, con un lieve aumento della percentuale di impugnazioni in cassazione. Le sentenze emesse con giudizio abbreviato sono state impugnate per il 65% circa ed aumentati sono i ricorsi in cassazione nel 2024-2025 delle sentenze di patteggiamento (11,4% delle sentenze depositate) con un complessivo lieve aumento della percentuale di impugnazioni.

Costante è la capacità definitoria dei riti alternativi da decreto di giudizio immediato emessi ex art. 455 c.p.p. (ossia da richiesta del P.M.) Nel 2024-2025 le richieste di giudizio immediato sono aumentate e allo stato attuale le scelte dei riti alternativi da immediato sostanzialmente si equivalgono.

Al Tribunale di Vicenza, stabile rimane il ricorso ai riti alternativi tradizionali. Al dibattimento collegiale statisticamente irrilevante è l'utilizzo dei riti alternativi. Nel rito monocratico il ricorso ai riti alternativi tradizionali (applicazione della pena e giudizio abbreviato) rappresenta un quarto del totale delle sentenze (139 su 987, nell'anno in esame). Positiva la loro incidenza nella Sezione GIP/GUP, con 163 abbreviati e 237 patteggiamenti (A.G. precedente: 162 e 213), mentre nella Sezione Penale i 108 abbreviati e i 121 patteggiamenti rappresentano un numero modestissimo se confrontato con le 1741 sopravvenienze pervenute nel settore monocratico nel periodo in esame. Il Presidente del citato tribunale rileva l'inefficacia dei riti alternativi e degli istituti processuali di nuova introduzione che emerge da un dato evidente: le definizioni avvenute con rito ordinario dibattimentale e con i riti che prevedono la celebrazione dell'istruttoria (ordinario, immediato e opposizione a decreto penale) sono state nel periodo ben 740: il 75% del totale di 987. Alla sezione GIP-GUP l'accesso ai riti alternativi è consistente: pari trend rispetto al precedente periodo per le sentenze di abbreviato e con un aumento rilevante di sentenze di applicazione della pena. Parte di tale notevole carico di lavoro deriva dal consistente afflusso in Sezione GIP/GUP di procedimenti di c.d. codice rosso, i quali procedono in canali prioritari anche in fase di indagine. Adeguatamente istruiti, portano alla scelta del rito abbreviato quale opzione per ridurre le conseguenze sanzionatorie all'esito della condanna.

Al Tribunale di Treviso l'effetto delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia per rendere maggiormente appetibili i riti alternativi non ha portato aumento delle definizioni mediante tali riti davanti alla Sezione dibattimento.

Il Tribunale di Rovigo registra una netta prevalenza dell'opzione per riti alternativi in sede di giudizio direttissimo, rispetto all'udienza predibattimentale. Il che è probabilmente riconducibile, da un lato, all'inevitabile maggior probabilità di condanna che segue alla convalida di un arresto in flagranza e all'eventuale applicazione di misura cautelare, dall'altro alla maggior difficoltà di inveramento dei presupposti di accesso al rito in ipotesi di imputato non presente e sostanzialmente disinteressato al processo. Si osserva, poi, il persistere di un ampio utilizzo del ricorso per cassazione a seguito di sentenza di applicazione della pena, anche quando emessa su richiesta e per iniziativa dell'imputato. Al Tribunale di Belluno risulta un decremento del numero di sentenze di patteggiamento e di giudizio abbreviato del Tribunale Monocratico e del GIP/GUP.

f) Le sanzioni sostitutive;

Corte d'Appello

Il ricorso alle sanzioni sostitutive dei lavori di pubblica utilità o della detenzione domiciliare è del tutto sporadico. La procedura per l'applicazione è evidentemente pensata per il primo grado ed è particolarmente macchinosa in grado di appello. Nella prassi si riscontra inoltre che la sanzione sostitutiva, con particolare riferimento ai lavori di pubblica utilità, viene spesso richiesta in modo generico, senza fornire indicazioni idonee alla sostituzione. Non solo, ma inadempienze nei pagamenti e simili stanno riducendo il numero degli enti disponibili.

La sanzione sostitutiva maggiormente applicata è la pena pecuniaria.

Tribunali del Distretto

Il Tribunale di Venezia, sezione dibattimento, evidenzia che in tema di condanne a pena sostitutiva, la disciplina di cui all'art. 545 bis c.p.p. ha sviluppato un'applicazione progressivamente crescente, naturalmente in particolare con riferimento a sanzioni penali meno afflittive in termini di pena, con una sempre maggiore operatività, senza comportare significative situazioni da attenzionare stante comunque la tuttora limitata estensione complessiva. Gli esiti dell'esecuzione della pena sostitutiva risultano, in misura assolutamente preponderante, positivi. Quanto alla Sezione GIP/GUP sono attualmente in aumento le richieste di pene sostitutive a seguito di decreto penale, mentre sono pochissime, quasi nulle, le richieste di sostituzione in udienza preliminare una volta pronunciato il dispositivo di sentenza, emergendo invece un aumento delle richieste di applicazione pena con all'interno già la richiesta di sostituzione (senza necessità di un doppio dispositivo).

Invece al Tribunale di Verona, con riguardo alle pene sostitutive, anche dopo il decorso di due anni dalla riforma, continua a non registrarsi una larga applicazione di tali istituti. Applicazioni si sono avute solo per i lavori di pubblica utilità e per la detenzione domiciliare, talvolta in sede di accordo per l'applicazione della pena. Le sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di p.u. sono leggermente aumentate dopo la stipula di convenzioni con gli enti o associazioni presso cui svolgere i lavori.

Così anche per il Tribunale di Treviso, ove l'istituto ha trovato sinora scarsa applicazione in quanto le sanzioni sostitutive non sembrano offrire significativi vantaggi rispetto a quelli previsti dall'ordinamento in sede di esecuzione delle pene. Anzi, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo comporta la non appellabilità della sentenza di primo grado, con conseguente necessità per l'imputato di rinunciare alla possibilità di ottenere un risultato migliore in secondo grado, e di dover eseguire a breve termine il lavoro sostitutivo.

Al Tribunale di Padova, dibattimento, le sentenze di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 20 bis c.p., sono dimezzate rispetto al periodo precedente; alla sezione GIP/GUP, sono prevalenti quelle del lavoro di pubblica utilità e la sanzione pecuniaria sostitutiva.

Presso il Tribunale di Vicenza, in merito alle pene sostitutive, anch'esse introdotte dalla riforma del 2022, dopo un iniziale periodo nel quale i difensori proponevano alcune richieste di sostituzione e gli uffici davano avvio alla fase di valutazione dell'accoglibilità della l'istituto pare essere già caduto in disuso. Le richieste sono numericamente molto esigue e il ricorso ai lavori di pubblica utilità rimane opzione confinata al settore dei reati stradali.

Il Tribunale di Rovigo conferma la scarsa incisività dell'istituto delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. art. 20 bis c.p., scarsamente operativo perché le sanzioni sostitutive sono congegnate in modo farraginoso, oltre ad essere scarsamente appetibili per gli imputati; spesso sono richieste senza avere la piena consapevolezza delle limitanti prescrizioni che ne conseguono, così che sorgono problematiche applicative ed i tempi dell'esecuzione si dilatano.

Alla soluzione di questa problematica si auspica sia funzionale la modifica apportata all'articolo 58 della L. n. 689/1981 dal d.lgs. n. 31/2024, ossia la previsione che la semilibertà, la detenzione domiciliare e i lavori di pubblica utilità possano essere applicati solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo procuratore speciale.

Le richieste di applicazione di sanzioni sostitutive presso detto tribunale sono state in numero esiguo e spesso non compiutamente articolate, in quanto a molti difensori non è chiaro se optare per la sostituzione delle pene detentive brevi in fase di cognizione, o se sia più opportuno rivolgersi al Magistrato di Sorveglianza dopo l'irrevocabilità della sentenza, al fine di ottenere, ricorrendone i presupposti, misure alternative. Va inoltre considerato che spesso i difensori sono privi della procura speciale necessaria a prestare il consenso per l'applicazione della sanzione sostitutiva. Vero è, del resto, che la coesistenza di condanna a pena alternativa e la facoltà di appellare la sentenza (fatta eccezione per la sostituzione con i lavori di pubblica utilità) rende l'istituto meno funzionale allo scopo di ridurre l'intervallo temporale tra la commissione dell'illecito e l'esecuzione della pena. Vi è poi da segnalare la grave carenza di personale dell'UEPE, impegnato sia nell'ambito di esecuzione della pena che, in fase di cognizione, per i lavori di pubblica utilità in materia di violazioni del Codice della Strada, per la messa alla prova e per le pene sostitutive, oltre che per la giustizia riparativa, non ancora a pieno regime. È tuttavia in corso di elaborazione un protocollo del Tribunale con la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera penale, volto ad enucleare buone prassi.

Al Tribunale di Belluno, assai contenuto risulta invece il numero di pene sostitutive non pecuniarie ex D.L. vo 150/2022 irrogate in dibattimento nel periodo in esame (non più di 10-15 casi). Al riguardo, è indicata, tra le cause d'un tale ridotto esito della riforma, la poca propensione del Foro a rinunciare, quanto ai lavori di pubblica utilità, all'appello e, più in generale, alla sospensione condizionale della pena; va pure rimarcata la complicatezza del meccanismo del c.d. “*sentencing*” quale descritto in sede di prima stesura del D.L.vo 150/2022, con i passaggi dell’ “avviso”, da farsi da parte del giudice, all'imputato, la richiesta di pena sostitutiva da parte dell'imputato o del procuratore speciale, il rinvio da disporsi in casi di poche o nulle informazioni utili ai fini dell'elaborazione d'un programma trattamentale, le attese sovente lunghe imposte dal sovraccarico degli U.E.P.E. nell'elaborazione del programma (è da rimarcare che in tutti i casi sopra esaminati l'accesso alla pena sostitutiva – del lavoro di pubblica utilità – ha imposto ben più di un differimento nell'attesa della definizione del programma). Va aggiunto che gli aggiustamenti disposti col D. Lgs. 31/2024 (ridimensionamento della farraginosità del meccanismo del “*sentencing*”; possibilità di applicazione della pena sostitutiva anche in assenza di espressa richiesta a verbale, pur se comunque in presenza d'un consenso dell'imputato) non appaiono aver apportato un incremento dei casi di sostituzione della pena detentiva.

g) Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza;

Corte d'Appello

L'art. 24 bis cpp non è istituto utilizzato in grado di appello.

Tribunali del Distretto

In generale, l'istituto previsto dall'art. 24 bis c.p.p. non ha finora trovato applicazione. Al Tribunale di Padova risulta una sola richiesta di parte, respinta dal giudice, ai sensi dell'art. 24 bis comma 1 c.p. Al Tribunale di Rovigo è stato richiesto in numero davvero esiguo di casi e quasi sempre l'istanza è stata respinta. In un solo caso la richiesta è stata accolta dal GUP, che ha proposto il rinvio pregiudiziale, ma si è ancora in attesa della pronuncia della Corte di cassazione. Al Tribunale di Venezia non si ravvisano casi di rinvio pregiudiziale per questioni di competenza ex art. 24 bis c.p.p.

h) Le questioni collegate alle modifiche normative susseguitesi negli anni e relative al regime di prescrizione o improcedibilità dei reati, se possibile fornendo i dati relativi a:

- I. numero delle di improcedibilità o di prescrizione;

Corte d'Appello

Con riferimento alle dichiarazioni di improcedibilità o di prescrizione vi sono situazioni differenti nelle tre sezioni penali.

La prima sezione ha emesso nel 2025 le prime sentenze di improcedibilità (ne risultano 6) e ancora numerose sono le pronunce di prescrizione.

Nella seconda sezione, per le scadenze temporali e per la normativa transitoria, non sono state emesse dichiarazioni di improcedibilità. Si prospetta la maturazione del termine di improcedibilità ai sensi dell'art. 344 bis c.p.p. in maniera percepibile nel 2026 e in misura tale da influire sulle definizioni e pendenze solo nel 2027. Al 30.9.2025 sono 189 le dichiarazioni di prescrizione.

La Terza sezione non ha emesso dichiarazioni di improcedibilità, non essendo presenti sul ruolo fascicoli non fissati per i quali necessita tale declaratoria e ciò fino all'anno 2026.

Complessivamente in Corte i procedimenti penali definiti con sentenza di prescrizione sono stati nell'AG 20254/2025 n. 1.261, pari al 31% delle definizioni, in sostanziale continuità con il precedente AG (n. 1.300 sentenze di prescrizione, pari al 32% del totale definizioni).

Tribunali del Distretto

Per il Tribunale di Padova, al dibattimento, la diminuzione delle sentenze di estinzione per prescrizione è da porsi in correlazione con una maggior produttività e con una più attenta predisposizione dei calendari. Alla sezione GIP-GUP nell'anno 2024/2025 risulta emessa una sola sentenza dal GUP di non doversi procedere per prescrizione.

Escluse quelle ex art. 420 quater cpp si registra un incremento delle sentenze di non luogo a procedere e non doversi procedere effetto della riforma Cartabia.

Al Tribunale di Verona la percentuale sul totale dei procedimenti definiti, rispetto all'anno precedente, dei procedimenti definiti con prescrizione è diminuita in dibattimento (6,4%) ed è ulteriormente diminuita nella sezione GIP/GUP (0,5% nel 2024/2025).

Al Tribunale di Vicenza le definizioni per prescrizione del reato costituiscono il 6,3% del totale e alla sezione GIP-GUP il 2,5% del totale.

A Rovigo l'incidenza delle pronunce di estinzione per prescrizione è alquanto contenuta (all'Ufficio GIP-GUP è pari all'8,2%, mentre nel settore dibattimento il dato complessivo si attesta nel 2,2% di cui 6,4% al dibattimento collegiale e 2% al dibattimento monocratico).

Al Tribunale di Treviso in totale nel periodo sono stati definiti per intervenuta prescrizione: n. 149 (n. 8 processi da dibattimento COLLEGIALE su totale di 103 definiti; n. 141 processi da dibattimento MONORATICO su totale di 2.199 definiti).

Di seguito i prospetti con i dati ufficiali trasmessi dei procedimenti definiti per prescrizione e la loro incidenza sul totale dei procedimenti definiti

Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti definiti

SEDE	Tribunale e relative sezioni			GIP presso il Tribunale	Procura Presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Totale Dibattimento	Noti Gip Gup	Noti
BELLUNO	0,0%	2,8%	2,8%	0,5%	0,4%
PADOVA	3,3%	3,9%	3,8%	1,1%	0,7%
ROVIGO	6,4%	2,0%	2,2%	8,2%	4,3%
TREVISO	7,8%	6,4%	6,4%	5,8%	4,9%
VENEZIA	10,9%	21,9%	21,4%	1,5%	1,1%
VERONA	3,9%	6,6%	6,4%	0,5%	0,5%
VICENZA	2,9%	6,5%	6,3%	2,5%	3,7%
Totale Distretto	5,6%	9,1%	8,9%	2,7%	2,1%

Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G. 2024/2025

Valori assoluti per il calcolo della tabella 2.5

Sede Ufficio	Tribunale e relative sezioni						Gip presso il Tribunale			
	Dibattimento collegiale			Dibattimento monocratico			Noti Gip Gup	Noti Gip		Noti Gup
	Totale definiti in Tribunale	di cui per Proscioglimento prima del dibattimento per	di cui con Sentenza non dover si procedere per	Totale definiti in Tribunale	di cui per Proscioglimento prima del dibattimento per	di cui con Sentenza non dover si procedere per	Totale definiti dal GIP/GUP	(*)	di cui con Sentenza non dover si procedere per	di cui con Sentenza non dover si procedere per

		prescr izione	prescr izione		prescr izione	prescr izione			prescr izione	prescri zione
BELLU NO	9	0	0	529	0	15	2.050		0	1
PADOV A	180	1	5	2.214	3	83	6.501		0	1
ROVIG O	47	0	3	895	1	17	3.823		1	1
TREVIS O	103	0	8	2.198	8	132	7.285		45	15
ENEZI A	137	0	15	3.031	34	630	6.439		1	13
VERON A	154	0	6	3.261	0	214	8.559		5	5
VICENZ A	105	0	3	1.524	11	88	6.010		0	4
Totale Distrett o	735	1	40	13.65 2	57	1.179	40.66 7		52	40

(*) non sono riportati i dati relativi alle Archiviazione per prescrizione

Sede Ufficio	Gip presso il Tribunale			
	Noti Gip Gup	Noti Gip		Noti Gup
	Totale definiti dal GIP/GUP	(*)	<i>di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione</i>	<i>di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione</i>
BELLUNO	2.050		0	1
PADOVA	6.501		0	1
ROVIGO	3.823		1	1
TREVISO	7.285		45	15
VENEZIA	6.439		1	13

VERONA	8.559		5	5
VICENZA	6.010		0	4
Totale Distretto	40.667		52	40

(*) non sono riportati i dati relativi alle Archiviazione per prescrizione

II. Tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei tribunali;

Corte d'Appello

Durata media del tempo che intercorre dalla data di ricezione alla data di invio

Impugnazioni con data ricezione: 1/7/2024-30/06/2025

Giorni da data ricezione a data invio atti giudice *quem*

DIBATTIMENTO

SEDE	N. IMPUGNAZIONI	Media di GG
BL	113	17,01
PD	548	52,96
RO	181	63,18
TV	181	63,18
VE	454	45,08
VI	319	30,95
VR	528	60,43
Totale complessivo	2324	49,94

GIP

SEDE	N. IMPUGNAZIONI	Media di GG
BL	13	15,77
PD	104	40,56
RO	20	36,90
TV	70	41,87
VE	120	146,98
VI	88	24,13
VR	211	37,52
Totale complessivo	626	57,14

III. Tempi di invio alla Corte di cassazione dei provvedimenti in cui la sentenza d'Appello sia stata impugnata.

Corte d'Appello

Durata media del tempo che intercorre dalla data di ricezione alla data di invio

Impugnazioni con data ricezione: 1/7/2024-30/06/2025

Giorni da data ricezione a data invio atti giudice *quem*

CORTE D'APPELLO	N. IMPUGNAZIONI	Media di GG
SEDE	945	68

i) Le misure adottate in materia penitenziaria

Corte d'Appello

Per quanto riguarda le misure incidenti sulla situazione carceraria, registrabili in grado di appello, grazie anche all'istituto del cosiddetto braccialetto elettronico si può registrare un apprezzabile aumento della misura degli arresti domiciliari nelle situazioni gravi che ordinariamente determinano la misura della custodia cautelare in carcere.

Tribunale di Sorveglianza

1. Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti

a) D.Lvo 150/2022 “Attuazione della L. 27.9.201 n. 134 recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché i materia di giustizia riparativa disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”

In merito al D.Lvo 150/2022 la Presidente del Tribunale di Sorveglianza segnala le seguenti criticità:

-vi sono difficoltà in sede di esecuzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare (di cui si segnala comunque il numero assai esiguo nel Distretto di poche decine di procedimenti) stante la lacunosità delle nuove disposizioni che non paiono correlate alle norme del codice di procedura penale in materia esecutiva, con particolare riguardo al ruolo del PM sia in relazione all’esecuzione dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza ex art. 62 L. 689/81 sia in relazione al conteggio della pena a seguito della concessione della liberazione anticipata;

-vi sono difficoltà applicative delle disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie in pene sostitutive sia per la previsione della conversione della pena pecuniaria in semilibertà sostitutiva senza alcuna possibilità di valutazione del caso concreto anche nel caso diverso dall’accertata insolvibilità sia sempre per il mancato coordinamento delle nuove disposizioni con quelle del codice

di rito quanto all'intervento del PM nella fase dell'esecuzione delle ordinanze del magistrato di sorveglianza nonché per la difficoltà di accesso dei condannati ai lavori di pubblica utilità sostitutivi per la saturazione dei posti nei pur numerosi enti/associazioni del Veneto;

-ad oggi risulta non applicata la disciplina in materia di giustizia riparativa poiché non sono ancora stati istituiti i Centri regionali di giustizia riparativa.

b) DL 4.7.2024 n. 92 conv. nella L. 8.8.2024 n.112 “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia”

In merito alle modifiche legislative relative alla liberazione anticipata la Presidente del Tribunale di Sorveglianza segnala che ad oggi il Distretto ha ritenuto non immediatamente applicabili le disposizioni del novellato art. 69 bis commi 1, 2 e 3 o.p. in mancanza del regolamento di esecuzione la cui emanazione era prevista entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, come segnalato dalla scrivente in una nota dd 27.9.2024 inviata alle Procure, agli ordini degli Avvocati e alle Camere penali nonché al PRAP; la normativa in questione è oggetto di questioni di legittimità costituzionale che verranno esaminate nel mese di ottobre 2025 dalla Corte Costituzionale.

Vi sono state difficoltà applicative inoltre del novellato art. 656 comma 10 bis c.p.p. nella parte in cui impone l'indicazione nell'ordine di esecuzione sia del fine pena derivante dal cumulo materiale delle pene in esecuzione sia del fine pena “virtuale” derivante dall'eventuale applicazione della liberazione anticipata, dovute al mancato aggiornamento del registro informatico delle esecuzioni delle Procure (cui è collegato il registro SIUS dei procedimenti di sorveglianza) e a causa della scelta iniziale di alcune Procure del Distretto di indicare nel registro informatico il solo fine pena virtuale, circostanza che ha alterato l'inserimento dei successivi provvedimenti della magistratura di sorveglianza, del giudice dell'esecuzione o dello stesso PM, che per vari motivi incidevano sulla durata della pena (per concessione della liberazione anticipata, per incidenti di esecuzione, per nuovi cumuli o per riconoscimento di fungibilità).

c) DL 11.4.2025 n. 48 conv. nella L. 9.6.2025 n. 80 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”

L'art. 15 del provvedimento ha modificato la disciplina in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni, abrogando la previsione del differimento obbligatorio della pena e introducendo una nuova disciplina del differimento facoltativo.

La Presidente del Tribunale di Sorveglianza segnala le difficoltà applicative di detta normativa sia per la mancata previsione di un espresso regime intertemporale sia per le carenze significative delle poche

strutture nazionali per la custodia attenuata delle detenute incinte o madri, tra cui l'ICAM presso la Casa di Reclusione di Venezia che di fatto è una struttura sita all'interno del carcere e gestita dal medesimo personale che è priva ad oggi e da tempo delle figure professionali necessarie per la cura di neonati e dei minori di anni sei.

Non sono ancora operative le disposizioni di modifica del lavoro penitenziario (art. 37) in mancanza del regolamento attuativo.

2. Le misure alternative alla detenzione

Quanto all'ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzione, il numero totale dei procedimenti attinenti l'oggetto misure alternative "esauriti" (procedimenti inerenti alle richieste di misure alternative sia quelli relativi all'estinzione della pena detentiva e pecuniaria all'esito dell'affidamento in prova sia i procedimenti inerenti alle revoche delle misure alternative) nei procedimenti collegiali da parte del Tribunale di Sorveglianza di Venezia (è in leggero calo rispetto quello degli anni precedenti e i provvedimenti di accoglimento (in aumento rispetto quello dell'anno precedente) sfiorano il 45%). I soli procedimenti aventi per oggetto la richiesta di misure alternative in senso proprio con esito di accoglimento (affidamenti in prova al servizio sociale, affidamenti terapeutici, semilibertà, tutte le tipologie di detenzione domiciliare, liberazioni condizionali e misure ex L. 199/10 disposte a seguito di accoglimento di reclamo) sono in leggero aumento, con prevalenza netta degli affidamenti al servizio sociale (seguono le detenzioni domiciliari nelle varie tipologie, gli affidamenti terapeutici; le semilibertà; le misure ex L. 199/10 disposte a seguito di reclamo; e liberazioni condizionali).

Accanto alle misure alternative sopra elencate, ha comunque continuato a trovare fiorente applicazione l'istituto dell'esecuzione della pena presso il domicilio ex L. n. 199/2010.

Il numero delle scarcerazioni per concessione di misure alternative (701) è superiore al numero dei detenuti scarcerati per fine pena (640): questo dato evidenzia il lavoro effettuato dagli operatori degli Istituti, dall'UEPE e di servizi territoriali quali SERD e DSM e anche dalla magistratura di sorveglianza, diretto a favorire un graduale reinserimento sociale dei condannati prima del fine pena, ove vi siano i presupposti di meritevolezza e le condizioni oggettive di concessione delle misure alternative.

Questo importante risultato per le persone detenute è stato anche raggiunto a seguito dei progetti di inclusione lavorativa e sociale anche cofinanziati dalla Cassa delle Ammende e dalla Regione Veneto che hanno consentito di dare un contenuto rieducativo alle misure alternative concesse, comprese quelle della detenzione domiciliare mentre ad oggi nessun effetto è conseguito dai provvedimenti legislativi citati in premessa in quanto non hanno ancora trovato attuazione.

In aumento il numero delle revoche di misure alternative per inosservanza degli obblighi, ma comunque in percentuale ridotta rispetto il totale delle misure alternative concesse, tanto da poter essere considerato del tutto “fisiologico”.

3. La situazione del Tribunale e degli Uffici di sorveglianza del Veneto.

La Presidente del Tribunale di Sorveglianza sottolinea l'inadeguatezza della pianta organica dei magistrati di tutti gli Uffici di sorveglianza veneti ed in particolare di quello di Padova, in relazione al costante numero delle sopravvenienze dei procedimenti monocratici degli ultimi anni e alla notevole sopravvenienza dei procedimenti collegiali registrata nell'ultimo periodo in esame. Rileva altresì il maggiore impegno richiesto nella trattazione dei procedimenti di sorveglianza per i condannati per reati di cui all'art. 4 bis comma 1 o.p. o comunque per i condannati a pene lunghe ristretti presso la Casa di Reclusione di Padova e presso le Case Circondariali di Rovigo, Vicenza e Treviso dove di fatto da anni sono state istituite vere e proprie Sezioni di reclusione (nei primi due Istituti anche per i detenuti in Alta Sicurezza 3 e per i detenuti collaboratori di giustizia). Rammento inoltre che è già stato programmato un aumento della capienza del carcere di Rovigo.

4. Notizie sulla situazione carceraria del Distretto e sulla situazione delle REMS

Il 30 giugno 2025 a fronte di una capienza regolamentare di 1938 posti erano presenti negli Istituti penitenziari veneti numero 2793 detenuti, di cui numero 1438 stranieri e 156 donne, come da statistica del DAP.

Il dato delle presenze in carcere è in costante aumento rispetto quello degli anni precedenti di numero 2675, 2481, 2345, 2295 e 2251, presenze rispettivamente negli anni 2024, 2023, 2022, 2021 e 2020. La situazione di sovraffollamento degli Istituti di pena veneti è davvero preoccupante; la maggior parte delle carceri segnala una presenza di detenuti superiore a quella regolamentare (con la sola eccezione della Casa di Reclusione femminile di Venezia) e in alcuni casi rasenta il doppio di quella prevista (Verona, Venezia SS maggiore, Treviso).

Nel Veneto tutte le Case Circondariali registrano una netta prevalenza delle presenze di detenuti definitivi rispetto quelli non definitivi, situazione che ha diretta incidenza nel lavoro della magistratura di sorveglianza a differenza di altri Distretti.

Sempre elevato è il numero complessivo dei suicidi anche se in lieve calo rispetto l'anno precedente e il preoccupante aumento dei tentativi di suicidio e degli atti di autolesionismo. Drammatica è stata la situazione presso la Casa Circondariale di Verona ove si sono registrati nel periodo in esame quattro suicidi e particolarmente grave è la situazione delle carceri di Vicenza, Verona e Venezia SS Maggiore e Vicenza che registrano in assoluto il numero più elevato di atti di autolesionismo.

Oltre alle considerazioni di seguito indicate, il dato obiettivo che risulta dal raffronto delle due tabelle è che il numero degli eventi critici è maggiore negli istituti con problemi di sovraffollamento mentre diminuisce in quelli senza detta problematica o con presenze percentualmente meno significative.

Il numero complessivo degli eventi critici è sintomo di un profondo malessere della popolazione detenuta, soprattutto quella più fragile e marginale, cui l'amministrazione penitenziaria non riesce a fare fronte sia per la carenza di risorse quanto ad operatori, soprattutto esperti psicologi e mediatori culturali (poiché anche se a pieno organico non sono sufficienti per un numero quasi doppio di detenuti) sia per la carenza di offerte trattamentali, risultando alta la percentuale di detenuti che non hanno la possibilità di impiegare in modo utile il tempo della detenzione, svolgendo unicamente lavori per conto dell'amministrazione o corsi solo per qualche settimana l'anno.

La Presidente segnala inoltre la ancora insoddisfacente offerta di lavoro in lavorazioni "interne" diverse dai lavori domestici per tutti gli Istituti che solo in alcune carceri è compensata da attività di lavoro espletata in regime di art. 21 op (segnalo in merito il rilevante numero di programmi ex art. 21 op approvati dall'Ufficio di sorveglianza di Venezia -135- ed in particolare dal magistrato che segue la Casa Circondariale maschile -61-, esito dell'impegno profuso dagli operatori di quel carcere per reperire attività di lavoro nel circondario veneziano).

Con riguardo alla R.E.M.S. del Veneto sita a Nogara (VR), alla data del 30 giugno 2025 gli ospiti erano 38. Nel periodo di interesse vi è stata una movimentazione in entrata ed uscita di circa la metà dei posti. Alla data del 4.9.2025 la lista di attesa era di 7 persone, lista che non dovrebbe esserci vista la delicatezza dei procedimenti riguardanti l'assegnazione in REMS ma che non è paragonabile a quella di altri Distretti. Sono in corso tavoli di lavoro con la Regione anche per illustrare alla magistratura i criteri di designazione del PUR (Punti Unici Regionali previsti nell'accordo della Conferenza Stato Regioni del 30.11.2022) che deve gestire le liste di attesa e che ad oggi a quanto consta risulta istituito presso la stessa REMS.

Tribunale per i Minorenni

1. Situazione dell'Istituto Penale Minorile di Treviso

L'Istituto Penale Minorile di Treviso ha una capienza di 12 persone. La permanenza media nell'IPM di Treviso si attesta intorno ai 21 minori.

A tale proposito il Dipartimento giustizia minorile e di comunità centro per la giustizia minorile per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano ha segnalato che *“tale dato, correlato alle gravi carenze strutturali dell'edificio e alla significativa carenza di personale di Polizia Penitenziaria – dovuta in gran parte ad assenze prolungate per motivi di salute – evidenzia un livello di criticità costante. A titolo esemplificativo si segnala che, sia nel periodo delle festività*

natalizie 2024 sia in quello estivo appena concluso, il numero complessivo degli agenti in servizio si è ridotto a sole 8 unità, a fronte di una necessità quotidiana di almeno 20 agenti per coprire i turni interni in IPM, quelli in CPA e il piantonamento ospedaliero tuttora in corso per un minore con gravi problemi di salute”.

Nell'anno in corso l'IPM di Treviso ha registrato 83 ingressi rispetto ai 96 ingressi dello scorso anno e 95 uscite rispetto alle 74 uscite dello scorso anno.

Viene in rilievo in particolare il dato riferito all'aumento della presenza di soggetti maggiorenni passata da 2 unità nel 2023 (pari al 17% del totale) a 10 unità nel 2024 (pari al 44% del totale) e alle 26 del 2025 (pari al 31% del totale).

Tale situazione di grave sovraffollamento ha rischiato di far perdere quella specificità positiva del sistema della giustizia penale minorile nel nostro paese che lo aveva reso un modello per l'intera Europa, ovvero la sua capacità di rendere residuale la risposta carceraria puntando piuttosto su un approccio di tipo educativo codificato nel codice di procedura penale minorile del 1988. E ha reso oltremodo difficile per le autorità competenti (magistratura di sorveglianza, direzione dell'IPM e polizia penitenziaria), nonostante l'impegno, l'abnegazione e la professionalità che gli addetti pongono nel loro lavoro, garantire i percorsi di recupero per i minori.

A rendere ancora più drammatica la situazione è stato il recente suicidio di un giovane detenuto. La grave tragedia ha generato cordoglio e sconcerto in tutto il personale giudiziario. In particolare, ha profondamente segnato il clima interno dell'istituto, generando ulteriore tensione e diffuso senso di smarrimento sia tra i minori ristretti sia tra il personale.

È però dell'8 gennaio 2026 l'inaugurazione dell'IPM di Rovigo (con chiusura di quello di Treviso), che entrerà in funzione a gennaio di quest'anno e che prevede una capienza ordinaria di 30 posti, rispetto alla capienza ordinaria dell'IPM di Treviso di 15 posti, con inevitabile conseguente aumento delle sopravvenienze per il Tribunale per i Minorenni e il magistrato di sorveglianza, ciò che renderà ancor più evidente l'inadeguatezza della pianta organica dei magistrati rispetto alle esigenze del territorio.

2. Situazione comunità per minorenni

Il presidente del Tribunale per i Minorenni ha più volte evidenziato alle Autorità competenti, con note del 22.12.2023, del 25.3.2024, del 22.7.2025 e da ultimo del 10.09.2025, la situazione di estrema e grave criticità che riguarda le comunità per minorenni, e in particolare quella delle comunità sanitarie per minori pubbliche o autorizzate esistenti sul territorio regionale e nazionale, sia sotto il profilo del loro numero esiguo e della conseguente limitazione dei posti disponibili e dell'estrema difficoltà a coprire il fabbisogno numerico sempre crescente per i minori in esecuzione di misure cautelari, sia

sotto il profilo delle carenze di personale. Ciò si concreta nella difficoltà del loro reperimento ai fini dell'esecuzione delle misure cautelari e della realizzazione delle prescrizioni e delle attività previste per il recupero, la cura e il reinserimento del minore.

Fermo restando l'ovvio rilievo che, in sede di limitazione della libertà personale, il G.I.P. deve provvedere, secondo il principio di legalità, con provvedimento motivato, a mente dell'art 13, comma 2, della Costituzione, sulla base di quanto previsto dal DPR 447/1988 e, per i minori, dal DPR 448/1988 (oltre alle ipotesi di fermo e arresto e alla previsione ex art 13, comma 3, Costituzione); e che allo stato, in assenza di disposizioni di legge nuove e specifiche, alcuna ulteriore indicazione è possibile da parte dell'Autorità giudiziaria.

Tale situazione richiede un intervento urgente e non più procrastinabile per porre fine alle criticità evidenziate.

Nello spirito di leale collaborazione istituzionale il Presidente del Tribunale per i Minorenni, unitamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Dirigente del C.G.M. del Veneto, ha con missiva del 10.09.2025 espresso il pressante auspicio che le Autorità ministeriali e regionali, competenti allo scopo, assumano con urgenza le necessarie iniziative per far fronte e superare la situazione segnalata, a partire dalla necessaria, indispensabile e urgente apertura nel territorio della Regione Veneto di un numero di nuove comunità sanitarie per minori idoneo a coprire il fabbisogno numerico sempre crescente per i minori in esecuzione di misure cautelari e di realizzazione dei programmi di recupero, cura e reinserimento.

Con nota del 15.09.2025 il Capo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità ha fornito riscontro alla missiva suindicata comunicando che *“in data 1° settembre 2025, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Veneto e il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. L'accordo che in premessa richiama l'urgenza di istituire le strutture sopramenzionate stabilisce all'art. 1 l'obiettivo di attivare in Veneto 12 posti letto in comunità sociosanitaria per l'inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o con disturbi da uso di sostanze, in carico ai servizi sanitari/sociosanitari regionali e della giustizia minorile, sottoposti a provvedimento penale. La struttura sarà individuata tramite apposita manifestazione d'interesse, nel rispetto del quadro normativo vigente..... La fase esecutiva dell'accordo è attualmente in uno stadio preliminare: il per il Veneto e in attesa della pubblicazione del bando di gara per l'individuazione dell'ente incaricato della realizzazione della struttura. Sebbene la struttura rappresenterà una risorsa estremamente utile per il territorio, colmando l'emergenza di posti per minori e giovani adulti autori di reato, l'operatività della comunità sociosanitaria richiederà un*

periodo di avvio che non consentirà di risolvere immediatamente i problemi evidenziati dalle Autorità Giudiziarie del Veneto. Il DGMG assicura in merito il massimo impegno per sollecitare i tempi”.

Si ha buona ragione di credere che entro l'anno in corso nel nostro territorio verrà aperta una di queste comunità sanitarie per minori.

3. Situazione USMM

L'Ufficio, nel periodo considerato, a seguito delle richieste dell'Autorità Giudiziaria, ha trattato n. 1.155 casi, di cui n. 733 (63,47%) minori di cittadinanza italiana e n. 422 (36,54%) stranieri, suddivisi in n. 1035 maschi (89,5%) e 120 (10,5%) femmine. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente i casi sono aumentati di n. 243 unità pari al 27% (casi in carico al 30.06.2025 n. 912). È aumentata in proporzione la percentuale di cittadini italiani in carico che dal 58,55 % (n. 534) è salita al 63,4%.

Per quanto riguarda l'età dei minori/giovani adulti in carico si evidenzia la seguente ripartizione per età: inferiore a 14 anni, n. 1; 14 anni, n. 49; 15 anni, n. 114; 16 anni, n. 218; 17 anni, n. 287; giovani adulti, n. 486. Dal confronto con i dati dell'anno precedente si osserva la riduzione di un punto percentuale dei minori quindicenni, l'aumento di due punti percentuali dei minori di anni 16 e 17 anni e una diminuzione di cinque punti percentuali dei giovani adulti. Si rileva la tendenza ad un abbassamento dell'età presa in carico, da verificare nei prossimi anni.

Si nota, con particolare riferimento ai giovani adulti ma anche per alcuni minori, la presenza di un cospicuo numero di soggetti in carico con più procedimenti penali, mediamente a testa il numero dei procedimenti penale varia da n. 5 a n. 10 procedimenti; alcuni giovani adulti hanno, a loro carico, 27-30 procedimenti. Si tratta di situazioni altamente complesse, per le quali si è realizzata una presa in carico tardiva da parte del sistema servizi sociosanitari, che negli anni si sono consolidate rispetto a modalità di funzionamento improntate al disagio, alla devianza e alla frequentazione di circuiti marginali.

Spesso situazioni così compromesse dal punto di vista penale, sono ascrivibili a forme di grave povertà educativa come pure alla presenza di fragilità sanitarie non gestite con il passaggio alla maggiore età.

Le misure cautelari nel periodo considerato sono aumentate da n. 110 a n. 127; i dati evidenziano un aumento delle misure cautelari custodiali e i collocamenti in comunità. Stabile risulta il numero delle misure penali di comunità (n. 10).

Per quanto attiene le ordinanze di sospensione del processo e di messa alla prova le nuove applicazioni risultano essere n. 344, in tendenza con l'aumento rilevato gli anni precedenti (n. 335, periodo 01.07.2023 .30.06.2024). Per quanto riguarda la durata della messa alla prova si rileva che circa l'80% delle ordinanze dell'Autorità Giudiziaria di Venezia si riferiscono a progetti con durata annuale

(durata dai 7 ai 12 mesi: 84% nel 2021, 83% nel 2022, 79% nel 2023 e 80% nel 2024). In merito agli esiti della messa alla prova circa l'86% ha esito positivo, nel 14% dei casi si arriva alla revoca o all'esito negativo della messa alla prova. Si rappresenta, tuttavia, che per almeno il 20% delle messe alla prova si è fatto ricorso alla proroga, in quanto i minori/giovani adulti hanno necessità di tempi più lunghi o di una riformulazione del progetto.

Si rappresenta il ricorso a proposte di mediazione penale, conciliazione con la parte offesa, gruppi sulla legalità e rivisitazione critica del reato, percorsi di supporto psicologico e di psicoterapia mirati, con particolare attenzione agli autori di reati violenti sia di genere che nelle relazioni intrafamiliari.

L'applicazione del nuovo istituto del programma educativo 27 bis, a seguito degli incontri con l'Autorità Giudiziaria minorile, sia Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia che Tribunale per i Minorenni di Venezia, è stata preceduta dalla definizione di linee guida sperimentali. Per quanto concerne i dati: dal 01.07.2024 al 30.06.2025 sono state notificate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, n. 176 richieste di art. 9 e contestuale art. 27bis DPR 448/88 così suddivise: n. 75, periodo dal 01.06.2024 al 31.12.2024 e n. 101 riconducibili al periodo compreso tra il 01.01.2025 fino al 30.06.2025.

Per quanto riguarda la tipologia di reato si sono rilevati i seguenti reati maggiormente segnalati: violenza contro le persone, che include i reati di lesioni personali volontarie, percosse, violenza privata, n. 58, pari al 32,9 %; reati di danneggiamento e deturpamento n. 19, pari al 10,80%; detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti n. 20, pari al 11,40%; sempre pari a n. 20 segnalazioni il reato di porto d'armi (riferito al possesso di coltello o petardo esplosivo). Anche se statisticamente non sono significative si evidenziano plurime segnalazioni per la rilevanza dei fatti contestati: n. 05 per il reato di pedopornografia e n. 03 diffusione immagini pedopornografiche (queste ultime solo primo semestre 2025), guida in stato di ebbrezza n. 06, oltraggio a pubblico ufficiale n. 08. Con riferimento alla fattispecie di reato e alle fragilità del minore, rilevate ai sensi dell'art. 9 del DPR 448/88, il progetto educativo viene integrato anche con interventi di cura presso i servizi sanitari per le tossicodipendenze e/o i servizi di neuropsichiatria oppure con avvio di percorsi mirati, per i reati a sfondo sessuale, di tipo psicoterapico. Per quanto concerne l'età si osserva un abbassamento dell'età media rispetto ai casi in carico all'USSM di Venezia, nello specifico le percentuali sono: 14 anni 7,9% (n. 14), 15 anni 19,9 % (n. 35), 16 anni 33,5 (n. 59), 17 anni 37,5 (n. 66).

In merito all'adesione da parte dei minori/famiglie e difensori al programma si riportano i dati riferiti al secondo semestre del 2024, essendo il primo semestre ancora in parte in corso di definizione in quanto i 60 giorni previsti per la presentazione del progetto educativo spesso sono superati, essendo il termine indicato della norma, su interpretazione della CC (sentenza 23/2025), inteso in senso

ordinatorio e non perentorio. Nel periodo 01.07.2024/31.12.2024 si sono rilevati i seguenti dati: n. 44 progetti educativi presentati (su 75 richieste dell'Autorità Giudiziaria), n. 15 note informative negative alla Procura della Repubblica Minorile in quanto il difensore non ha ritenuto di chiedere l'art. 27bis, n. 13 relazioni svolte ai sensi dell'art. 9, ma per differenti motivazioni, solitamente ascrivibili alle significative difficoltà del minore per le quali non è stato presentato il progetto, auspicando l'avvio di una progettualità più strutturata a favore del minore. Il contatto avviato a seguito dell'istanza ha favorito n. 3 remissioni di querela. Le udienze di verifica dei progetti educativi 27bis hanno avuto, nella maggior parte dei casi, esito positivo.

Nel periodo considerato sono state gestite n. 4 situazioni per le quali l'Autorità Giudiziaria ha richiesto la collaborazione dell'USSM con ipotesi di reato riconducibili a situazioni di estremismo e radicalizzazione. In questi casi l'individuazione precoce ha consentito di evidenziare alcune fragilità personali e familiari su cui intervenire. Per uno di questi minori è stato concluso, nel secondo semestre del 2024, un procedimento penale per esito positivo della messa alla prova. Un minore di questi si trova attualmente in custodia cautelare.

In sintesi, si osserva un cospicuo aumento degli interventi dell'Ufficio, ormai confermato dai dati dell'ultimo triennio. L'abbassamento dell'età degli interventi modifica leggermente l'avvio della presa in carico da parte dei servizi sociosanitari, a favore di prognosi positive. Gli interventi precoci consentono di prevenire processi di cronicizzazione del disagio e di recidiva dei reati, favoriscono maggiore incisività delle azioni socioeducative e di cura, oltre alla possibilità di costruire alleanze più efficaci con gli enti territoriali, pubblici e privati, in quanto il minore si trova in una fase iniziale rispetto all'ingresso in circuiti devianti. La carenza di personale, a fronte del significativo aumento delle richieste dell'Autorità Giudiziaria, tuttavia, rischia di interferire negativamente sulle potenzialità evolutive dei minori. In una prospettiva di intervento precoce, può essere valorizzato il ricorso al programma educativo ex art. 27 bis o si potrebbero definire delle buone prassi relative a segnalazioni precoci mirate, rispetto a situazioni che destano maggior preoccupazione in quanto a livello di compromissione con il circuito vizioso della devianza minorile.

4 Valutazione sul contributo fornito alla giurisdizione dalla magistratura onoraria

Corte d'Appello

I giudici onorari della Sezione per i Minorenni danno un apporto tecnico di rilievo, anche nella soluzione di casi più complessi e svolgono l'incarico con impegno e fattiva collaborazione.

Nel settore civile e lavoro i giudici ausiliari, oramai con lunga esperienza nell'incarico, costituiscono un'importante risorsa e continuano a fornire il loro importante supporto nello smaltimento dei procedimenti di più risalente iscrizione a ruolo e anche nei procedimenti di più recente iscrizione, nel rispetto delle previsioni normative e tabellari.

La loro prevista scadenza per il 31.12.2025 (in base alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 41/2021) ha indotto taluni GA da tempo in servizio a dimettersi dall'incarico per partecipare ad altri concorsi (ad esempio per i posti di GOP, VPO) di talché al momento dell'entrata in vigore del DL 117/2025 convertito nella L. 148/2025 oramai le forze in carico alla Corte di giudici ausiliari sono n. 5 (su un organico di n. 22 posti) e sono esigue. È evidente che in tale contesto l'apporto che possono fornire i GA al raggiungimento degli obiettivi del PNRR (in particolare del disposition time civile) sono proporzionali al ridotto numero di ausiliari a disposizione.

Tribunali del Distretto

Negli uffici giudiziari del Distretto la collaborazione fornita dalla Magistratura onoraria rappresenta un contributo di importantissimo rilievo per assicurare la funzionalità degli Uffici.

Il loro apporto sia nel settore civile (soprattutto nell'ambito della volontaria giurisdizione e nelle esecuzioni mobiliari) che in quello penale è sempre stato importante sia per far fronte a vacanze di organico e/o a lunghe assenze, sia per contenere il numero dei procedimenti e quindi favorire la definizione degli stessi, soprattutto dei procedimenti contenziosi più recenti, ed evitare la formazione di arretrato in linea anche con gli obiettivi del PNRR e nel settore dibattimento penale anche nell'integrazione dei collegi, nei casi di impedimento o momentanea assenza dei componenti effettivi. Positivo il loro contributo alla definizione dei procedimenti provenienti da opposizione a decreto penale di condanna e da citazione diretta a giudizio.

Va segnalato il deficit cronico dei magistrati onorari in servizio (GOP: in servizio, 22 su 29 a Venezia, 14 su 21 a Padova, 19 su 25 a Verona, 16 su 25 a Vicenza, 11 su 17 a Treviso, 5 su 8 a Rovigo, 7 su 10 a Belluno).

La riforma della magistratura onoraria disciplinata dalla L. 51/2025 ha imposto la predisposizione dei programmi di lavoro previsti dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 21.5.2025 con riferimento ai magistrati onorari confermati e nominati in data antecedente al 15.8.2017 (cd. contingente ad esaurimento), secondo quanto stabiliscono gli artt. 29 ss. del d.lgs. 116/2017.

La L. 51/2025 ha infatti introdotto nel citato decreto legislativo gli artt. 29 *bis* rubricato "*impegno complessivo dei magistrati onorari confermati*", 31 *bis* rubricato "*compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva*" e 31 *ter* rubricato

"compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva", per cui, in ottemperanza a quanto dispone l'art 29 bis, è stato predisposto il programma lavorativo di tutti i giudici onorari di tribunale e dei giudici di pace, tenendo conto della necessità che nell'orario di lavoro complessivo (36 ore alla settimana per i giudici onorari che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni e 16 ore alla settimana per i cd. non esclusivisti) siano comprese tanto le attività da svolgere in udienza quanto quelle preparatorie e conseguenti all'udienza, nonché le attività di formazione di cui all'art. 22 del d.lgs. 116/2017.

5 Incidenza degli AUPP sull'operatività degli Uffici giudiziari e sulle nuove prassi organizzative stimulate dal loro apporto.

Corte d'Appello

Come già segnalato nella precedente relazione va in generale affermato che l'inserimento dei funzionari AUPP a tempo determinato in Corte è stato caratterizzato da due specifiche variabili proprie di questo Ufficio: 1) la scopertura elevatissima (40%) del personale amministrativo a tempo indeterminato; 2) l'aver ridotto le gravissime scoperture dell'organico degli AUPP solo dalla fine di giugno del 2024 (rispetto al periodo *pnrr* febbraio 2022-giugno 2026). Il loro apporto pertanto è stato ridotto rispetto alle potenzialità previste e caratterizzato da un consistente impiego anche nell'attività propriamente di cancelleria, reso indispensabile dall'unica alternativa di plurimi blocchi completi dei settori amministrativi di stretto servizio all'attività giurisdizionale. Va anche ora segnalato che a causa dell'incertezza circa la stabilizzazione degli AUPP molti hanno optato per partecipare a concorsi indetti dalla pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate, agenzia delle dogane, polizia di Stato, assistenti giudiziari, comuni, ma anche concorso di magistratura, avvocatura Stato), anche con esito positivo. Il che ha comportato le dimissioni di tali AUPP, che stanno aumentando più si avvicina la data del 30.6.2026, data prevista per la scadenza del rapporto di lavoro. Ciò che incide sulla programmazione del lavoro e della organizzazione dello stesso anche in vista del raggiungimento degli obiettivi del PNRR al 30.6.2026. Gravi effetti si hanno anche nel settore amministrativo, dove gli AUPP sopperiscono alle gravi carenze di organico.

L'assegnazione ai compiti di più immediata e diretta connessione con la concreta giurisdizione ha subito due limiti importanti: il numero dei presenti, il ridotto tempo dedicabile solo al lavoro del giudice e della Sezione di assegnazione.

Inoltre, un numero significativo degli assunti non si è mostrato adeguato allo svolgimento efficace delle attività più immediatamente utili, quali la redazione di relazioni o bozze di possibili provvedimenti (compiti astrattamente previsti come principali). Ciò ha comportato un forte impegno

formativo da parte dei singoli magistrati, che si è aggiunto al proprio lavoro ordinario e che non sempre ha dato positivo frutto

In particolare, nel settore civile-lavoro, gli AUPP in servizio svolgono tutti sia attività di affiancamento ai magistrati, che attività di cancelleria.

Nell'immediato, a causa delle ben note carenze di organico e nella necessità di contenere la definizione delle cause nell'arco del biennio, utilissimo è stato l'impiego degli addetti all'ufficio per il processo, sia nell'attività di cancelleria, e in questo settore hanno già compensato la scopertura del personale amministrativo a tempo indeterminato, sia nell'attività di affiancamento dei magistrati. Per quanto attiene l'affiancamento ai consiglieri, gravosa è stata ed è l'attività di formazione. Sia nella preparazione dei procedimenti, che nella redazione delle bozze dei provvedimenti è necessario un consistente impegno da parte del magistrato, ciò che non ha consentito finora di incrementare in modo significativo la produttività delle sezioni. Comunque, per la predisposizione delle bozze di sentenza, gli AUPP hanno lavorato e lavorano con grande impegno supportando il consigliere che affiancano, sebbene questi debba comunque rivederne le bozze in maniera talvolta penetrante. Ciò nondimeno, si può affermare che, nel complesso, l'apporto dell'AUPP sia idoneo ad agevolare la definizione di un maggior numero di cause (o anche dello stesso numero di prima) in minor tempo.

Nella sezione lavoro si è segnalato che in alcuni casi l'apporto è praticamente inesistente ed anzi comporta quasi un dispendio di tempo per il magistrato, tenuto a formare il funzionario e a discutere con lo stesso le questioni problematiche, senza poi riuscire a ricavare da questa attività alcun concreto vantaggio.

Nel settore penale l'incidenza della presenza dei funzionari AUPP è senz'altro positiva.

Il loro utilizzo avviene nella Sezione secondo due schemi.

Il primo comprende l'affiancamento diretto al singolo magistrato nella attività di studio dei fascicoli e nella redazione delle bozze di sentenza. Questo schema certamente determina un contributo importante per la formazione dei funzionari, spesso giovani neolaureati virgola e per il livello qualitativo delle sentenze.

Il secondo schema prevede invece l'utilizzo dei funzionari in attività autogestite che partono dagli adempimenti amministrativi (individuazione dei fascicoli prescritti, predisposizione dei ruoli di udienza, tutta l'attività di cancelleria) e terminano con la redazione di una bozza completa della sentenza, poi visionata dai consiglieri assegnatari. Questo secondo schema risulta di grande ausilio per la trattazione di procedimenti più semplici, in particolare dei procedimenti prescritti e prescritti con parte civile, determinando un incremento numerico assai significativo delle definizioni, non altrimenti raggiungibile con l'attività ordinaria o con lo schema di affiancamento.

Nel corso dell'anno i due schemi di utilizzo si sono alternati, ma la situazione contingente ha portato alla prevalenza del secondo schema, normando con precisione l'attività autogestita degli UPP, con la supervisione del Funzionario dirigente per la parte amministrativa e del Presidente di sezione per la parte giurisdizionale. Ciò ha permesso di definire al mese un'udienza di processi prescritti con parte civile, interamente da loro curata, e un alto numero di processi prescritti "puri", sia con apposite udienze sia inserendoli in coda alle udienze ordinarie.

Fondamentale risulta l'apporto dei funzionari UPP nell'attività di spoglio dei fascicoli, di monitoraggio delle pendenze, di predisposizione delle bozze di ordinanze di inammissibilità. L'attività di spoglio si è affinata rispetto al passato sia nella redazione di schede approfondite del fascicolo, segnalando alcune caratteristiche dell'appello (es. motivo unico sul trattamento sanzionatorio), sia avviando la collaborazione con il Presidente di sezione nella attività di "pesatura", cioè del grado di complessità del fascicolo stesso, fondamentale per la preparazione delle singole udienze.

Sotto il profilo dell'attività di ausilio alle cancellerie, il loro apporto è determinante in questo periodo di grave carenza di personale amministrativo.

Soprattutto è a loro esclusivo merito la importantissima creazione e gestione di un sistema che ha permesso l'identificazione e classificazione dell'arretrato, sistema che viene alimentato e tenuto aggiornato con la collaborazione del Presidente di sezione, e che ha fornito e fornisce un aiuto assai prezioso per lo smaltimento del carico annoso della sezione.

In alcuni casi si sono registrate all'ingresso differenze di preparazione tecnico-giuridica, che però si colmano in poco tempo grazie al loro impegno (che si ritiene di segnalare) e all'attività di formazione sia amministrativa che giurisdizionale. Complessa l'attribuzione agli stessi dei compiti concreti; tranne uno, gli attuali UPP non hanno gradito il supporto esclusivo all'attività di cancelleria, per cui tutti svolgono anche attività di supporto alla giurisdizione.

Tribunali del Distretto

Sicuramente positiva è stata la proroga fino al 2026 dei contratti a termine degli AUPP già in servizio in quanto ha consentito la necessaria continuità e ha favorito anche un ingresso più funzionale ed efficiente dei nuovi addetti, molti dei quali peraltro avevano già svolto presso il tribunale il tirocinio ex art. 73 ed erano quindi da subito in grado di fornire un effettivo e qualificato contributo.

Le problematiche di scopertura delle figure degli AUPP e delle loro dimissioni a seguito di reperimento di stabile occupazione si presentano anche nei Tribunali del Distretto.

Gli AUPP vengono adibiti tanto al lavoro giurisdizionale, quanto a quello di cancelleria, tenuto conto, per quest'ultimo, che nell'attuale situazione di gravissima scopertura dei posti del personale amministrativo, si è reso necessario attribuire ai Funzionari AUPP anche le funzioni di cancelleria. Gli AUPP svolgono anche attività trasversale (monitoraggio, digitalizzazione e banche dati giurisprudenziali).

Quanto all'attività giurisdizionale vi è un tendenziale abbinamento di un AUPP con un magistrato.

Al Tribunale di Padova nel settore civile l'apporto degli AUPP viene valutato come positivo da quando sono entrati effettivamente "a regime" in quanto è stato necessario un periodo di formazione specifica ad opera prevalentemente dei magistrati durato non meno di 8/10 mesi. Ciò premesso in generale, va ribadito che gli AUPP hanno ormai acquisito un bagaglio di esperienza e competenza nelle attività assegnate che risulta certamente utile e fornisce un reale supporto allo svolgimento della giurisdizione, assicurando un apporto qualificato ai magistrati nello svolgimento di tutte le attività preparatorie alla redazione dei provvedimenti (studio dei fascicoli, redazione di bozze di provvedimenti, redazione di punti di motivazione, approfondimento anche dottrinale di specifici argomenti, ricerche giurisprudenziali e dottrinali, verbalizzazione in udienza, ecc....) e più in generale nella gestione dei procedimenti per un miglioramento non solo quantitativo ma anche qualitativo del servizio giustizia.

Anche nel settore penale dibattimentale vi è il tendenziale affiancamento di un AUPP a un giudice. Ci sono però alcune mansioni comuni a tutti i funzionari e precisamente: studio delle udienze "filtro" e predibattimentali, per la tempestiva rilevazione e segnalazione al magistrato di eventuali vizi di notifica al fine di evitare inutili rinvii; predisposizione di bozze di provvedimenti di liquidazione del compenso in caso di patrocinio a spese dello Stato; calcolo dei termini di prescrizione per i fascicoli che devono essere trasmessi in Corte d'Appello; riassunto delle prove già assunte.

La carenza di personale amministrativo, con particolare riferimento alla qualifica di assistente giudiziario, ha reso necessaria l'utilizzazione parziale degli AUPP per l'assistenza in udienza e relative attività di cancelleria correlate.

Quanto alla sezione GIP/GUP essi sono di supporto ai magistrati nella redazione delle bozze delle sentenze tendenzialmente con un abbinamento *one to one* al singolo magistrato, oltre che di supporto alle cancellerie, atteso che la verbalizzazione delle udienze ex art. 409 c.p.p. e gli adempimenti correlati possono essere affidati agli AUPP.

Al Tribunale di Rovigo sin dal febbraio 2022, nella sezione civile la scelta dell'ufficio è stata invece quella di impiegare in via del tutto prevalente l'attività dei funzionari AUPP a supporto dell'attività giurisdizionale nei settori che trattano le materie interessate dagli obiettivi quantitativi posti dal

P.N.R.R., dal momento che tali risorse sono state assunte soprattutto per tale finalità. Per questa ragione, al settore delle amministrazioni di sostegno non è stata destinata alcuna delle unità del personale di nuova assunzione. È stata utilizzata in via prevalente la modalità del mini-pool, ossia le nuove risorse hanno collaborato con più di un magistrato per la redazione delle bozze dei provvedimenti definitivi. Nel settore lavoro e previdenza la modalità è stata *one to one* in considerazione dell'aumento delle iscrizioni. Anche nel settore penale l'opzione del supporto all'attività giurisdizionale ha trovato il deciso favore dei magistrati. In ogni caso alcuni Funzionari sono stati addetti all'espletamento di attività di cancelleria, a causa della carenza di personale giudiziario, o per difficoltà che non sarebbe stato possibile superare nemmeno dopo una lunga formazione. Si è infine ritenuto utile e doveroso impartire un ordine di servizio che prescrive l'obbligo della rendicontazione del lavoro svolto, all'inizio di ogni mese, mediante la redazione di un prospetto nel quale il Funzionario è tenuto ad indicare: la data di consegna del fascicolo da parte del giudice, l'attività espletata e la data di restituzione del fascicolo al magistrato. Tale modalità di "rendicontazione" consente infatti di verificare anche la consistenza della loro attività e di apportare eventuali modifiche *in itinere* al loro impiego.

Al Tribunale di Treviso nelle materie delle esecuzioni immobiliari e nella sezione GIP-GUP sono state adottate forme trasversali di impiego degli addetti che hanno dato ottimi risultati, valutabili anche statisticamente. I GE stimano attualmente come "imprescindibile" l'apporto degli addetti UPP. Quanto al modo di utilizzo di questa risorsa, i funzionari dell'UPP assegnati all'Ufficio Gip-Gup, anziché essere distribuiti con assegnazione individuale al singolo magistrato appartenente all'Ufficio, come nella Sezione Dibattimento, sono stati organizzati come struttura operativa trasversale, ovverosia con compiti uniformi, svolti per tutti i componenti dell'ufficio GIP/GUP, di redazione di bozze di provvedimenti seriali, in particolare nell'ambito dei decreti penali di condanna, delle sentenze ex art. 129 c.p.p., dell'esecuzione penale, dei provvedimenti ammissivi al patrocinio a spese dello Stato e di successiva liquidazione dei difensori dei soggetti ammessi, della sospensione del procedimento con messa alla prova. Si segnala al riguardo che, per i caratteri di connaturalità assunti dal descritto assetto organizzativo rispetto alla funzionalità stessa dell'Ufficio, un eventuale venir meno delle unità AUPP ad esso devolute, nel caso d'una futura non stabilizzazione degli addetti all'Ufficio per il processo per gli anni a venire, comporterebbe effetti di sostanziale paralisi di interi settori di attività del Tribunale.

Al Tribunale di Verona nella sezione GIP/GUP, in parte ripianata nel decorso anno con l'assegnazione di alcuni assistenti giudiziari, resta preoccupante nella sezione dibattimentale per malattie, trasferimenti ad altre sedi di personale, e destinata ad aggravarsi col pensionamento (il prossimo anno)

di altre unità. In questo quadro, la presenza dei funzionari UPP ha consentito il regolare svolgimento delle udienze che, altrimenti, sia al GIP che al dibattimento, non sarebbe stato possibile garantire. Infatti, in relazione all'attività di raccordo con la cancelleria, i funzionari UPP sono stati adibiti in prevalenza all'assistenza del magistrato in udienza (anche di convalida di arresti/fermi in carcere) e all'espletamento dei relativi adempimenti *pre* e *post*-udienza (quali ad esempio, gli "scarichi" a SICP dell'udienza e dei provvedimenti emessi, la redazione dei provvedimenti di fissazione udienze, etc.). Si può dunque affermare, anche per l'anno giudiziario di interesse, che, senza l'apporto dei giudici onorari e dei funzionari UPP, non sarebbe stato possibile garantire al dibattimento la celebrazione di tutte le udienze in calendario (con gli effetti positivi sulla durata di trattazione degli affari), e senza l'apporto di tali funzionari la sezione GIP/GUP non avrebbe potuto operare con regolarità.

Al Tribunale di Vicenza anche nel corso dell'anno giudiziario 2024-2025 nella Sezione GIP/GUP i funzionari AUPP sono stati adibiti in via esclusiva ad attività di cancelleria a causa della scoperta del personale amministrativo. Nella Sezione Penale, solo per una settimana nel mese di agosto è stato possibile, grazie all'assenza di udienze, adibire un certo numero di funzionari AUPP alla predisposizione di circa 1500 decreti di archiviazione che costituivano arretrato della Sezione GIP/GUP.

6 La formazione decentrata

La formazione e l'aggiornamento professionale sono fondamentali per rimanere al passo con l'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale e, dunque, per fornire la più adeguata risposta di giustizia.

Nella seconda metà del 2024 la Struttura Territoriale della SSM si è parzialmente rinnovata con la nomina di due nuovi formatori tra i magistrati ordinari.

In tale rinnovata composizione, l'attività della Struttura Decentrata ha riguardato:

- l'organizzazione di corsi di formazione nel Distretto per i magistrati (ordinari e onorari) già in servizio;
- la redazione di progetti di "riconversione" di magistrati in relazione al mutamento di funzioni;
- la formazione iniziale dei MOT;
- la redazione dei previsti pareri in sede di valutazione di idoneità dei giudici onorari;
- l'organizzazione delle visite di scambio tra magistrati della rete EJTN.

Con specifico riferimento ai corsi di formazione, la rinnovata Struttura territoriale ha organizzato, nel 2025, 19 corsi "D", ovverosia corsi di formazione decentrata, destinati ai magistrati ordinari ed

onorari, oltre che ai tirocinanti ex art. 73, del Distretto, in materia civile e del lavoro e previdenza sociale, nonché nella materia penale.

Particolare attenzione è stata prestata all'ordinamento sovranazionale e, in tale prospettiva, è stato organizzato un corso, di carattere comune (rivolto, cioè, sia ai civilisti che ai penalisti che ai giudici del lavoro) in occasione dei 75 anni dalla sottoscrizione della CEDU.

È stata prestata attenzione alle modalità di lavoro dei magistrati e alle nuove tecnologie, con l'organizzazione di un corso, di carattere comune, sulla redazione delle ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, alla Corte di Giustizia dell'UE e alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis cpc, e di un ulteriore corso di carattere comune sul funzionamento delle banche dati e, in particolare, sulla nuova banca dati di merito e sulle sperimentazioni con l'IA.

In generale, si è cercato di organizzare, in tutti i settori, previa rilevazione dei "bisogni formativi" tra i colleghi e tenendo conto anche delle indicazioni del Comitato Direttivo Centrale della SSM, corsi con finalità di approfondimento dei temi più attuali, con riferimento al mutamento degli assetti normativi e giurisprudenziali.

In tale prospettiva, oltre ai ricordati corsi comuni, nel settore civile sono stati organizzati, in particolare, due laboratori tra i magistrati del distretto (c.d. laboratori di autoformazione) in materia di violenza di genere e un corso in materia di processo esecutivo.

Nella materia del lavoro e della previdenza sociale sono stati organizzati, in modalità laboratorio di autoformazione o corso tradizionale, corsi che hanno riguardato gli sviluppi giurisprudenziali più recenti, anche delle Corti sovranazionali, in materia di: - giusta retribuzione ex art. 36 Cost.; - somministrazione di lavoro; - condizione di disabilità e rapporto di lavoro; - rapporto previdenziale. Uno specifico corso è stato dedicato alle più recenti norme europee di interesse anche lavoristico, ivi incluso l'impatto del c.d. IA Act.

Anche con riguardo all'ambito penale i corsi si sono concentrati su temi di attualità e significatività per il lavoro degli uffici: oltre ai laboratori in materia di violenza di genere, gli argomenti dei corsi si sono incentrati su

1. Sistematica del processo penale accusatorio, anche in prospettiva comparata, anche alla luce delle proposte di riforma ordinamentale;
2. Le misure di sicurezza personali;
3. Il documento informatico;
4. Il riconoscimento delle sentenze penali nell'UE;
5. La confisca nell'UE.

Con riguardo alla formazione iniziale dei MOT, l'attività, su richiesta e delega della Struttura centrale della SSM, ha riguardato l'organizzazione di stage sul funzionamento del processo telematico e dei registri di cancelleria nonché con visite presso gli Istituti di detenzione del Distretto. Sono stati organizzati, in particolare, tutti gli stage in sede locale richiesti dal Comitato Direttivo Centrale della SSM per i MOT degli ultimi tre concorsi (D.M. 22.10.24; D.M. 4.4.25 E D.M. 3.09.25).

Con riferimento alla magistratura onoraria, terminato il periodo di formazione degli ultimi aspiranti, la Struttura territoriale è stata chiamata alla formulazione dei relativi pareri di idoneità alle funzioni sulla base delle indicazioni dei tutor per le valutazioni di competenza del Consiglio Giudiziario.

Quanto alla formazione della magistratura onoraria successiva all'immissione in servizio, grazie alla predisposizione da parte della Scuola in sede centrale di apposito programma dedicato ai magistrati onorari ed alla possibilità, per i medesimi, di partecipare ai corsi D del distretto, nel 2025 non sono stati organizzati corsi dedicati esclusivamente ai magistrati onorari. Peraltro, la nomina di un primo formatore decentrato all'interno della magistratura onoraria, avvenuta nel corso del presente anno, rende pronosticabile l'avvio di corsi specifici nel prossimo anno.

La Formazione territoriale ha, inoltre, gestito i seguenti JUDICIAL EXCHANGES organizzati dall'E.J.T.N.:

JUDICIAL EXCHANGE LEADERS (ottobre 2025)

JUDICIAL EXCHANGE collettivo SPECIFICO (settembre 2025)

JUDICIAL EXCHANGE collettivo GENERICO (settembre-ottobre 2025)

JUDICIAL EXCHANGE individuale GENERICO (ottobre 2025)

oltre ad un incontro con Magistrati della Corte di Cassazione della Repubblica CECA (maggio 2025).

L'attività della Formazione è stata resa possibile grazie anche al personale della Corte d'Appello e del Tribunale che ha supportato i Formatori per la parte tecnico amministrativa della gestione dei corsi.

Fervida è stata anche la formazione del personale amministrativo, con l'organizzazione di svariati corsi.

L'attività formativa e lo sviluppo delle conoscenze e competenze del capitale umano costituiscono un fattore essenziale per la crescita del personale e per favorire il processo di rinnovamento delle amministrazioni pubbliche.

Nella direttiva del 14/01/2025 il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo ha stabilito che la promozione della formazione costituisce uno specifico obiettivo di performance di ciascun Dirigente che deve assicurare, a partire dal 2025, il conseguimento di 40 ore di formazione pro-capite annue.

Le iniziative distrettuali messe recentemente in campo da questo Ufficio formazione, basate sull'analisi dei fabbisogni formativi del personale in servizio, hanno contribuito ad integrare e rafforzare l'offerta formativa promossa a livello centrale, erogando dal 1° luglio 2024 al 16 dicembre 2025 numero ore 5130 di formazione a 792 dipendenti.

In particolare, nel periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, è stata erogata la seguente attività formativa:

1. Formazione in ingresso per il personale di nuova assunzione nell'amministrazione giudiziaria – assunzioni a seguito scorrimento della graduatoria relativa al concorso unico RIPAM per la copertura di 2293 unità di personale – Profilo assistente amministrativo. Immissione in possesso 30 luglio 2024, erogato nel mese di settembre 2024 e completato con il IV Modulo “Gestione delle relazioni con il pubblico” il 29 gennaio 2025
Personale avviato a formazione n. 14 unità – Ore di formazione erogate n. 126
2. Formazione resa (nei mesi di settembre e ottobre 2024 e nel mese di febbraio 2025) al personale di area III in materia di “Gestione dei gruppi e delle relazioni con il pubblico – promozione del benessere organizzativo” di supporto ai Funzionari già in servizio che non erano mai stati destinatari di corsi in argomento
Personale avviato a formazione n. 87 unità – Ore di formazione erogate n. 1044
3. Formazione in tema di misurazione e valutazione della performance del personale non dirigenziale – incontri distrettuali del 4 e 6 dicembre 2024 a supporto del personale delegato alle attività istruttorie necessarie alla valutazione – SMVP –
Personale avviato a formazione n. 74 unità – Ore di formazione erogate n. 296
4. Corso di formazione sul nuovo applicativo SPediGIUS per la gestione delle spese di giustizia erogato in presenza il 2, 3 e 4 di aprile 2025
Personale avviato a formazione n. 280 unità – Ore di formazione erogate n. 1960
5. Corso in materia di esecuzione delle pene pecuniarie e delle pene sostitutive delle pene detentive brevi post Cartabia, destinato al personale degli Uffici di Procura erogato in data 6 e 8 maggio 2025
Personale avviato a formazione n. 31 unità – Ore di formazione erogate n. 186
È stata altresì già erogata e/o programmata per il secondo semestre del corrente anno ulteriore attività formativa:
6. Formazione su temi dell'Etica pubblica e del comportamento Etico – Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici quale strumento per un'etica pubblica consapevole

(due Edizioni: 16 e 8 settembre – 14-16 ottobre) dedicata al personale di area prima e seconda, al fine di arricchire la loro offerta formativa più limitata rispetto a quelle individuate dall'Amministrazione per i profili della terza area

Personale avviato a formazione n. 124 unità – Ore di formazione erogate n. 744

7. Formazione per il personale in servizio presso gli Uffici Nep sull'utilizzo del sistema informatico GSU (Gestione Servizi UNEP) - Ricerca beni ex art. 492 bis c.p.c. e attività connesse – Due Edizioni dedicate agli assistenti UNEP e tre Edizioni dedicate agli Ufficiali Giudiziari, a distanza tramite Teams

Personale avviato a formazione n. 117 unità – Ore di formazione erogate n. 384

8. Formazione sui temi delle spese di giustizia ed in particolare del controllo della regolarità dei decreti di liquidazione emessi – I controlli del Funzionario delegato programmato, in presenza, per il prossimo 16 dicembre 2025.

Personale da avviare a formazione n. 65 unità – Ore di formazione da erogare n. 390.

7 L'informatizzazione

Nell'anno in questione risulta in generale segnalato l'impatto significativo sul lavoro di magistrati e cancellerie del settore penale che ha avuto la progressiva introduzione del processo penale telematico, attraverso lo sviluppo dell'applicativo (**APP**), che gestisce telematicamente i flussi di lavoro e gli interscambi informativi e documentali bidirezionali tra gli attori del procedimento.

In assenza di un'adeguata sperimentazione e a fronte di un applicativo incompleto e con evidenti criticità, nonostante i progressivi e continui aggiornamenti – che richiedono a magistrati e personale un costante impegno formativo – permane l'incidenza negativa sulle tempistiche di lavorazione degli atti e dell'evasione dei tempi processuali; numerose sono tuttora le criticità sia generali, che particolari.

Impatto significativo sul lavoro delle cancellerie deriva poi dalla necessità di digitalizzare gli atti relativi ai procedimenti che pervengono al settore penale.

L'aspetto maggiormente rilevante, in senso negativo, è legato alla pressoché totale assenza di dialogo, ad oggi, tra APP e il registro SICP, il che significa che, per ciascun provvedimento che venga “caricato” dal magistrato in APP (fatta eccezione per le archiviazioni), il cancelliere deve sempre e comunque operare la “riconciliazione manuale in Regeweb”, ossia effettuare, esattamente come prima, lo scarico a SICP, ma con l'aggravio della necessità di gestire preventivamente il provvedimento anche in APP (con una serie di passaggi che richiedono quanto meno alcuni minuti

che, moltiplicati per i numerosi provvedimenti adottati ogni giorno da ciascun magistrato, possono tramutarsi in ore).

Un significativo dispendio (inutile) di energie viene richiesto, inoltre, al personale deputato all'assistenza in udienza (assistenti giudiziari, cancellieri, UPP) nella gestione dei verbali delle udienze tramite APP, sia perché il verbale deve essere caricato "dall'esterno" in APP (senza che all'interno dell'applicativo esistano "modelli" fruibili di verbali) - con tempistiche irragionevoli, dovendosi trasformare il verbale in un formato compatibile e dovendosi poi seguire la faticosa procedura prevista per l'apposizione della firma del cancelliere e poi per il visto del giudice - sia soprattutto perché tutte le produzioni documentali effettuate in udienza dalle parti devono necessariamente essere scansionate dall'assistente di udienza (inevitabilmente dopo la conclusione dell'udienza) e caricate, anch'esse, in APP (pena la lacunosità del "fascicolo informatico"). Il che si risolve in un enorme incremento dei tempi dell'attività relativa agli adempimenti post udienza.

Rispetto al Regolamento adottato in materia dal Ministero della Giustizia il 30.12.2025 (riferito a intercettazioni, misure cautelari e impugnazioni in materia di sequestro probatorio), il CSM, con la delibera del 10.12.2025, aveva auspicato un differimento temporale maggiore e, comunque, complessivo del deposito obbligatorio con modalità telematiche da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni. Si confida dunque che nelle more venga garantita una maggiore stabilità e funzionalità dell'applicativo.

In ambito informatico è invece senz'altro positiva la sottoscrizione avvenuta nella prima metà del 2025, grazie all'iniziativa dell'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione, tra Corte di Appello e Tribunali ordinari del Distretto, cui poi si è aggiunta la Procura Generale, del Protocollo riguardante l'operatività dell'applicativo **TIAP document@** (Trattamento Informatico Atti Processuali – è un applicativo sviluppato per la gestione informatica del fascicolo nelle varie fasi del procedimento di 1° grado, attraverso la "scannerizzazione" e la classificazione dei documenti analogici) in secondo grado, per la disciplina e l'elaborazione di modalità operative comuni nel Distretto quanto alla messa a disposizione tramite detto applicativo degli atti dei fascicoli di primo grado appellati alla Corte d'Appello di Venezia- sezione penale, in attesa dell'operatività anche per il secondo grado dell'applicativo APP.

Nel **settore civile**, a parte il Tribunale dei Minorenni e gli Uffici del GdP, è stato raggiunto al 31.12.2025 l'obiettivo di avanzamento dell'informatizzazione dei fascicoli.

In Corte, in tale settore, si rappresentano alcune criticità che riguardano il sistema informatico. Circa la digitalizzazione dei procedimenti, gli aggiornamenti degli applicativi del PCT hanno determinato di frequente rilevanti criticità: a) quasi sempre dopo ogni aggiornamento si verificano problematiche

di vario tipo (difficoltà o impossibilità di accesso, difficoltà redazionali, lentezza nei collegamenti, blocco del collegamento in corso di deposito dei provvedimenti); b) le cause in riserva non sono indicate e suddivise in base all' incombenza e non si individuano prontamente le priorità di ciascuna di esse; c) se un fascicolo definito da svariati anni viene digitalizzato, nell'ambito delle previsioni del PNRR, compare sulla Consolle, determinandone un notevole appesantimento; d) dalla Consolle del Presidente non è più possibile consultare il cruscotto, che, peraltro, in passato presentava problemi di accesso, non risolti efficacemente neppure con l'intervento del Magrif della Corte e dei tecnici; e) l'applicativo ministeriale è troppo macchinoso nel funzionamento, p. es. manca un indice obbligatorio per gli atti e documenti delle parti con rubrica specifica da inserire, pena l'interruzione del deposito; il magistrato deve sempre scaricare tutti gli atti e i documenti, indipendentemente dalla loro rilevanza etc; inoltre, consente all'avvocatura di depositare i documenti senza alcun filtro, che dovrebbe invece essere imposto dalle preclusioni processuali.

Si è riscontrato che, se un fascicolo definito da svariati anni viene digitalizzato, nell'ambito delle previsioni del PNRR, compare sulla Consolle, determinandone un notevole appesantimento.

Inoltre, dalla Consolle del Presidente non è più possibile consultare il cruscotto, che, peraltro, in passato presentava problemi di accesso, non risolti efficacemente neppure con l'intervento del Magrif della Corte e dei tecnici.

La gestione dei documenti presenti nei fascicoli rappresenta una delle maggiori criticità nella utilizzazione degli applicativi informatici. La mancanza di collegamenti ipertestuali, la indicazione dei documenti con semplici numeri e, comunque, affidata alla estemporanea capacità dell'avvocato, rappresentano un fattore di complicazione nella gestione del fascicolo, con inevitabili perdite di tempo.

In generale, poi, nel settore civile continua ad essere predominante la trattazione scritta dei procedimenti.

Credo che la trattazione in presenza, soprattutto per determinati procedimenti (ad es. famiglia, cautelari, discussione istanza di sospensione) sia più proficua, consenta un più agile contraddittorio e favorisca – nel confronto orale – una maggiore possibilità di definizione conciliativa della causa. D'altro canto, per chi come me ha vissuto udienze a dir poco “sovraffollate”, mette molta tristezza vedere i corridoi degli Uffici giudiziari semideserti. Occorrerebbe ripopolarli.

Si conferma che **le previsioni di cui al d.m. 7 agosto 2023 n.110** (regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari), emanato ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023, non hanno

determinato apprezzabili cambiamenti nelle modalità di redazione degli atti al fine del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità codificati nell'art. 121 c.p.c.

Non risulta infatti esservi stata adesione culturale degli operatori giuridici ai criteri enunciati e la lunghezza degli atti non è sostanzialmente cambiata.

Si deve rimarcare ancora una volta che sono numerosi (ed anzi prevalenti) gli atti che non rispettano quanto previsto dall'art. 2 lett. f) del decreto ministeriale, ai sensi del quale nell'atto dev'essere presente il puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, "preferibilmente" consultabili con apposito collegamento ipertestuale.

Non può di certo essere oggi omesso almeno un accenno all'utilizzo nell'ambito giudiziario dell'**intelligenza artificiale**. L'IA è divenuta ormai un *leitmotiv* di ogni convegno, incontro di studio e non solo.

Il CSM ha adottato con la delibera dell'8.10.2025 le "Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia", in considerazione del fatto che essa comporta rischi significativi, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, la protezione dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trattate, oltre che l'affidabilità dei dati acquisiti.

Mi limito ad osservare che va evitato l'uso "pericoloso" e non verificato dell'IA, che deve essere e rimanere uno strumento, vale a dire un supporto e non un sostituto, per la donna e l'uomo di diritto, i quali rispetto ad esso devono porsi sempre con capacità critica e valutativa.

Allo stato i magistrati possono servirsi della funzionalità "*copilot*" fornita di default dal pacchetto office messo a disposizione degli utenti del "dominio giustizia". La sua utilità, anche nel Distretto, è ritenuta carente e spesso lo strumento è stato abbandonato dopo breve utilizzo. Si è suggerito di migliorarne le funzionalità di base e di consentire l'accesso alle banche dati giurisprudenziali riservate (es. Italgire) per supportare le ricerche dottrinali e giurisprudenziali. Dunque, l'utilizzo avviene per lo più nelle cancellerie per attività amministrative che non comportino il trattamento di dati sensibili, come l'organizzazione di turni e/o l'analisi di flussi.

8 Dove lavoreremo

I lavori per realizzare e portare a completamento la Cittadella della Giustizia a piazzale Roma sono in fibrillante avanzamento dovendo essere conclusa parte del terzo lotto entro fine marzo 2026 (in quanto finanziato con i fondi del PNRR), ma la consegna di detto lotto potrà avvenire solo a fine di quest'anno, primi mesi del 2027, unitamente all'altra parte del lotto non compreso nel PNRR. Si attende anche con fiducia l'inizio dei lavori del quarto lotto che consentirà di vedere – quale evento

che potrei definire storico - tutti gli uffici giudiziari veneziani riuniti in un'unica sede, ciò che permetterà di migliorare l'accesso del cittadino alla giustizia e, insieme, la organizzazione del lavoro. Allo stato, sotto il profilo logistico per la Corte di Appello di Venezia, l'ubicazione in quattro diversi edifici, oltre alla sede dell'UNEP ed agli archivi, in parte situati in laguna ed in parte in terraferma, hanno determinato ancora una volta notevoli disfunzioni. Infatti, il frazionamento delle sedi impedisce economie di scala nell'utilizzo ottimale degli spazi e delle risorse, perché la collocazione di alcuni edifici nell'area lagunare rende questi ultimi faticosamente raggiungibili, anche a causa dei ricorrenti fenomeni di alta e bassa marea e, specialmente, del permanentemente intenso flusso turistico sui vaporetti, unico mezzo pubblico di trasporto. Inoltre, per il trasporto di fascicoli, materiale e persone dalla terraferma alle sedi lagunari e viceversa occorre utilizzare per forza dei natanti, motoscafi dell'Ufficio o barca di impresa esterna (con i relativi costi) con disagi facilmente intuibili. Gli edifici lagunari inoltre sono dei veri e propri gioielli dell'architettura veneziana del passato, ma la presenza di vincoli architettonici rende difficoltosi degli interventi tecnici che pure sarebbero necessari, come, ad esempio, il cablaggio delle postazioni, l'eliminazione dei dislivelli presenti a livello di pavimentazione in numerose stanze e delle barriere architettoniche. Altrettanto risulta difficile la dotazione degli indispensabili presidi di sicurezza, nonché l'installazione di ascensori e montacarichi in numero sufficiente.

In ogni caso, al momento, la Corte soffre di insufficienza di spazi per il personale di magistratura e di cancelleria. La Sezione Penale in particolare, che è collocata in Palazzo Grimani, edificio storico lagunare, soffre di un vero e proprio "sovraffollamento" di persone e fascicoli. L'assenza di spazi ha costretto a collocare alcuni neo-funzionari AUPP nel Palazzo Cavalli, con le difficoltà connesse al trasporto manuale dei fascicoli e al più efficace coordinamento e controllo del loro lavoro. Anche nella Cittadella giudiziaria gli spazi per i Funzionari AUPP addetti alle Sezioni civili sono attualmente inadeguati, soprattutto dopo le nuove assunzioni avvenute a giugno 2024.

Da evidenziare un importante intervento presso Palazzo Cavalli con il rifacimento del tetto e la fine delle infiltrazioni d'acqua dal soffitto che stavano determinando non pochi problemi in occasione delle forti piogge.

9 Iniziative della corte

Mi piace anche ricordare le molteplici iniziative che hanno visto la Corte d'Appello promotrice di cultura e non solo giudiziaria, quali:

1-i progetti internazionali cofinanziati dalla Commissione UE dei quali la Corte d'appello di Venezia è partner, nel cui ambito si è anche avuto lo scambio internazionale tra magistrati della repubblica

ceca e magistrati italiani con un progetto in materia di “reati sessuali, violenza domestica e violenza di genere”. Si tratta, in particolare dei seguenti progetti (descritti sinteticamente):

DATA EQUALITY: inizio 2/9/2024 scadenza 1/9/2026. Si concentra sulla discriminazione basata sui dati e su come prevenire nuove forme emergenti di discriminazione attraverso la raccolta e lo scambio di set di dati imparziali a livello transfrontaliero attraverso la cooperazione tra più agenzie.

SOURCE: inizio 1/2/2024 scadenza 1/2/2026. Mira a promuovere la cooperazione giudiziaria supportando l'attuazione e l'applicazione pratica della cooperazione giudiziaria dell'UE strumenti giuridici, in particolare la Direttiva 2014/41/UE, in relazione all'impiego delle nuove tecnologie, in particolare nel settore di intercettazione e sorveglianza, in indagini transnazionali.

DIGITAL RIGHTS: inizio 1/11/2024 scadenza 31/10/2026. Mira a rafforzare l'applicazione pratica delle direttive dell'UE sui diritti procedurali per indagati e imputati coinvolti in procedimenti penali nei casi in cui il diritto penale si trova ad affrontare l'uso di nuove tecnologie.

EUROLEGALBOT: inizio 1/12/2024 scadenza 30/11/2026. Progetto innovativo volto a migliorare la cooperazione giudiziaria a livello europeo, con particolare attenzione alla semplificazione dell'uso del Mandato d'Arresto Europeo (MAE). Il progetto è incentrato sullo sviluppo e l'implementazione di un Chatbot progettato per supportare gli operatori del settore giudiziario nell'utilizzo efficiente ed efficace del meccanismo del MAE.

VISAR: inizio 1/10/2024 scadenza 1/10/2026. Contribuisce a realizzare un'applicazione efficace, efficiente e coerente del diritto dell'UE nel settore dei diritti delle vittime di reato, concentrandosi sulla violenza domestica nel contesto dell'interazione delle direttive 2012/29, 2011/99 e 2004/80 nel contesto della convenzione di Istanbul e delle priorità della strategia dell'UE sui diritti delle vittime.

REUNION chiuso il 28/2/2025. Mira a contribuire a una maggiore esecuzione dei FD 2008/909/JHA in relazione ai FD 829/2009, 947/2008 e l'art. 12 dell'EAW, tramite attività di apprendimento reciproco, tramite l'aggiornamento e la creazione di materiali di formazione (ad esempio, un database tematico di giurisprudenza, workbook di giurisprudenza) ma anche attraverso l'attuazione di attività formative per migliorare la corretta esecuzione del FD 909, avendo giudici e procuratori come principale gruppo target, ma anche avvocati, tribunali, uffici di procura e personale carcerario.

PRE AND POST: chiuso il 31/3/2025. È una rete giudiziaria italiana, guidata dalla Procura distrettuale di Venezia, incentrata su misure alternative alla detenzione in fase preprocessuale (CFD 2009/829/GAI in relazione all'art. 12 del CFD 2002/584/GAI) e durante l'esecuzione penale (CFD 2008/947/GAI). La rete PRE-AND-POST mira a promuovere la conoscenza, la condivisione di esperienze e strumenti comuni, lo scambio di informazioni e attività di formazione con un approccio dal basso verso l'alto.

VR DIGI JUST chiuso il 31/10/2025. Contribuisce all'applicazione efficace e coerente di specifici strumenti di cooperazione UE a livello regionale attraverso una strategia di formazione decentralizzata, transfrontaliera e professionale, nell'ambito delle Conclusioni del Consiglio 6926/21

Al centro della VR-Digi JUST: l'impatto delle nuove tecnologie innanzitutto sul lavoro degli uffici dei procuratori regionali e il loro personale, giudici, avvocati e ufficiali giudiziari, quando si trovano di fronte a grandi indagini a cascata, come 'Enchrochat', Sky ECC, o il recente caso di schiavitù moderna tra Slovacco e Regno Unito.

2-il Progetto “specificità della motivazione della sentenza penale di primo grado” (presentato l'11 aprile 2025), che ha avuto come obiettivo di giungere ad uno schema concordato di motivazione della sentenza per punti della decisione, che assicuri la completezza della decisione di primo grado, la migliore formulazione degli atti di eventuale appello, la più efficace e tempestiva comprensione dell'ambito di ciò che l'atto di impugnazione devolve al giudizio di appello, la più agevole stesura e completezza della sentenza di appello con i conseguenti ulteriori benefici per la redazione dei ricorsi per cassazione e del lavoro di quella Corte di legittimità;

3-l'accordo (siglato ad agosto 2024 e rinnovato nel 2025) di cooperazione interistituzionale per la valorizzazione della biblioteca della Corte appello di Venezia tra il consiglio regionale del Veneto e la Corte, per: preparazione dei documenti (libri e riviste) in vista del trasloco delle Biblioteche di Palazzo Grimani e Palazzo Cavalli; catalogazione dei documenti; sistemazione dei documenti nella Nuova Biblioteca (Cittadella della giustizia).

La biblioteca della Corte è stata anche l'argomento della tesi di laurea magistrale “*Il fondo antico della biblioteca della Corte di Appello di Venezia*”, di una stagista presso la Corte grazie alla Convenzione di tirocinio curricolare tra la Corte veneta e l'Università Ca' Foscari di Venezia, stipulata nel febbraio 2024 (La biblioteca della Corte di Appello di Venezia conta circa 900 libri giuridici antichi (dal 1506 al 1830) e 31 copie manoscritte (1722-1855), principalmente statuti);

4-nel distretto, promossi con la GES, i Protocolli d'intesa triennali sottoscritti tra la GES, gli Uffici Scolastici Provinciali e ciascun Tribunale del distretto finalizzati a promuovere la cultura della legalità nelle scuole, grazie alla fattiva collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

10 Uscite della corte

Indennizzo per irragionevole durata del processo (c.d. Legge Pinto)

Nel 2025 sono state pagate istanze (422) per € 2.690.000. Dal 2020 al 2025 l'esborso complessivo è stato di € 12.889.077,40.

Il DL 117/2025 conv. nella L. 148/2025 ha introdotto un termine di decadenza di un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione per presentare la richiesta di emissione del mandato di pagamento, il che verosimilmente determinerà nel breve periodo l'aumento di tali richieste.

Riparazione per ingiusta detenzione.

Nei primi dieci mesi del 2025 sono state accolte 8 istanze del 2024 e 4 del 2025 per un totale di risarcimenti pari a € 260.857,03.

La Presidente FF della Corte

Rita Rigoni